Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo n. 231/2001

Corpo Vigili Giurati S.p.A.

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma	Firma	Firma
Rev.	Data	Descrizione
0	28.12.2009	Prima emissione
1	06.02.2014	Modificata *Parte Generale:* • Modificato par. 1.1.1 • Modificata numerazione cap. 2 • Modificato par. *L'Istituto Corpo Vigili Giurati SpA* (oggi par. 2.1) • Modificati ex par. 2.2.2 (oggi par. 2.3.2) ed ex par. 2.3.2 (oggi par. 2.4.2) • Trasferito lo *Statuto ODV* nel par. 3.1.3 • Modificato par. 3.2.1 • Eliminati parr. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 (trasferiti nel par. 3.1.3) Modificate *Parti Speciali A, B e C*, Modificati *Mappatura aree a rischio*, *Flow Chart Report, Probability Rank Report,* Modificata procedura PGPQ, Introdotte le proc. PGRIF, PGANT, PGINF, Modificato il Codice di Condotta (CC231), Aggiunto il Sistema Disciplinare (SISDIC), Aggiunto Elenco doc. 231 (EDMOGC)
2	11.04.2016	*Modificata Parte Generale:* • Modificati parr. 1.1.1, 1.1.3, 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.4, 3.1.1, 3.1.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 • Modificato indice Parti Speciali Re-introdotto Statuto ODV (STODV) quale allegato, Aggiornato il Sistema Disciplinare (SISDIC), Aggiornato il Codice di Condotta (CC231), Aggiornate Parti Speciali A, B, C, Introdotte Parti Speciali D, E, F in sostituzione delle procedure dedicate a antiriciclaggio, reati ambientali e informatici
3	26.04.2018	*Modificata Parte Generale:* • Modificati parr. 1.1.1, 2.1, 2.3.2, 3.3.1 • Inserito paragrafo 3.1.4 • Modificato indice Parti Speciali Modificate Parti Speciali A, B, F, Introdotte le Parti Speciali G, H, I, J, Modificati *Mappatura aree a rischio*, *Flow Chart Report, Probability Rank Report,* Modificato il Codice di Condotta (CC231), Modificato Sistema Disciplinare (SICDIC)
4	24.09.2021	*Modificata Parte Generale:* • Modificati parr. 1.1.1, 2.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 • Modificato indice Parti Speciali Modificate Parti Speciali esistenti Modificati *Mappatura aree a rischio*, *Probability Rank Report,* Introdotta la *Tabella dei reati 231*, Modificato il Codice di Condotta (CC231), Modificato Sistema Disciplinare (SICDIC), Modificato lo Statuto dell'ODV (STODV), Introdotte le Parti Speciali K, L, M
5	15.02.2023	*Modificata Parte Generale:* • Modificato indice Parti Speciali Revisionate tutte le Parti Speciali Modificati *Mappatura aree a rischio*, *Probability Rank Report e Tabella dei reati 231*, Modificato Sistema Disciplinare (SICDIC), Introdotte le Parti Speciali N e O

INDICE

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo **9**

PARTE GENERALE **9**

1. IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231: PROFILI GENERALI **10**
1.1 Gli elementi positivi della fattispecie 11
1.1.1 Le fattispecie di reato 12
1.1.2 I Reati commessi all'estero 12
1.1.3 Le sanzioni 12
1.2 Gli elementi negativi della fattispecie 17
2 IL MODELLO ADOTTATO DA CVG S.p.A. **188**
2.1 L'Istituto Corpo Vigili Giurati S.p.A. 18
2.2 Le Linee Guida elaborate da Confindustria 20
2.3 Approccio metodologico 22
2.3.1 La metodologia di risk assessment ai fini del D.lgs. 231/01 23
2.3.2 Fasi operative 24
2.4 Struttura del Modello 231 adottato: Parte Generale e Parti speciali 30
2.4.1 Obiettivi perseguiti 31
2.4.2 Destinatari del Modello 231 32
2.4.3 Approvazione del Modello 231 33
2.4.4 Modifiche ed aggiornamento del Modello 231 33
2.4.5 Rapporto tra Modello 231 e Codice di Condotta 34
3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA **355**
3.1 Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza 355
3.2 Responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza 377
3.3 Statuto dell'Organismo di Vigilanza 388
3.4 Flussi informativi dall'OdV verso gli Organi Sociali 399
3.5 Flussi informativi verso l'OdV 40
3.6 Whistleblowing 422
4 SISTEMA DISCIPLINARE **455**
5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE **45**
6 DEFINIZIONI **46**

PARTE SPECIALE "A": Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A.1 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio
A.1.1 Pubblica Amministrazione
A.1.2 Funzione pubblica e pubblico ufficiale
A.1.3 Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio
A.2 La tipologia dei reati elencati agli artt. 24 e 25 del Decreto
A.3 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
A.4 Descrizione dei reati applicabili alla Società
A.5 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati agli artt. 24 e 25 del Decreto
A.6 Destinatari della presente Parte speciale
A.7 Protocolli generali di condotta
A.8 Procedure specifiche
A.9 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "B": Reati societari

B.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*ter* del Decreto
B.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
B.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
B.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*ter* del Decreto
B.5 Destinatari della presente Parte speciale
B.6 Protocolli generali di condotta
B.7 Procedure specifiche
B.7.1 Bilanci e altre comunicazioni sociali
B.7.2 Prospetti informativi
B.7.3 Tutela del capitale sociale
B.7.4 Regolare funzionamento della Società
B.7.5 Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
B.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "C": Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

C.1 Premesse
C.2 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*septies* del Decreto
C.3 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
C.4 Descrizione dei reati applicabili alla Società
C.5 L'elemento soggettivo nei reati colposi dell'art. 25-*septies* del Decreto
C.6 I concetti di interesse e vantaggio nei reati colposi

C.7 Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro
C.8 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*septies* del Decreto
C.9 Destinatari della presente Parte speciale
C.10 Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al Datore di lavoro e ai Lavoratori
C.10.1 Obblighi del Datore di lavoro non delegabili
C.10.2 Obblighi del Datore di lavoro, dei Dirigenti e del RSPP
C.10.3 Obblighi del Preposto
C.10.4 Obblighi dei Lavoratori
C.11 Protocolli generali di condotta
C.12 L'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro
C.13 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza
C.14 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "D": Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

D.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*octies* del Decreto
D.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
D.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
D.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*octies* del Decreto
D.5 Destinatari della presente Parte speciale
D.6 Protocolli generali di condotta
D.7 Procedure specifiche
D.7.1 Poteri di spesa
D.7.2 Modalità di circolazione delle finanze
D.7.3 Controllo della gestione dei flussi finanziari
D.7.4 Flussi relativi ai rapporti di consulenza
D.7.5 Tracciabilità dei flussi finanziari
D.7.6 Gestione delle attività antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/07
D.7.7 Modalità operative per le operazioni e i contratti infragruppo relativi alla prestazione o acquisto di servizi, prodotti, impianti o cespiti
D.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "E": Reati ambientali

E.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*undecies* del Decreto
E.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

E.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
E.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*undecies* del Decreto
E.5 Destinatari della presente Parte speciale
E.6 Protocolli generali di condotta
E.7 Procedure specifiche
E.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "F": Delitti informatici e trattamento illecito di dati

F.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 24-*bis* del Decreto
F.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
F.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
F.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 24-*bis* del Decreto
F.5 Destinatari della presente Parte speciale
F.6 Protocolli generali di condotta
F.7 Tutela del trattamento dei dati personali e Regolamento Privacy
F.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "G": Delitti contro l'industria e il commercio

G.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*bis.1* del Decreto
G.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
G.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
G.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*bis.1* del Decreto
G.5 Destinatari della presente Parte speciale
G.6 Protocolli generali di condotta
G.7 Procedure specifiche
G.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "H": Delitti contro la personalità individuale. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

H.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*quinquies* del Decreto
H.2 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*duodecies* del Decreto
H.3 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
H.4 Descrizione dei reati applicabili alla Società
H.5 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto
H.6 Destinatari della presente Parte speciale
H.7 Protocolli generali di condotta

H.8 Procedure specifiche
H.9 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "I": Delitti di criminalità organizzata

I.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 24-*ter* del Decreto
I.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
I.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
I.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 24-*ter* del Decreto
I.5 Destinatari della presente Parte speciale
I.6 Protocolli generali di condotta
I.7 Procedure specifiche
I.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "J": Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

J.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*bis* del Decreto
J.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
J.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
J.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*bis* del Decreto
J.5 Destinatari della presente Parte speciale
J.6 Protocolli generali di condotta
J.7 Procedure specifiche
J.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "K": Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

K.1 La tipologia di reato elencato all'art. 25-*decies* del Decreto
K.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per il suddetto reato
K.3 Descrizione del reato applicabile alla Società
K.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione del reato elencato all'art. 25-*decies* del Decreto
K.5 Destinatari della presente Parte speciale
K.6 Protocolli generali di condotta
K.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "L": Reati tributari

L.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto

L.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
L.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
L.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto
L.5 Destinatari della presente Parte speciale
L.6 Protocolli generali di condotta
L.7 Procedure specifiche
L.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "M": Delitti di contrabbando

M.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto
M.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
M.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
M.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto
M.5 Destinatari della presente Parte speciale
M.6 Protocolli generali di condotta
M.7 Procedure specifiche
M.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "N": Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

N.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*octies.1* del Decreto
N.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
N.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società
N.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*octies.1* del Decreto
N.5 Destinatari della presente Parte speciale
N.6 Protocolli generali di condotta
N.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE "O": Delitti contro il patrimonio culturale. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

O.1 La tipologia dei reati elencati agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto
O.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati
O.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

O.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto
O.5 Destinatari della presente Parte speciale
O.6 Protocolli generali di condotta
O.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

PARTE GENERALE

1. IL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231: PROFILI GENERALI

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** (di seguito, per brevità, "**Decreto**"), ha introdotto nel nostro ordinamento una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale a carico di enti, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo tale disciplina, gli enti possono essere ritenuti direttamente responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione a taluni reati tentati o consumati dagli amministratori o dai dipendenti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, autore materiale del reato, senza sostituirla.

Con il Decreto recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la **Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995** sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la **Convenzione del 26 maggio 1997**, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la **Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997**, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, all'art. 5, comma 1°, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "**Ente o Enti**") in presenza di alcuni requisiti applicativi che possono essere riassunti nei seguenti punti:

a) l'Ente deve essere incluso nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;

b) il reato commesso deve essere compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;

c) l'esistenza in favore dell'Ente di un vantaggio scaturente o di un interesse derivante dal compimento del reato;

d) l'autore del reato deve essere un soggetto apicale dell'Ente o un soggetto a questi sottoposto gerarchicamente o funzionalmente;

e) la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;

f) il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'Ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

La fattispecie cui il Decreto attribuisce la peculiare forma di responsabilità penale postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

1.1 Gli elementi positivi della fattispecie

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto ricordato che il Decreto si applica ad **ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica**, fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:

a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, "**Reato**" o "**Reati**");

b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'**interesse o a vantaggio dell'Ente**, salvo che in quest'ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;

c) sia stato realizzato da una **persona fisica**, in alternativa:

   i. in **posizione apicale** (ossia persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persona fisica che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo); ovvero

ii. in **posizione subordinata** (ossia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale).

In caso di Reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio a carico del Pubblico Ministero e l'Ente non incorre in responsabilità se, prima della commissione del Reato, ha adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo; viceversa, nel caso di Reato commesso da un soggetto apicale, è rimesso all'ente dare prova non soltanto dell'adozione ed attuazione del modello organizzativo, ma anche che l'autore del Reato ha eluso fraudolentemente le disposizioni in esso contenute.

1.1.1 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono indicate nell'Allegato al Modello 231 denominato "Tabella dei Reati".

In presenza di tali eterogenee fattispecie di reato, la disamina dei Reati oggetto delle Parti speciali del presente modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Corpo Vigili Giurarti S.p.A. (di seguito "**Modello 231**") si è concentrata sulle fattispecie che più sono inerenti all'attività svolta da Corpo Vigili Giurati S.p.A. (di seguito anche "**CVG S.p.A.**", "**Società**" o "**Istituto**"), quali ad esempio i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari ed i reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tralasciando invece i reati transnazionali, non ipotizzabili nell'attività imprenditoriale della Società e ovviamente quelli presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

1.1.2 I Reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a Reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato e se:

- il Reato è stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia. In tali casi si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso.

1.1.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

a) la **sanzione pecuniaria**;

b) le **sanzioni interdittive**;

c) la **pubblicazione della sentenza di condanna**;

d) la **confisca**[1].

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento.

Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) sussistenza di **gravi indizi** di responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;

b) presenza di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il **pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole** di quello per cui si procede[2].

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

Resta inteso che l'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

a) La sanzione pecuniaria

L'art. 10 del Decreto stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12 del Decreto; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi.

Nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.

Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

---

[1] Va osservato che il Giudice può disporre il sequestro preventivo dei beni di cui il Decreto consente la confisca. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il Pubblico Ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, può chiedere altresì il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

[2] In luogo della misura cautelare, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente.

Tuttavia, mentre un importo massimo come quello indicato può essere facilmente ammortizzato da una grande impresa, quello minimo risulta essere sproporzionato per una piccola impresa; per questo il legislatore ha disciplinato dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria nei quali l'importo della singola quota è pari a 103 euro.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, è ridotta della metà e non può essere superiore a 103.291 euro, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ha ricavato un vantaggio consistente o il danno patrimoniale cagionato è tenue; essa, invece, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato, o è stato adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (qualora si verificassero entrambe le condizione, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi).

Infine, è bene precisare come la sanzione pecuniaria in misura ridotta non può essere inferiore a 10.329 euro.

b) Le sanzioni interdittive

L'interdizione è quell'istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea dell'esercizio di una facoltà o di un diritto, in tutto o in parte; esso è la base delle sanzioni interdittive elaborate dal legislatore per contrastare più efficacemente le condotte illecite all'interno dell'ente grazie al loro contenuto inibitorio.

Le sanzioni interdittive hanno una durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) e possono essere applicate in via definitiva solo secondo quanto stabilito dall'art. 16 del Decreto.

L'art. 9, comma 2 del Decreto elenca le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività, che comporta la chiusura dell'intera azienda o di un suo ramo; essa è un'autonoma sanzione ma può anche essere l'effetto dell'applicazione della seconda sanzione interdittiva;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, che comporta il blocco delle entrate dell'ente, con l'esclusione dei contratti necessari per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico necessario al normale svolgimento dell'impresa;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli già ottenuti;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 13 del Decreto, in base al quale le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative; o in caso di reiterazione degli illeciti.

Inoltre, le sanzioni interdittive non si applicano se la sanzione pecuniaria è in formula ridotta.

I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 14 del Decreto e coincidono con i principi di proporzionalità, idoneità e gradualità.

La proporzionalità richiama i criteri previsti per le sanzioni pecuniarie, quindi il giudice sceglie la sanzione interdittiva a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, delle condotte riparatorie e riorganizzative dopo la commissione del reato.

L'idoneità evidenzia come la sanzione interdittiva deve essere scelta in modo da prevenire il tipo di illecito commesso, consentendo anche un'applicazione congiunta di più sanzioni.

La gradualità, invece, fissa la sanzione interdittiva massima, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, che deve essere applicata dal giudice solo se le altre risultano essere inadeguate.

Qualora il fatto sia commesso nel prevalente interesse della persona fisica o in caso di tenuità del danno patrimoniale, l'art. 12, comma 1 del Decreto prevede la non applicazione delle sanzioni interdittive; rientrano inoltre in questa categoria le condotte riparatorie disciplinate dall'art. 17 del Decreto secondo il quale "*ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado*", si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose del reato o si è adoperato in tal senso;

b) sono state eliminate le carenze organizzative che hanno causato il reato mediante l'adozione e attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

L'art. 16 del Decreto definisce quando la sanzione interdittiva va applicata in via definitiva; l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere applicata se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il giudice, inoltre, può applicare all'ente in via definitiva la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Infine, in caso di impresa illecita, ossia un'organizzazione con l'unico scopo di consentire o agevolare la commissione di reati, deve essere sempre applicata l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il legislatore ha elaborato all'art. 15 del Decreto un'alternativa alla sanzione interdittiva, rappresentata dal commissario giudiziale; questa soluzione deve essere adottata dal giudice nei confronti dell'ente, per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dello stesso, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, a causa delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio, ripercussioni sull'occupazione.

Una volta accertata la sussistenza di uno dei due presupposti, il giudice con sentenza dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, indicandone i compiti e i poteri con particolare riferimento alla specifica area in cui è stato commesso l'illecito; il commissario cura quindi l'azione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

Nonostante la tutela della collettività, il commissario giudiziale è pur sempre un'alternativa alla sanzione interdittiva ed è per questo che deve possedere un carattere sanzionatorio; ciò avviene mediante la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

Infine, è bene precisare come la soluzione del commissario giudiziale non possa essere adottata in caso di applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

c) La pubblicazione della sentenza di condanna

L'art. 18 del Decreto stabilisce che la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; tale sanzione amministrativa ha un carattere accessorio in quanto la sua applicazione può avvenire solo contestualmente ad una sanzione amministrativa ed è discrezionale, in quanto è il giudice a stabilire quando applicarla.

La pubblicazione della sentenza di condanna opera nei casi più gravi come pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente; le modalità di pubblicazione sono state oggetto di interventi normativi che le hanno ricondotte all'art. 36 c.p. secondo il quale la sentenza di condanna va pubblicata per estratto o per intero, su richiesta del giudice, sul sito internet del Ministero della Giustizia.

d) La confisca

L'art. 19 del Decreto stabilisce nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca secondo le condizioni citate, essa può avere ad oggetto denaro, beni di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca è una sanzione amministrativa che si distingue dalle altre in quanto non ha limiti di valore (sui generis); essa inoltre viene applicata anche in altre situazioni:

a) la prosecuzione dell'attività dell'ente sotto la gestione del commissario giudiziale;
b) riparazione delle conseguenze del reato da parte dell'ente;
c) l'irrogazione in seguito all'inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto), in presenza di un modello organizzativo tale da prevenire la commissione di reati da parte dei vertici societari.

La confisca ex art. 19 del Decreto si differenzia da quella disciplinata ex art. 240 c.p.; infatti quest'ultima è una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell'espropriazione delle cose che sono servite a commettere il reato o ne rappresentano il prezzo, il profitto o il prodotto.

Requisito fondamentale della confisca ex art. 240 c.p. è quindi la pericolosità oggettiva della cosa soggetta a sequestro, indipendentemente dalla condanna dell'ente.

1.2 Gli elementi negativi della fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non scatta se il Reato è stato commesso:

1. da un **soggetto apicale**, se l'**Ente** prova che:

a) l'organismo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi**;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo** (qui di seguito, per brevità, "**Organismo di Vigilanza**", "**Organismo**" o "**OdV**"). Negli Enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organismo dirigente;

c) le persone hanno commesso il Reato eludendo **fraudolentemente** il modello organizzativo;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

2. da un **soggetto subordinato**, se il **Pubblico Ministero** non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo**.

2 IL MODELLO ADOTTATO DA CVG S.p.A.

2.1 L'Istituto Corpo Vigili Giurati S.p.A.

L'Istituto Corpo Vigili Giurati è una delle società di vigilanza più importanti in Italia. Nasce a Firenze nel 1939 su iniziativa del fondatore del Gruppo, Amedeo Gamberini. Nel 1981 l'Istituto prende la forma giuridica di Società per Azioni.

Oggi la Corpo Vigili Giurati S.p.A. è leader in Toscana pur vantando numerosi ed importanti clienti anche a livello nazionale. Opera principalmente nel campo dei servizi di Vigilanza Privata e, in misura minore, in quello dei Servizi Fiduciari.

I servizi offerti spaziano dalla vigilanza fissa a servizi ispettivi, da servizi di trasporto e custodia valori al monitoraggio di impianti di allarme e Pronto Intervento, per arrivare infine ai servizi di portierato e reception.

L'Istituto opera sul territorio con una struttura organizzativa che vede la sede di Firenze come centro di coordinamento e controllo di tutte le aree gestionali, ad esclusione di quelle operative, demandate alle sedi distaccate, sotto la supervisione e il controllo di responsabili di filiale appositamente nominati.

L'assetto organizzativo è espresso in dettaglio nell'organigramma allegato al Modello 231, che ha un carattere funzionale e nominativo, contenendo il riepilogo delle persone

impiegate nella struttura, l'indicazione del loro ruolo all'interno dell'organizzazione, le funzioni che coordinano e quelle a cui riportano.

Il sistema autorizzativo utilizzato dalla Società si basa sul presupposto secondo cui soltanto i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso terzi in nome o per conto della Società. I poteri sono conferiti per mezzo di procure che consentono il compimento di atti "*ad hoc*", in relazione a singoli affari, o l'esercizio in via continuativa di atti tipici della funzione ricoperta.

Le procure, che consentono lo svolgimento di atti in via continuativa in nome e per conto dell'Istituto, sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti effettive necessità di rappresentanza. Il conferimento viene pertanto deciso tenuto conto sia delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile, sia della effettiva necessità che il soggetto interessato venga dotato di poteri di rappresentanza verso l'esterno.

La Società gode di un'eccellente reputazione sul mercato, si interfaccia con numerosi interlocutori ed è orgogliosa delle proprie tradizioni. Ritiene, pertanto, importante mantenere e migliorare ancor di più tale reputazione. A tale proposito è forte il convincimento che l'osservanza delle leggi ed una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative degli azionisti e del lavoro dei dipendenti - ritiene conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello 231 previsto dal D. Lgs. 231/01.

Inoltre, si ritiene opportuno estendere i principi e le prescrizioni contenute nel Modello 231 anche nei confronti delle società controllate da CVG S.p.A. che dovranno adeguarsi agli standard di trasparenza e controllo previsti a carico della Società.

In conformità con questa impostazione il Modello 231 è comunicato a ciascuna società controllata che, oltre a prenderne visione e accettarlo, si impegna affinché anche i propri eventuali lavoratori subordinati/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori /subappaltatori nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti, si conformino alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello 231, per quanto ad essi applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di Corpo Vigili Giurati S.p.A.

2.2 Le Linee Guida elaborate da Confindustria

Come indicato al punto 1.2 che precede, il Decreto[3] introduce una **particolare forma di esonero dalla responsabilità** in oggetto qualora l'Ente dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, un un modello di organizzazione, gestione e controllo e idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati, il Modello 231 risponda alle seguenti esigenze[4]:

a) individuare le aree a rischio di commissione dei Reati;

b) prevedere specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;

c) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;

d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;

e) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231;

f) provvedere all'adeguamento e aggiornamento del Modello 231.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al

[3] Art. 6, comma 1 del Decreto.

[4] Art. 6, comma 2.

Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i Reati[5].

È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente[6].

Fra le maggiori associazioni rappresentative degli enti, Confindustria ha approvato il testo definitivo[7] delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001", che possono essere schematizzate secondo i seguenti **punti fondamentali**:

i. Inventariazione degli ambiti aziendali di attività

ii. Analisi dei rischi potenziali

iii. Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi

Le **componenti più rilevanti del sistema di controllo** individuate nelle Linee Guida come atte a prevenire ragionevolmente la commissione dei Reati sono:

- Codice etico o di comportamento con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro;
- procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi);
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- sistemi di controllo integrato.

Le **componenti del sistema di controllo** devono essere uniformate ai seguenti **principi**:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle procedure previste dal modello organizzativo;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

[5] Art. 6, comma 3.

[6] Art. 6, comma 4.

[7] In data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate al marzo 2014 e al giugno 2021

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello 231. Il singolo modello organizzativo, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'Ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2.3 Approccio metodologico

In linea con l'obiettivo di adottare il Modello 231, l'approccio logico e metodologico adottato da Corpo Vigili Giurati S.p.A. è stato finalizzato ai seguenti obiettivi:

- individuazione dei Reati che possono essere commessi dalla Società e delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di Reati;
- elaborazione del risk assessment dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- selezione dei processi sensibili al fine dell'individuazione dei Reati e gradazione degli stessi secondo una scala di priorità di esposizione al rischio;
- descrizione delle varie modalità di possibile commissione dei Reati in ciascun processo;
- attribuzione di responsabilità univoche ai manager aziendali in ordine ai processi individuati;
- individuazione dei piani di azione volti al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- stesura delle procedure organizzative contenenti disposizioni vincolanti ai fini della prevenzione delle irregolarità previste dal Decreto;
- elaborazione di un Codice di Condotta costituito da un insieme di valori e di prescrizioni;
- adozione di un efficace sistema di formazione ed informazione - indirizzato alle diverse funzioni aziendali - in relazione al contenuto del Modello 231 e del Codice di Condotta;
- introduzione di un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231 (al fine di garantirne l'effettività);

- costituzione di un organismo di vigilanza, che si occupi del corretto funzionamento del Modello 231 e del suo aggiornamento.

In questo modo, Corpo Vigili Giurati S.p.A. ha individuato i punti di debolezza del modello organizzativo esistente ed ha agito al fine di ridurre, entro limiti ritenuti accettabili dagli amministratori, il rischio che la Società stessa possa essere giudicata responsabile, secondo quanto previsto dal Decreto, di eventuali illeciti commessi da propri dipendenti e rappresentanti.

2.3.1 La metodologia di risk assessment ai fini del D.lgs. 231/01

Il Modello 231 è stato formalmente adottato con delibera del Consiglio d'Amministrazione in data 28/12/2009. Periodicamente, esso viene riesaminato, in particolare sulla base di esigenze collegate a:

- evoluzioni normative (in primis riguardanti il D.lgs. 231/01);
- cambiamenti significativi nel contesto in cui opera la Società;
- modifiche della Società tali da avere impatti significativi sul Modello 231, quali l'attivazione di nuovi servizi etc.;
- i risultati degli audit/interviste effettuate dall'OdV e la reportistica inviata periodicamente agli Organi Sociali;
- ogni altra informazione si ritenga utile per avere un quadro completo dell'andamento del Modello 231 e per il suo possibile miglioramento.

A seguito del riesame il Consiglio di Amministrazione procede ad effettuare i necessari aggiornamenti e a predisporre una bozza che viene sottoposta alla verifica dell'Organismo di Vigilanza. Una volta verificata e validata dall'OdV, la nuova revisione del Modello 231 viene emessa con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

La redazione, l'aggiornamento e l'implementazione del Modello 231 richiede l'utilizzo di una metodologia di risk assessment, basata sull'analisi di due tipologie di fonti:

- ✓ documentazione disponibile (mansionari, documentazione inerente a eventi rilevanti occorsi alla Società e aventi rilevanza per il Modello 231, procedure e policy interne etc.);
- ✓ colloqui con i referenti aziendali.

Tale attività di risk assessment ha previsto:

- l'identificazione di unità a rischio, articolabili in aree/funzioni;
- l'attribuzione di punteggi alle unità a rischio, conferiti sulla base di parametri di valutazione del rischio;

- l'elaborazione del punteggio complessivo di ciascuna attività sulla base di formule di "*scoring*" personalizzabili in base alle esigenze specifiche.

2.3.2 Fasi operative

L'implementazione del Modello 231 si è svolta attraverso le seguenti fasi:

- Fase 1: Pianificazione;
- Fase 2: Diagnosi;
- Fase 3: Progettazione;
- Fase 4: Predisposizione;
- Fase 5: Implementazione.

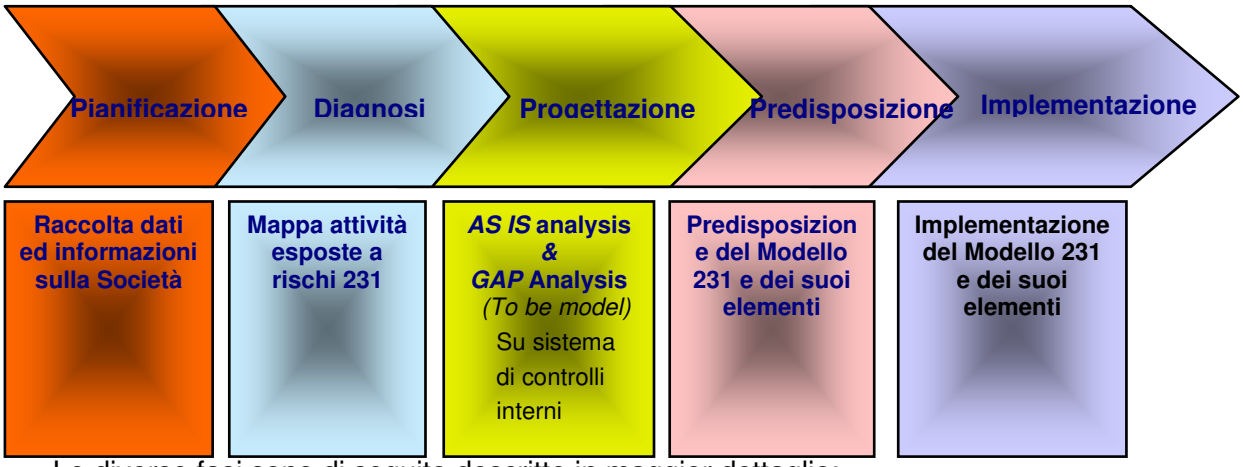

Le diverse fasi sono di seguito descritte in maggior dettaglio:

Fase 1: Pianificazione

La prima parte della fase di pianificazione riguarda la raccolta della documentazione ed il reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società (cfr. Tav. A).

Tali informazioni riguardano, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- le leggi e le normative italiane ed estere di riferimento per le attività svolte dalla Società;
- l'organigramma societario;
- i settori economici in cui la Società opera direttamente o tramite proprie controllate;
- gli accordi di partnership;
- le attività svolte in tema di risk management e controllo interno;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza etc.) intrattenute con la Pubblica Amministrazione;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("*incident analysis*");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, il Documento di Valutazione dei Rischi ex D. Lgs. 81/08, le procedure interne, i documenti dei sistemi di gestione);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società.

Tavola A

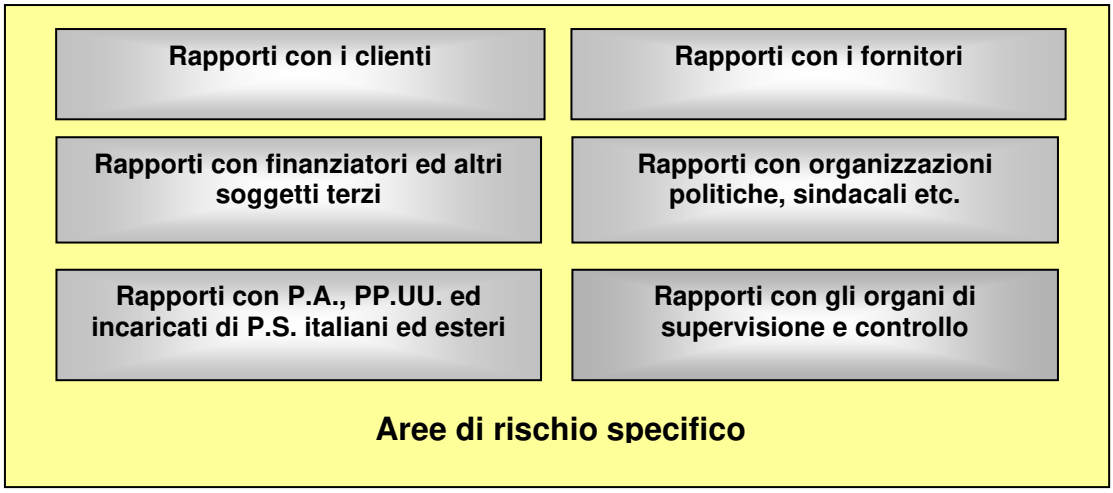

La raccolta delle informazioni avviene mediante analisi documentale, interviste ai responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e al personale utile allo scopo sulla base delle specifiche competenze.

Di seguito si fornisce un'esemplificazione del contenuto delle interviste fatte, con riferimento in particolare ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- tipologia delle relazioni/contatti con pubbliche amministrazioni;
- ente pubblico, categorie di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio con i quali sono intrattenuti i contatti;
- frequenza delle relazioni con l'ente pubblico;
- rilevanza della relazione, in termini di entità dell'investimento e/o delle risorse finanziarie impiegate e di visibilità ed importanza attribuita rispetto al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Le informazioni così acquisite costituiscono gli elementi indispensabili e necessari per consentire l'avvio del risk assessment.

Fase 2: Diagnosi

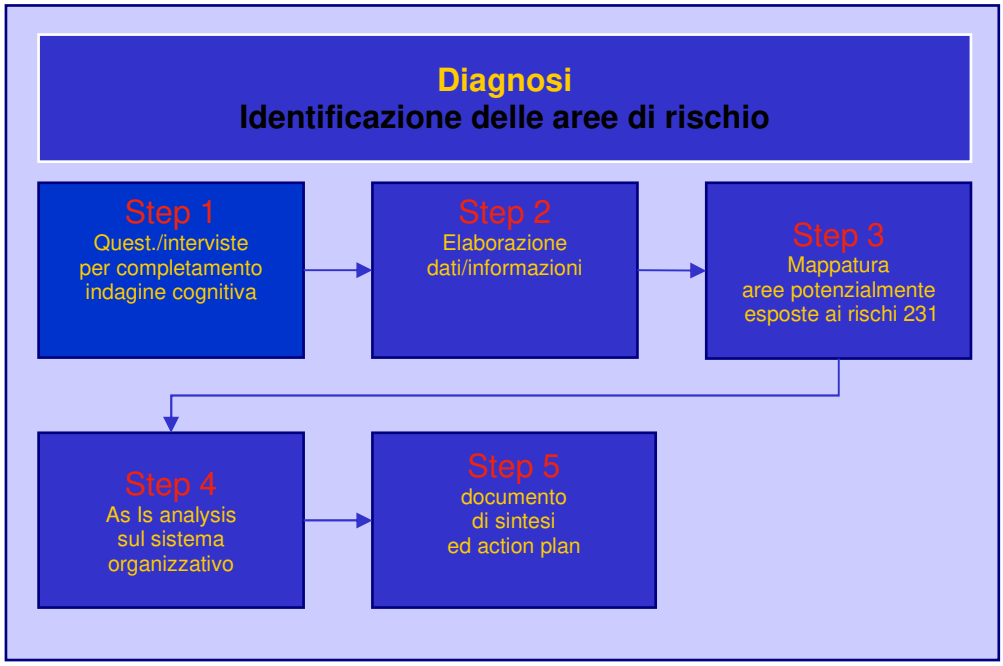

Tale fase è caratterizzata dal completamento dell'analisi di risk assessment, avviata nella fase precedente (Pianificazione), mediante appositi drivers di gravità o probabilità (la

probabilità - alta/bassa - di commissione del Reato e la gravità - alta/bassa - delle relative conseguenze).

Nella "Mappatura dei rischi D. Lgs. 231/01" allegata al Modello 231 sono descritte le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto, con l'indicazione per ognuna di esse:

- delle sanzioni pecuniarie, espresse in quote e delle sanzioni interdittive eventualmente previste;
- della gravità delle sanzioni previste per il caso di commissione di ciascun reato;
- della probabilità di commissione, valutata sulla base della struttura aziendale della Società e prendendo in considerazione l'attività dalla stessa, nonché le procedure interne (per ciascuna funzione viene calcolata la probabilità media di commissione dei reati);
- del valore di rischio scaturente dalla moltiplicazione di quello della gravità per quello della probabilità.

Di seguito riportate le tabelle riassuntive delle modalità di calcolo della gravità e della probabilità.

Gravità	Descrizione	Valore	Probabilità	Valore
Molto bassa	Reati con sanzione pecuniaria fino a 400 quote	1	Remota	1
Bassa	Reati con sanzione pecuniaria superiore a 400 quote e fino a 700 quote	2	Bassa	2
Media	Reati con sanzione pecuniaria superiore a 700 quote	3	Media	3
Medio-alta	Reati che prevedono una sanzione interdittiva e una sanzione pecuniaria fino a 700 quote	4	Medio-alta	4
Alta	Reati che prevedono una sanzione interdittiva e una sanzione pecuniaria superiore a 700 quote	5	Alta	5

I valori di rischio sono ordinati secondo una gradazione di colori così determinata:

	Valore di rischio compreso tra 20 e 25
	Valore di rischio compreso tra 15 e 19
	Valore di rischio compreso tra 10 e 14
	Valore di rischio compreso tra 5 e 9
	Valore di rischio compreso tra 1 e 4

La combinazione delle valutazioni scaturite su probabilità e gravità ha condotto alla determinazione di una scala di priorità delle "funzioni potenzialmente a rischio" che ha guidato la Società nelle fasi successive del progetto ai fini della prevenzione del rischio nelle aree individuate.

Tale scala di priorità viene evidenziata nel "Probability Rank Report" allegato al Modello 231.

Fase 3: Progettazione

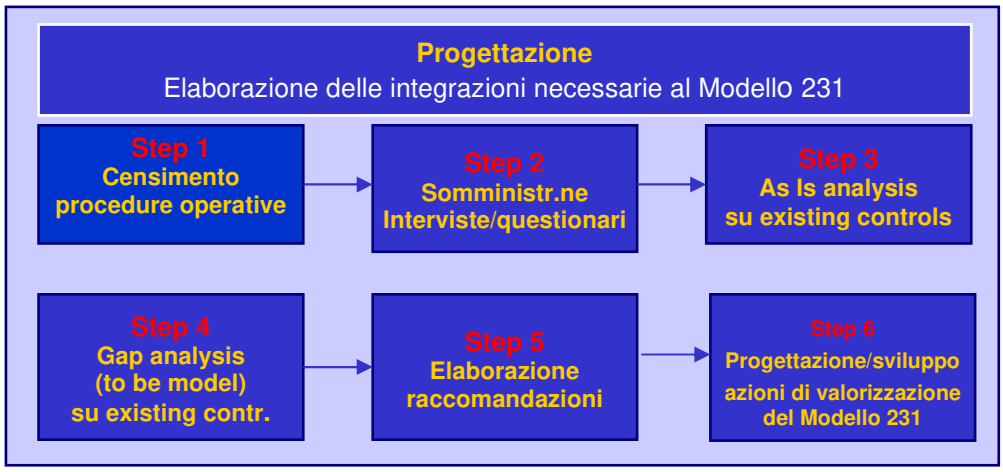

Sulla base di quanto emerso dalla "mappatura" dei rischi della Società, la fase di progettazione comporta:

- la verifica/censimento delle procedure operative e/o strumenti di controllo già esistenti per ciascuna area a rischio, e la rilevazione degli aspetti di criticità e di carenza nei sistemi di controllo tesi alla ragionevole prevenzione del Reato. Vengono anche tenute in considerazione le raccomandazioni, suggerimenti e le linee guida ricevute dagli Organi Sociali e dai Consulenti sulle integrazioni e miglioramenti da apportare alla struttura organizzativa in modo da superare le criticità rilevate;
- la progettazione e lo sviluppo delle azioni di valorizzazione sugli elementi (procedure, Codice di Condotta, sistema disciplinare, comunicazione e formazione etica) e sull'attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;

- la progettazione e lo sviluppo del sistema di reporting informativo che consente all'Organismo di Vigilanza di ricevere informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle attività risultate potenzialmente esposte a rischio.

Fase 4: Predisposizione

Tale fase conduce alla redazione/aggiornamento del Modello mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei Reati, ovvero:

- la redazione di protocolli di comportamento e procedure operative per le aree/attività ritenute a rischio reato;
- l'elaborazione del Codice di Condotta ai fini del D.Lgs. 231/01;
- l'elaborazione del sistema disciplinare interno;
- la definizione e l'aggiornamento dei poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e suoi rapporti con le strutture aziendali;
- la progettazione delle iniziative in tema di formazione etica e prevenzione dei Reati.

Fase 5: Implementazione

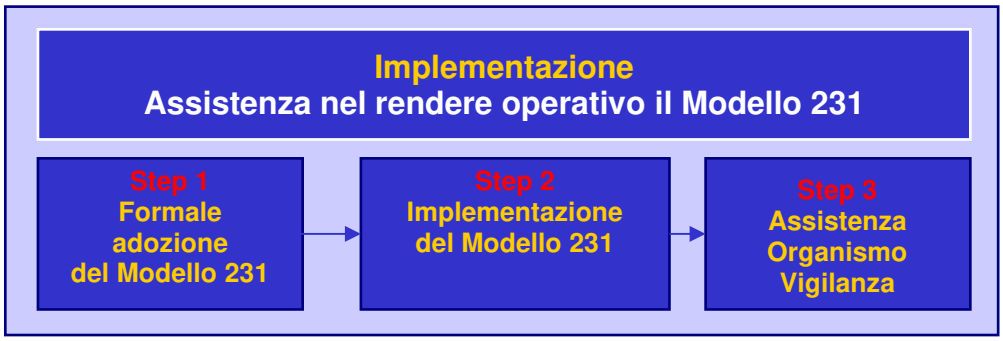

In tale fase, il Modello 231 nel suo complesso viene reso operativo mediante:

- la sua formale adozione a mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- la definitiva attuazione degli elementi necessari di cui esso si compone (Mappatura dei Rischi, Parte generale e Parti speciali, Codice di Condotta, procedure operative, Sistema Disciplinare);
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, con relativo Statuto operativo, prevedendo obblighi di informazione nei suoi confronti;

- la previsione e programmazione di piani informativi e formativi in favore dei componenti dell'organigramma aziendale e dei soggetti coinvolti nell'attività della Società.

Compito dell'Organismo di Vigilanza, nella gestione dinamica del Modello 231, è quello di:

- effettuare le verifiche periodiche di controllo del Modello 231 e dei suoi elementi costitutivi;
- verificare le necessità di aggiornamento della "mappa" delle aree a rischio-reato e delle azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello 231 nella prevenzione dei Reati;
- effettuare attività di reporting informativo agli Organi Sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello 231.

2.4 Struttura del Modello 231 adottato: Parte Generale e Parti speciali

Il Modello 231 è suddiviso nelle seguenti parti, alcune presenti nel corpo del presente testo, altre allegate:

1. **Parte Generale**, che contiene i punti cardine del Modello 231 e si occupa della definizione delle regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio. Essa si compone dei seguenti elementi:
   - **"ORGANIGRAMMA AZIENDALE"**
   - "**TABELLA DEI REATI**" – tale documento riporta l'elenco delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto, l'indicazione rispetto alla loro applicabilità all'interno del Modello approvato dalla Società e la relativa Parte speciale di riferimento;
   - "**MAPPATURA DEI RISCHI**" – tale documento riporta, per ciascuna funzione aziendale, le fattispecie di reato applicabili e il relativo valore di rischio;
   - "**PROBABILITY RANK REPORT**" – contiene il riepilogo delle aree risultate "sensibili" a seguito dell'indagine aziendale ed i reati potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto;
   - "**CODICE DI CONDOTTA**" – Con tale documento la Società intende esplicitare specifiche norme di condotta in tema di prevenzione degli illeciti penali, nell'ambito dello svolgimento dell'attività aziendale allo scopo di prevenire efficacemente condotte illecite o infedeli che potrebbero riverberarsi negativamente sull'immagine della Società;
   - "**STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**" – In considerazione delle dimensioni aziendali, è stato nominato all'interno della Società un Organo di

Vigilanza in composizione collegiale (tre membri) per la vigilanza ed il controllo delle procedure aziendali. Lo Statuto disciplina altresì le modalità di nomina, la durata del mandato, i requisiti professionali e personali, i poteri, gli obblighi, i compiti ecc.

- "**PROCEDURE**" – Contengono le modalità operative seguite nell'ambito delle attività a rischio;
- "**SISTEMA DISCIPLINARE**" – è un apparato sanzionatorio espressamente previsto dal Decreto ed idoneo a dare forza alle disposizioni del Modello in caso di loro violazione o disapplicazione;

2. **Parti Speciali,** il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di Reato e dai protocolli di comportamento da tenere ai fini della loro prevenzione.

2.4.1 Obiettivi perseguiti

Corpo Vigili Giurati S.p.A., sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività sociali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci, **adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo** previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

L'adozione del Modello 231, sebbene, come già ricordato, non sia imposta dalle prescrizioni del Decreto[8], si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Corpo Vigili Giurati S.p.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.

Il Modello 231 è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Il Modello 231 si pone come **obiettivo principale** quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i Reati.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di Reati ("attività sensibili"), e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- uniformare gli strumenti utilizzati dalla Società per contrastare le violazioni alle procedure aziendali ed alle disposizioni adottate dalla Società, nonché per reagire alle commissioni di illeciti penali;

[8] Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio.

- determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Corpo Vigili Giurati S.p.A. di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi grazie a un monitoraggio costante dell'attività aziendale.

Punti cardine del Modello 231, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei Reati, le "attività sensibili" appunto;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello 231;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello 231, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.4.2 Destinatari del Modello 231

Il Modello 231 è indirizzato ai seguenti soggetti:

- soci, amministratori (compreso qualsiasi soggetto che eserciti, anche di fatto, poteri di controllo, decisionali o di rappresentanza della Società), sindaci, dirigenti, tutte le categorie di dipendenti (ad es. a tempo indeterminato e determinato, part-time o full-time, temporanei ed occasionali, tirocinanti, apprendisti, stagisti, volontari etc) (di seguito tutti "**Personale CVG**");
- consulenti, collaboratori, coloro che pur non appartenendo alla Società operano su mandato della medesima, terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, coloro che agiscono come agenti, procacciatori d'affari, procuratori o comunque con poteri di rappresentanza o sotto il controllo della Società (di seguito tutti "**Consulenti**");
- fornitori di beni o servizi, le controparti contrattuali di Corpo Vigili Giurati S.p.A., partners commerciali e finanziari della Società (ad es. partners della Società in

joint venture o Associazione Temporanea d'Impresa etc.) compresi i soggetti apicali e sottoposti che ne fanno parte (di seguito tutti "**Partners**").

All'interno del Modello 231 il Personale CVG, i Consulenti e i Partners sono collettivamente indicati come "**Destinatari**".Corpo Vigili Giurati S.p.A. comunica il Modello 231 attraverso le modalità che ritiene più idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello 231, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Corpo Vigili Giurati S.p.A. si dissocia e condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello 231, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse esclusivo della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

2.4.3 Approvazione del Modello 231

Il Modello 231 è stato approvato nelle sue diverse revisioni dall'Organo Amministrativo di Corpo Vigili Giurati S.p.A., così come specificato nel frontespizio, che dà pure evidenza delle modifiche intercorse tra un'edizione e l'altra.

2.4.4 Modifiche ed aggiornamento del Modello 231

Come sancito dal Decreto, il modello organizzativo è atto di emanazione dell'organo dirigente[9]. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo di Corpo Vigili Giurati S.p.A.

Ad esempio, è di competenza dell'Organo Amministrativo:

- l'inserimento nel Modello 231 di ulteriori Parti speciali;
- l'eliminazione di alcune parti dal Modello 231;
- la variazione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'aggiornamento del Modello 231 a seguito del riassetto della struttura aziendale o di nuove disposizioni normative.

È riconosciuta altresì all'Organo Amministrativo la facoltà di autorizzare l'Organismo di Vigilanza ad apportare eventuali modifiche o integrazioni al Modello 231 quali ad esempio:

[9] Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

- integrazioni delle aree a rischio nelle Parti speciali già approvate dall'Organo Amministrativo;
- mutamento di denominazione di alcune funzioni aziendali;
- accorpamento o separazione di procedure allegate al Modello 231, senza variazioni nella sostanza.

2.4.5 Rapporto tra Modello 231 e Codice di Condotta

Il Modello 231 risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei Reati attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice di Condotta, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale".

Il Personale CVG e i Consulenti devono tutti conformarsi alle regole di condotta e di comportamento - sia generali che specifiche - previste nel Modello 231 e nel Codice di Condotta.

In particolare, devono:

a) astenersi da comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto o che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;

b) evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;

c) vietare e astenersi dall'eseguire elargizioni in denaro in favore di pubblici funzionari;

d) rispettare la prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali;

e) gestire in modo unitario i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, vale a dire che coloro che rappresentano la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono avere ricevuto un esplicito mandato al riguardo;

f) effettuare, da parte di coloro che svolgono una funzione di supervisione del personale aziendale che opera con la P.A., i più opportuni controlli e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

g) determinare solo per iscritto, ove di loro competenza, i compensi dei Consulenti e dei Partners;

h) astenersi dall'eseguire qualsiasi tipo di pagamento in contanti o in natura;

i) rispettare, in particolare da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi.

In riferimento agli obblighi e doveri dei Destinatari, sia in relazione ai temi presenti nell'elenco che ad ulteriori, si rinvia ai procedimenti e precetti presenti in tutte le Parti speciali.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni contenute nell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, condizione necessaria per beneficiare dell'applicazione della esimente dalla responsabilità amministrativa è che sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.1 Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo di Corpo Vigili Giurati S.p.A., nomina l'Organismo di Vigilanza, i cui membri sono riportati nell'allegato Statuto dell'Organismo stesso.

La nomina avviene con delibera del CdA, in forza della quale è conferito l'incarico di assumere le funzioni di "Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno".

La scelta deve essere determinata in modo tale che le figure siano riconosciute come le più adeguate a ricoprire tale funzione. La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'OdV soggetti interni ed esterni all'Ente, purché dotati dei requisiti sottoindicati.

A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla sua composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli.

I soggetti che compongono l'Organismo sono caratterizzati da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità d'azione.

Oltre ai requisiti sopra descritti, i membri dell'OdV garantiscono il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.[10];

[10] Art. 2382 c.c. "*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;

c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;

d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;

e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei Reati, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;

i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

I requisiti di autonomia ed indipendenza presuppongono che l'Organismo di Vigilanza riporti nello svolgimento della sua funzione direttamente al massimo vertice gerarchico (Presidente dell'Organo Amministrativo o all'Amministratore Delegato) attraverso l'istituzione di un canale di comunicazione diretto.

Peraltro, le sopracitate Linee Guida specificano l'ovvietà del fatto che se l'Organismo di Vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'Ente, da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

L'Organismo di Vigilanza, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, avrà lo specifico compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2 Responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di assolvere i propri compiti, all'Organismo di Vigilanza sono state assegnate le seguenti responsabilità:

1. Attività di verifica e controllo

In tale ambito l'OdV è tenuto a:

a) effettuare una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di Reato e proporne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;

b) attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di individuare ed implementare un idoneo Modello 231;

c) verificare, anche sulla base dell'eventuale integrazione delle aree a rischio, la reale efficacia del Modello 231 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello 231, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;

d) effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello 231, anche coordinando a tali fini le competenti strutture aziendali;

e) predisporre la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del Modello 231.

Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti sopra descritti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

2. Formazione del personale ed informazione dei soggetti terzi

In tale ambito l'OdV è tenuto a:

a) provvedere alla promozione di un adeguato programma di formazione per il personale dipendente, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231;

b) provvedere a diffondere la conoscenza e l'osservanza del Modello 231 in favore di Consulenti, Partners e clienti;

c) definire un'informativa specifica e curare la diffusione del contenuto del Modello 231, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, presso i soggetti terzi.

3. Sanzioni

In tale ambito l'OdV è tenuto a:

a) promuovere il processo connesso all'applicazione delle sanzioni o dei provvedimenti disciplinari previsti in caso di violazione del Modello 231 presso l'Amministratore Delegato e l'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito dal par. 5 "Accertamento delle sanzioni" del Sistema disciplinare;

b) verificarne l'attuazione, fermo restando le competenze della struttura aziendale in merito al procedimento decisionale ed alla scelta della misura più idonea da irrogare.

Infatti, l'Organismo di Vigilanza, così come stabilito dal Decreto, è destinatario di autonomi poteri d'iniziativa e controllo al fine di vigilare sul rispetto del Modello 231 ma non di poteri coercitivi e/o sanzionatori nei confronti dei Destinatari.

4. Aggiornamenti

In tale ambito l'OdV è tenuto a:

a) provvedere all'analisi, all'interpretazione ed all'aggiornamento normativo del Modello 231 in materia del Decreto, per valutare l'adeguatezza alle disposizioni ivi previste;

b) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello 231, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;

c) monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione della Società nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture ed uffici, e relative funzioni.

3.3 Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza costituisce uno degli allegati del Modello 231. Obiettivo dello Statuto è quello di:

- disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'OdV (es. modalità di nomina e revoca dei membri, durata in carica etc.) ed i requisiti soggettivi dei suoi componenti;
- comunicare alla struttura i compiti dell'OdV e i suoi poteri, prevedendo eventuali sanzioni in caso di mancata collaborazione.

3.4 Flussi informativi dall'OdV verso gli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231 e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse.

All'Organismo di Vigilanza sono assegnate due tipologie di reporting:

a) su **base continuativa**, direttamente nei confronti dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale nei casi di:
   i. violazione o tentata violazione del Modello 231;
   ii. resoconto di eventuali segnalazioni ricevute (si veda il par. 3.5 Whistleblowing);
   iii. carenze del Modello 231 o delle procedure societarie relative alla prevenzione dei Reati;
   iv. problematiche relative all'attuazione del Modello 231;
   v. richiesta di applicazione di procedimenti disciplinari;

b) **semestralmente**, mediante invio di un report scritto nei confronti degli Organi Sociali avente ad oggetto l'attività svolta, indicando in particolare:
   i. i controlli effettuati ed il loro esito;
   ii. le osservazioni sulle eventuali criticità riscontrate e gli spunti di miglioramento;
   iii. l'eventuale necessità di adeguamento del Modello 231;
   iv. l'aggiornamento della mappatura delle "attività sensibili";
   v. il calendario delle attività previste per il periodo successivo.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 o a situazioni specifiche.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV si riferisce devono essere verbalizzati e la copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le strutture tecniche competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici.

In caso di violazione del Modello 231 o del Decreto da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione l'OdV è tenuto a darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale e agli altri Amministratori.

In caso di violazione del Modello 231 o del Decreto da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale l'OdV è tenuto a darne immediata comunicazione agli altri Sindaci e ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

I provvedimenti opportuni in caso di violazione del Modello 231 o del Decreto sono sempre assunti dai membri del Consiglio di Amministrazione cui non siano state contestate le relative violazioni.

3.5 Flussi informativi verso l'OdV

L'Organismo deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in Società, per diversi profili specifici e precisamente:

a) con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'Amministratore Delegato per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei Reati;

b) per la contrattualistica, con le varie funzioni interessate;

c) con l'Amministratore Delegato in ordine alla diffusione delle informazioni, riguardo alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;

d) con l'Amministratore Delegato per aggiornamenti o modiche nella normativa;

e) con i soci, i componenti del CdA, l'Amministratore Delegato, i Sindaci (anche individualmente), la società di revisione, i dirigenti e i dipendenti in ogni occasione che ritenga necessaria per la corretta esecuzione dei suoi obblighi.

Le informazioni che devono essere tenute a disposizione dell'Organismo dalle funzioni aziendali competenti riguardano:

a) le comunicazioni relative alla modifica della struttura e dell'organizzazione societaria;

b) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

c) i prospetti riepilogativi delle autorizzazioni/concessioni amministrative ottenute;

d) i prospetti riepilogativi e copia dei verbali o degli atti inerenti alle operazioni societarie eseguite dalla Società;

e) le schede, i verbali e, in genere, i documenti comprovanti le modalità di definizione e redazione del bilancio (anche consolidato);

f) i contratti stipulati con Consulenti e Partners relativi all'affidamento di incarichi o alla formazione di accordi di associazione;

g) le dichiarazioni/clausole contrattuali sottoscritte da Consulenti e Partners con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati in relazioni ai Reati;

h) le dichiarazioni/clausole contrattuali sottoscritte con cui i Consulenti e i Partners si obbligano al rispetto del Decreto, del Modello 231, del Codice di Condotta e delle procedure adottate dalla Società a pena di risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione o in caso di loro condanna o coinvolgimento in penali relativi ai Reati;

i) la commissione o l'interesse a commettere, da parte dei Destinatari o di terzi, di fatti o atti rilevanti ai fini della integrazione di Reati;

j) la notizia proveniente dall'Autorità pubblica relativa allo svolgimento/conclusione di indagini o di un provvedimento di condanna a carico dei Destinatari - o di ignoti qualora possa coinvolgere direttamente o indirettamente la Società - in relazione alla violazione del Decreto o del Modello 231 o al compimento di Reati;

k) le richieste di assistenza legale eventualmente inoltrate dal Personale CVG nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per uno qualsiasi dei Reati;

l) l'avvio di un procedimento disciplinare ed il suo esito - sia in termini di eventuali sanzioni irrogate ovvero del provvedimento di archiviazione - con le relative motivazioni in relazione al Modello 231 o al Decreto;

m) la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nelle Parti speciali;

n) l'inadeguatezza o insufficienza delle Parti speciali a prevenire i Reati in esse indicati;

o) la ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi relativi ai Reati;

p) l'esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A. e il relativo verbale qualora dovessero risultare violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo;

q) la rilevazione di anomalie o elementi sospetti e i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello 231;

r) il sistema di deleghe/procure della Società e le loro modifiche;

s) gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;

t) gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;

u) copia della reportistica periodica inviata dalle funzioni aziendali al Consiglio di Amministrazione ai fini delle comunicazioni periodiche dell'Amministratore Delegato di cui all'art. 2831, comma 5 cod. civ.

Periodicamente l'Organismo propone, se del caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

3.6 Whistleblowing

La L. 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" ha esteso la disciplina prevista in ambito pubblico anche al settore privato, introducendo i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* all'art. 6 del Decreto, prevedendo, in tal modo, la tutela dei soggetti che segnalano illeciti verificatisi nei rapporti di lavoro privati.

Per "whistleblowing" (di seguito "Segnalazione") si intende qualsiasi notizia, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, riguardante sospetti o accertati illeciti, irregolarità o condotte non conformi rilevanti rispetto al Decreto, a quanto stabilito dal Modello 231 e dal Codice di Condotta della Società ed dalle procedure aziendali nonché denunce ed esposti ricevuti dal Collegio Sindacale.

Le Segnalazioni possono essere fatte dai Destinatari o da terzi (ad es. clienti).

Tali Segnalazioni possono riguardare, in particolare, i seguenti ambiti:

a) presunta, tentata o accertata, anche in forma di richiesta o induzione, violazione di legge o regolamento, con particolare riguardo all'esecuzione di uno o più Reati;

b) presunta, tentata o accertata, anche in forma di richiesta o induzione, violazione del Modello 231, sia mediante azione che omissione;

c) presunta, tentata o accertata, anche in forma di richiesta o induzione, violazione del Codice di Condotta, procedure interne o protocolli, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse dell'Istituto (es: inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, violazione della privacy, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali etc.);

d) presunta, tentata o accertata, anche in forma di richiesta o induzione, violazione delle disposizioni dell'Organo Amministrativo o dell'OdV in relazione all'esecuzione del Modello 231 o del Codice di Condotta;

e) richiesta di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Modello 231, del Codice di Condotta e delle procedure aziendali (es: violazione di divieti e disposizioni aziendali, controlli sull'operato dei Partners);

f) denuncia relativa a irregolarità e fatti censurabili;

g) esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli etc.

Sono esclusi dall'ambito delle Segnalazioni i reclami commerciali, questioni di carattere personale o mere contestazioni relative al rapporto di lavoro con colleghi o superiori.

Ogni segnalazione deve contenere elementi sufficienti, precisi e concordanti a sostegno di quanto indicato, in modo da permettere le necessarie ed opportune indagini e verifiche.

La gestione delle Segnalazioni è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari e i terzi inviano le Segnalazioni secondo le modalità di seguito esposte, non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate. Qualora il Personale CVG dovesse ricevere una Segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti/terzi), ha l'obbligo di trasmettere la Segnalazione medesima, con immediatezza ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione del Modello 231, con l'applicazione da parte dell'Organo Amministrativo, in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

Pertanto, chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati o a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello 231 o nel Codice di Condotta è tenuto a darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

Tutto il Personale CVG, i Consulenti e i Partners (ove previsto nei contratti con questi stipulati) devono obbligatoriamente provvedere a dare immediata comunicazione scritta all'Organo di Vigilanza in caso di ricezione di provvedimenti, indagini o richieste di informazioni inerenti le ipotesi di Reato da parte di organi di Pubblica Sicurezza, polizia giudiziaria o enti di controllo.

Le Segnalazioni potranno essere effettuate:

- inviando una e-mail all'indirizzo: odv@gruppocvg.it;

- inviando una e-mail all'indirizzo pec: odv@pec.gruppocvg.it;
- inviando una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza di Corpo Vigili Giurati S.p.A., presso la sede legale della Società, in Firenze, Viale Manfredo Fanti 199;
- verbalmente, riferendo all'OdV nel corso di una sua riunione.

Relativamente agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali a tutela del Segnalante si rimanda all'informativa privacy "Whistleblowing" pubblicata sul sito web della Società alla pagina dedicata alla Corporate Governance.

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, direttamente o indirettamente collegabile alla Segnalazione, assicurando altresì la riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché la reputazione del/dei segnalato/i, delle persone coinvolte o accusate erroneamente o in mala fede. Chiunque violi le misure di tutela del segnalante predisposte dalla Società sarà sottoposto alle conseguenti sanzioni disciplinari.

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'OdV al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa. Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'OdV, con le relative motivazioni. Se a conclusione della fase di analisi preliminare emerga, invece, che la Segnalazione non rientra tra le tipologie di competenza come sopra definite, l'OdV provvederà all'inoltro verso la funzione competente.

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l'OdV provvederà a:

a) avviare analisi specifiche, eventualmente anche tramite attività di audit, nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione;

b) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub e);

c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;

d) concordare con il responsabile della funzione interessata dalla Segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;

e) concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni, ad esempio riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte dei soci) eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;

f) concordare con le funzioni Risorse Umane e Ufficio Legale eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società;

g) sottoporre alla valutazione dell'Organo Amministrativo ed ai Responsabili delle funzioni eventualmente interessate gli esiti degli approfondimenti e delle verifiche relative alla Segnalazione, qualora si riferisca al Personale CVG o a Consulenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i soggetti segnalati.

In qualsiasi momento l'OdV si riserva la possibilità di convocare il segnalante o il segnalato o di richiedere loro ulteriori informazioni o documenti al fine di approfondire e circostanziare il contenuto della Segnalazione.

Qualora emergesse, sia a conclusione delle analisi preliminari dell'OdV che all'esito dell'eventuale successivo approfondimento, l'infondatezza della Segnalazione in quanto eseguita con dolo o colpa grave (ad es. qualora sia accertata la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio) l'OdV provvederà a richiedere, d'intesa con le funzioni Risorse Umane e Ufficio Legale, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l'OdV cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 2 anni dalla ricezione della Segnalazione.

4 SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il modello organizzativo può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Il sistema disciplinare della Società è descritto nell'allegato al Modello 231 "SISDIC – SISTEMA DISCIPLINARE" e si rivolge al Personale CVG e ai Consulenti.

5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione del Personale CVG e, ove necessario, dei Consulenti rappresenta il principale strumento attraverso il quale ottenere la crescita professionale e motivazionale dei lavoratori e l'innalzamento dei livelli di sicurezza nel compimento quotidiano delle proprie mansioni.

In particolare, relativamente al modello organizzativo, la formazione rappresenta uno dei componenti indispensabili per garantire l'efficace attuazione dello stesso ed il suo buon funzionamento.

A tale scopo l'Organo Amministrativo della Società provvede ad assicurare una formazione adeguata al Personale CVG ed ai Consulenti delle aree a rischio, appropriatamente tarata in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

6 DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito elencate sono utilizzate per tutti i documenti che costituiscono il Modello 231.

- **Attività Sensibili:** sono le attività di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di Reati;
- **Consulenti:** consulenti, collaboratori, coloro che pur non appartenendo a Corpo Vigili Giurati S.p.A. operano su mandato della medesima, terzi collegati a Corpo Vigili Giurati S.p.A. da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, coloro che agiscono come agenti, procacciatori d'affari, procuratori o comunque con poteri di rappresentanza o sotto il controllo di Corpo Vigili Giurati S.p.A.;
- **CVG S.p.A., Istituto o Società:** Corpo Vigili Giurati S.p.A.
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche o integrazioni;
- **Destinatari:** l'insieme del Personale CVG, dei Consulenti e dei Partners;
- **Ente o Enti:** enti forniti di personalità giuridica (ad es. S.p.A., S.r.l., Soc. Cooperative etc.) e società e associazioni prive di personalità giuridica (ad es. S.n.c., S.a.s. etc.) cui si applica il Decreto;
- **Linee Guida:** sono le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/01.
- **Modello 231:** l'insieme dei seguenti documenti:
    - **Parte generale**;
    - **Parti speciali**;
    - **Codice di Condotta**;
    - **Tabella dei Reati**;
    - **Mappatura dei Rischi**

- **Probability Rank Report**;
- **Procedure**;
- **Sistema disciplinare**;
- **Statuto dell'OdV**;

- **Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV:** è l'Organismo interno di controllo, indicato dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 adottato da Corpo Vigili Giurati S.p.A.;
- **Organi Sociali:** sono l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale di CVG S.p.A.;
- **Organigramma aziendale:** strumento utilizzato per illustrare graficamente la struttura generale di un'azienda, consentendo la visualizzazione chiara ed immediata della gerarchia aziendale, dei vari ruoli e dei diversi settori.
- **Personale CVG:** soci, amministratori (compreso qualsiasi soggetto che eserciti, anche di fatto, poteri di controllo, decisionali o di rappresentanza di Corpo Vigili Giurati S.p.A.), sindaci, dirigenti, tutte le categorie di dipendenti (ad es. a tempo indeterminato e determinato, part-time o full-time, temporanei ed occasionali, tirocinanti, apprendisti, stagisti, volontari etc.)
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** l'insieme dei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio" (si vedano le definizioni indicate nella Parte speciale A);
- **Partners:** persone fisiche o giuridiche, compresi i loro soggetti apicali e sottoposti, che costituiscono:
  - fornitori di beni o servizi;
  - controparti contrattuali di Corpo Vigili Giurati S.p.A. con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
  - partners commerciali e finanziari di Corpo Vigili Giurati S.p.A. (ad es. partners della Società in joint venture o Associazione Temporanea d'Impresa etc.);
- **Reato o Reati**: sono le fattispecie di reati elencati o richiamati dal D. Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "A"

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma:	Firma:
Rev.	Data	Descrizione
0	28.12.2009	Prima emissione
1	06.02.2014	Modificati punti A.2, A.2.1
2	11.04.2016	Modificati punti A.2, A.2.1, A.3, A.5, A.6, A.7, A.8
3	26.04.2018	Modificati punti A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7
4	24.09.2021	Revisione generale della Parte Speciale
5	15.02.2023	Modificati punti A.2, A.5, A.6, A.7, A.8. Eliminato punto A.9

A.1 Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

A.1.1 Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto per **Pubblica Amministrazione** si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "*funzione pubblica*" o un "*pubblico servizio*".

Una definizione di Pubblica Amministrazione, e dei soggetti in essa ricompresi, può essere ricavata nelle indicazioni contenute nella Relazione ministeriale al codice penale, nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche che è annualmente pubblicato dall'ISTAT.

In tale categoria sono ricomprese, a mero titolo esemplificativo:

- lo Stato e tutte le sue amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Agenzie fiscali ecc.);
- organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- Regioni, Provincie, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituti educativi e istituzioni universitarie;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Agenzie ed enti regionali del lavoro, Centri per l'impiego, Ispettorato del lavoro;
- enti produttori di servizi economici (ad es. INVITALIA, ANAS S.p.a., ANPAL Servizi S.p.a. ecc.);
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. INPS, INAIL, Ordini e Collegi Professionali e Relative Federazioni, Consigli e Collegi Nazionali ecc.);
- Autorità amministrative indipendenti (ad es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Garante per la protezione dei dati personali ecc.);
- le amministrazioni, le aziende e gli enti statali e locali del Servizio sanitario ed aziende ed enti di supporto;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie governative disciplinate dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (ad es. l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ecc.);

- Autorità di sistema portuale;
- Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette;
- altre amministrazioni locali, musei, fondazioni, società o consorzi cui è riconosciuta personalità di diritto pubblico.

Tuttavia, possono verificarsi situazioni in cui manchi una definizione normativa sull'appartenenza di un ente alla Pubblica Amministrazione e non sempre, in tal caso, giurisprudenza e dottrina hanno fornito una interpretazione univoca a questo riguardo.

Pertanto, per garantire una maggiore tutela della Società contro la commissione dei reati contenuti in questa parte speciale, si ritiene opportuno accogliere una interpretazione estensiva dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

I criteri in base ai quali valutare la natura pubblica di un ente riguardano la concreta natura, attività e funzione attribuite al soggetto con cui la Società entra in contatto, quali, a mero titolo esemplificativo:

- il controllo o la gestione dell'attività dell'ente in modo maggioritario da parte dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico (ad es. mediante la presenza di componenti in organismi di amministrazione o vigilanza in misura non inferiore alla metà del totale);
- il finanziamento dell'ente da parte dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico (ad es. mediante una partecipazione esclusiva o maggioritaria al capitale azionario dell'ente);
- la titolarità in capo all'ente di concessioni, diritti speciali o esclusivi (ad es. un ente sottoposto alla normativa relativa agli appalti pubblici);
- l'esecuzione di attività connesse ad interessi pubblici (ad es. in ambito sanitario, protezione civile, smaltimento rifiuti, dogane, trasporti pubblici, poste e telecomunicazioni, istruzione pubblica ecc.).

Ciò detto è importante evidenziare due particolari aspetti relativi all'applicazione del Decreto.

Il primo riguarda l'estensione del concetto di Pubblica Amministrazione anche agli organi appartenenti all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico.

Il secondo aspetto riguarda la qualificazione giuridica del soggetto che è coinvolto nei Reati presupposto della presente Parte speciale. Infatti, non una qualsiasi persona fisica che appartiene alla Pubblica Amministrazione può eseguire i reati elencati agli artt. 24 e 25 del Decreto ma esclusivamente i soggetti qualificabili come pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. e incaricato di un pubblico servizio ex art. 358 c.p.

A.1.2 Funzione pubblica e pubblico ufficiale

L'art. 357 c.p. definisce "*pubblico ufficiale*" colui che "*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*". Il secondo comma precisa che "*agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autorizzativi e certificativi*"

I pubblici poteri indicati nell'art. 357 c.p. sono quindi:

- **potere legislativo** che consiste nell'attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge.

  Esempi di pubblici ufficiali in tale ambito sono coloro che, a livello nazionale o comunitario, producono leggi o atti aventi forza di legge, quali i membri del Parlamento, del Governo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, i Sindaci, i membri della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo ecc.

- **potere giudiziario** che consiste nell'applicazione e interpretazione della normativa e la realizzazione della giustizia da applicare al caso concreto.

  Esempi di pubblici ufficiali in tale ambito sono i giudici ordinari o onorari, civili o penali o amministrativi, i pubblici ministeri, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici e periti, privati che siano delegati dall'Autorità Giudiziaria a compiere atti giurisdizionali o di amministrazione giudiziaria (ad es. curatori o liquidatori fallimentari, custodi giudiziari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, commissari straordinari ecc.), membri della giustizia amministrativa, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei conti europea ecc.;

- **potere amministrativo** che si esplica mediante i poteri deliberativi, autoritativi e certificativi della Pubblica Amministrazione.

  - **potere deliberativo** è caratterizzato "*dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione*".

    Esempi di pubblici ufficiali in tale ambito sono i dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad es. funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di Organismi sopranazionali sanitari, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni), i soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato (ad es. i membri di una commissioni aggiudicatrice di un bando, componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali ecc.), docenti universitari e assistenti universitari, i membri delle Authorities, dell'Antitrust e delle Camere di Commercio, persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee assimilabili a pubblici ufficiali ecc.

- **potere autoritativo** è quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.

  Esempi di pubblici ufficiali in tale ambito sono coloro che appartengono alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Municipale o i soggetti che appartengono ad uffici che rilasciano concessioni ai privati.

- **potere certificativo** è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

  Esempi di pubblici ufficiali in tale ambito sono i dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa, i notai, segretari comunali ecc.

A.1.3 Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

L'art. 358 c.p. definisce "*persona incaricata di un pubblico servizio*" colui che "*a qualunque titolo presta un pubblico servizio*".

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per pubblico servizio si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica;
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali ecc.).

Pertanto, tale qualifica può essere ricoperta anche da un soggetto privato, non necessariamente inserito all'interno di una struttura pubblica ma che per conto della Pubblica Amministrazione esegua attività disciplinate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi senza l'esercizio dei poteri tipici del Pubblico Ufficiale. Ciò che rileva è la natura pubblicistica dell'attività che in concreto esegue.

L'incaricato di un pubblico servizio esercita un potere discrezionale che implica lo svolgimento di mansioni "intellettuali" e con esclusione di mere attività di ordine o materiali (ad es. mera esecuzione di ordini altrui).

Esempi di incaricato di pubblico servizio sono:

- i dipendenti dello Stato, Regioni, Province, Comuni e delle istituzioni dell'Unioni europea, che non siano Pubblici Ufficiali e non svolgano mansioni d'ordine o di opera meramente materiale;
- i dipendenti di imprese municipalizzate;
- gli esattori di società concessionarie di servizi pubblici;
- le guardie particolari giurate.

Pertanto, un soggetto riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio se l'attività che in concreto esercita è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.

Non hanno rilevanza:

- la forma giuridica dell'ente cui il soggetto appartiene;
- la costituzione dell'ente in conformità a norme di diritto pubblico;
- lo svolgimento dell'attività dell'ente in regime di monopolio;
- il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro.

Inoltre, nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni riveste la qualifica di:

- Pubblico Ufficiale il soggetto che in concreto esegua una mansione espressione di un potere e di una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa mediante poteri deliberativi, autoritativi o certificativi;
- Incaricato di pubblico servizio il soggetto che, a prescindere dalla natura giuridica dell'ente di cui fa parte, esegue funzioni che consistono nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale, senza l'esercizio di poteri tipici della pubblica funzione e non eseguendo una mera attività materiale.

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), in riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, è necessario includere nella definizione di "funzionario pubblico" tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell'Unione europea, negli Stati membri o nei paesi terzi ovvero persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi o beni dell'U.E., quali contraenti coinvolti nella gestione di tali fondi o beni.

A.2 La tipologia di reati elencati agli artt. 24 e 25 del Decreto

Per quanto riguarda la presente Parte speciale, si provvede qui di seguito a fornire un elenco dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n.

231/2001) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020]
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 4/2022, convertito dalla L. n. 25/2022] Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 4/2022, convertito dalla L. n. 25/2022] Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020] Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 4/2022, convertito dalla L. n. 25/2022] Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*ter* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 150/2022] Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020]
Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 69/2015] Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 3/2019] Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 69/2015] Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010] Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 69/2015] Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020] Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. 156/2022] Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. 3/2019] Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi

finanziari dell'Unione europea [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 76/2020]

A.3 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente per i reati elencati agli artt. 24 e 25 del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)	– FINO A 500 QUOTE – IN CASO DI PROFITTO DI RILEVANTE ENTITA' DELL'ENTE O DI DANNO DI PARTICOLARE GRAVITA' DA 200 A 600 QUOTE	– DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA P.A., SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO – ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI ED EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI – DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI DURATA DELLE SANZIONI: DA 3 A 24 MESI
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-*ter* c.p.)		
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.)		
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)		
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*ter* c.p.)		
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]		
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) anche quando il reato è commesso dal corruttore (art. 321 c.p.)	– FINO A 200 QUOTE	NON SI APPLICANO SANZIONI INTERDITTIVE
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., commi 1 e 3)		
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)		
Peculato (art. 314 c.p., comma 1) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea		

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea		
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea		
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) anche quando il reato è commesso dal corruttore (art. 321 c.p.)	– DA 200 A 600 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: – INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ – SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO – DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO – ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI – DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI DURATA DELLE SANZIONI: – NON INFERIORE A 4 ANNI E NON SUPERIORE A 7 ANNI SE IL REATO E' COMMESSO DA PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE DELL'ENTE O DI UNA SUA UNITÀ ORGANIZZATIVA DOTATA DI AUTONOMIA FINANZIARIA E FUNZIONALE NONCHÉ DA PERSONE CHE ESERCITANO, ANCHE DI FATTO, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLO STESSO (C.D. APICALI) – NON INFERIORE A 2 ANNI E NON SUPERIORE A 4 ANNI SE IL REATO E' COMMESSO DA PERSONE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE O ALLA VIGILANZA DI SOGGETTI APICALI
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., comma 1) anche quando il reato è commesso dal corruttore (art. 321 c.p.)		
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., commi 2 e 4)		
Concussione (art. 317 c.p.)	– DA 300 A 800 QUOTE	
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) aggravato dalle circostanze indicate all'art. 319-bis c.p. quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, anche quando il reato è commesso dal corruttore (art. 321 c.p.)		
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., comma 2) anche quando il reato è commesso dal corruttore (art. 321 c.p.)		
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)		

Le sanzioni pecuniarie previste all'art. 25 del Decreto si applicano all'ente anche quando i delitti in esso descritti sono stati commessi dalle persone indicate negli art. 320 c.p. (incaricato di pubblico servizio) e 322-*bis* c.p. (funzionari pubblici dell'Unione europea o organizzazioni internazionali)

Inoltre, è disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato e, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva, la pubblicazione della sentenza di condanna.

A.4 Descrizione dei reati applicabili alla Società

In considerazione dell'attività imprenditoriale eseguita dalla Società, si ritiene che non possa essere coinvolta nelle seguenti tipologie di reato:

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898)

Questa fattispecie punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tale fattispecie di reato è totalmente estranea all'attività di imprese esercitata dalla Società.

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)

Incorre in tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il reato è stato inserito tra i reati presupposto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, tuttavia è applicabile solo quando la condotta criminosa offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il reato si ritiene di improbabile applicazione anche in via concorsuale in considerazione della difficoltà di ledere interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

In questo caso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio è punito quando, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

In questa forma di peculato è necessario che l'errore del privato non sia stato indotto dal funzionario ma sia un errore non forzato nè procurato dolosamente altrimenti ricorrerebbe la fattispecie della concussione ex art. 317 c.p.

Il reato è stato inserito tra i reati presupposto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, tuttavia è applicabile solo quando la condotta criminosa offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il reato si ritiene di improbabile applicazione anche in via concorsuale in considerazione della difficoltà di ledere interessi finanziari dell'Unione europea.

Qui di seguito si fornisce una breve descrizione dei reati che potenzialmente possono essere compiuti da soggetti riconducibili alla Società:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

Realizza tale reato qualsiasi soggetto estraneo alla P.A. che, a seguito della ricezione di finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati, contributi o altre agevolazioni dello stesso tipo da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dall'Unione europea, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-*ter* c.p.)
Realizza tale reato chiunque, senza averne diritto, ottenga per sé o per altri contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute.

A differenza del reato di malversazione in questo caso l'illecito si configura nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, a prescindere dal tipo di utilizzo dell'erogazione ricevuta.

Inoltre, tale reato si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.).

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
Tale tipologia di truffa si realizza quando un qualsiasi soggetto per realizzare un ingiusto profitto, ponga in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro ente pubblico o all'Unione europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
Se la condotta descritta all'art. 640 c.p. è realizzata per ottenere indebitamente contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi dai medesimi soggetti, si realizza tale reato.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-*ter* c.p.)
Si realizza tale reato mediante l'alterazione del funzionamento o la manipolazione dei dati di un sistema informatico (ad es. computer, server, modem, database ecc.) o telematico (ad es. sistemi che integrano informatica e telecomunicazioni ecc.), conseguendo per sé o per altri un ingiusto profitto e arrecando un danno allo Stato o ad un altro ente pubblico o all'Unione europea.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
Realizza tale reato chiunque nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi derivanti da contratti stipulati con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità commette atti qualificabili come frode.

Non è necessario che l'autore del reato esegua specifici raggiri o che la prestazione abbia vizi occulti tali da ingannare il committente ma è sufficiente la malafede dolosa in esecuzione del contratto pubblico di fornitura in difformità a quanto pattuito con la Pubblica amministrazione.

Questo illecito penale è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto a seguito dell'emanazione del D.Lgs. del 14 luglio 2020 n.75, attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF).

Concussione (art. 317 c.p.)
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa taluno a procurare a sé o ad altri, nell'immediato o con promessa per il futuro, denaro o altre utilità non dovutegli.

In questo caso, tenuto conto del fatto che il reato può essere compiuto solo da chi esercita una pubblica funzione, la responsabilità dell'ente per il reato di concussione può aversi solo a titolo di concorso tra il soggetto apicale o sottoposto (che agisce nell'interesse o a vantaggio dell'ente) con il pubblico funzionario che eserciterà la condotta delittuosa.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Incorre nelle diverse forme di corruzione il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) che indebitamente riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, per sé o per un terzo, in alternativa per:

- esercitare le sue funzioni o i suoi poteri (art. 318 c.p.);
- omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per averlo già omesso o ritardato (art. 319 c.p.);
- compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).

Si ha un aumento della pena (art. 319-*bis* c.p.) se la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio o la condotta omissiva ha per oggetto:

- il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni;
- la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene;

- il pagamento o il rimborso di tributi.

Si realizza il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) se le condotte corruttive indicate agli artt. 318 o 319 c.p. sono commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In conformità all'art. 320 c.p. in tutte le condotte corruttive suindicate incorre in responsabilità penale anche il corruttore, vale a dire qualsiasi soggetto che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio.

Infine, si realizza il reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) sia quando il corruttore offra denaro o altra utilità ma il funzionario pubblico non accetti la proposta illecita, sia quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una dazione di denaro o altra utilità per eseguire le condotte indicate agli artt. 318 o 319 c.p.

Da quanto esposto è evidente come il reato di corruzione si differenzi dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*)
La disposizione in esame prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Inoltre, rispetto alla sua prima formulazione, la L. 190/2012 ha introdotto la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità, prevedendo poi un aggravio della pena nei suoi confronti - secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 75/2020 - quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

In riferimento alla condotta dell'induzione, comportamento che distingue il reato da altre fattispecie, la giurisprudenza riconosce una libertà di forma, potendo consistere in qualsiasi attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o in atti ingannatori, tale da determinare nel privato una consapevole ed indebita dazione o promessa.

Nel reato di truffa (art. 640 c.p.) la condotta ingannevole del funzionario pubblico induce il privato a ritenere che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità sia un obbligo nei suoi confronti.

In questo caso, invece, la condotta ingannatoria del funzionario pubblico fa credere al privato che esista una situazione di convenienza che lo porti ad eseguire o promettere la dazione di denaro o altra utilità. Il privato, in questo caso non si sente costretto ma, mediante una pressione morale o un inganno, esegue la sua condotta.

A differenza del reato di concussione (art. 317 c.p.) in cui il funzionario pubblico, mediante violenza o minaccia, costringe il privato a promettere o a dare denaro o altra utilità, nel reato di induzione

indebita il privato, sebbene sottoposto ad una attività di persuasione o suggestione, è consapevole dell'illiceità della sua condotta e comunque la adotta per conseguire un tornaconto personale.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Si realizza tale reato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Il reato è stato inserito tra i reati presupposto a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, tuttavia è applicabile solo quando la condotta criminosa offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Seppure con una bassa probabilità di realizzazione, si ritiene corretto inserire il reato tra quelli che in astratto possono essere compiuti dalla Società, limitando tale possibilità ai soli casi di concorso di persone nel reato, vale a dire nell'ipotesi in cui un soggetto apicale concorra con un pubblico funzionario nell'integrare la condotta prevista dall'art. 323 c.p., recando un danno alle entrate, alle spese o ai beni dell'Unione europea o delle istituzioni che la compongono.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

La fattispecie estende l'applicazione dei reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio anche quando la condotta criminosa sia compiuta o coinvolga membri delle Corti internazionali o organi dell'Unione europea, assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali, funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri o soggetti che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea.

Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

Realizza tale reato chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato ricorre al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione previsti dagli artt. 318, 319, 319-*ter* e 322-*bis* c.p.

La legge punisce, oltre che il mediatore (1° comma), anche il soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° comma), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno.

La dazione o alla promessa di denaro o altra utilità costituiscono il pagamento della mediazione per far compiere al pubblico funzionario sia un atto proprio del suo ufficio ma anche compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per ometterlo o ritardarlo.

A.5 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati agli artt. 24 e 25 del Decreto

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio; pertanto, le aree della Società interessate dal rischio del compimento di tali reati sono molteplici.

Le principali aree in cui si eseguono attività a rischio di reato sono le seguenti:

- Organo Amministrativo;
- Ufficio antiriciclaggio;
- Ufficio legale;
- Servizio prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- Ufficio gare e appalti;
- Ufficio risorse umane;
- Ufficio amministrazione, finanza e controllo;
- Gestione operativa e commerciale di filiale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.6 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo a coloro che operano nelle aree aziendali indicate in precedenza.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.7 Protocolli generali di condotta

La presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari di:

1. osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima integrità, correttezza e trasparenza;
3. instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di integrità, correttezza e trasparenza, in modo da garantire il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
4. selezionare Consulenti e Partners in base a:
    i. possesso di caratteristiche tecnico-professionali (ad es. autorizzazioni previste dalla normativa per eseguire il servizio), gestionali, solidità economico-finanziaria e rispetto di requisiti di onorabilità e etico/morali (ad es. autocertificazione antimafia, rispetto della disciplina sui diritti umani etc.), *rating* di legalità, iscrizione nelle *white list* prefettizie etc.;
    ii. acquisizione di una dichiarazione, o sottoscrizione di una clausola contrattuale, con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati elencati nel Decreto, con particolare riferimento a quelli della presente Parte speciale;
5. stipulare per iscritto, ove di loro competenza, gli incarichi affidati a Consulenti e Partners, nonché eventuali accordi di associazione, specificando con attenzione tutte le condizioni del contratto o dell'accordo di associazione, con particolare riferimento al compenso pattuito o alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e sottoponendoli, per quanto di loro competenza, alla verifica dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Gare;
6. inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Consulenti e Partners o negli accordi di associazione una clausola che li vincoli all'obbligo del rispetto della normativa della presente Parte speciale, del Modello 231 e del Codice di Condotta adottati dalla Società, e delle procedure aziendali, prevedendo la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione o in caso di loro condanna o coinvolgimento in relativi procedimenti penali;
7. agire, ove loro conferita, nei limiti e nel rispetto della loro delega/procura qualora siano i soggetti deputati a rappresentare la Società nei confronti della P.A. in ogni tipologia di contatto (ad es. stipula del contratto, partecipazione a verifiche ispezioni, richiesta di specifica documentazione etc.);
8. eseguire, ove di loro competenza ed in particolare da parte di coloro che svolgono una funzione di supervisione, controlli sulla regolarità dei pagamenti compiuti e dei flussi finanziari

aziendali (ad esempio corrispondenza tra pagamenti eseguiti e prestazioni ricevute dai Partners e Consulenti, pagamenti a titolo di imposte o in favore di enti previdenziali, pagamenti di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, operazioni economiche infragruppo etc.) e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

9. archiviare le comunicazioni effettuate con i soggetti appartenenti alla P.A. tramite conservazione della posta elettronica ordinaria e certificata oppure tramite i portali dedicati alla Pubblica Amministrazione;
10. rispettare, ove di loro competenza, i principi di correttezza e trasparenza nell'esecuzione dell'attività di selezione, assunzione e formazione dei dipendenti, secondo criteri di merito e professionalità, archiviando la relativa documentazione (ad es. lettera di assunzione, attestati di formazione, documenti che indicano le motivazioni a supporto della scelta/esclusione dei candidati etc.);
11. partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;
12. dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:
    i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;
    ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale
13. dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'Ufficio Legale della:
    i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
    ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;
    iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

1. tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo;
2. realizzare condotte che determinano situazioni di conflitto di interessi nei confronti di terzi o della P.A., in particolare in caso di partecipazione a bandi e/o gare di appalto;
3. determinare situazioni che consapevolmente possano indurre in errore la P.A.;
4. accordare o promettere denaro o altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione di familiari etc.) in favore di soggetti appartenenti alla P.A. che possano determinare benefici di qualsiasi tipo per la Società o, comunque, orientare le loro valutazioni, o indurre indebitamente altri Destinatari o terzi a farlo;
5. promettere o eseguire pagamenti in favore della P.A. per finalità e obblighi diversi da quelli di legge;
6. eseguire pagamenti in favore della P.A. da parte di personale non munito di apposita delega/procura, o che non siano tracciabili e ricostruibili mediante idonea documentazione;
7. chiedere o sollecitare, per sé o per altri, elargizioni in denaro o vantaggi di qualsiasi altra natura, anche di modico valore, nei confronti di soggetti appartenenti alla P.A. o di terzi, tantomeno per compiere o aver compiuto un'attività del proprio ufficio. In ogni caso è consentito occasionalmente ricevere omaggi non richiesti o sollecitati, nel rispetto delle normali pratiche commerciali e di cortesia (ad es. in occasione di feste), purché non eccedano il valore di euro 150 in forma cumulata annuale. Qualora il Destinatario non sia certo che il regalo ricevuto rientri in tale soglia è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di Corpo Vigili Giurati S.p.A. in materia. Rimane fermo il divieto di accettare regali sotto forma di somme di denaro per qualunque importo;
8. distribuire o promettere omaggi e regali, direttamente o indirettamente, sia a soggetti pubblici che privati, al fine di acquisire trattamenti di illecito favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o comunque al di fuori di quanto previsto dalla prassi societaria e dalle normali pratiche commerciali o di cortesia, eccedendo, in ogni caso, la necessaria esiguità del loro valore, vale a dire che superino il prezzo di euro 150 in forma cumulata annuale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi/offerte/donazioni/sovvenzioni che superino il valore di euro 150 in forma cumulata annuale devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo. Rimane fermo il divieto di elargire regali sotto forma di somme di denaro per qualunque importo;
9. offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti o tenere comportamenti tali da sollecitare, influenzare o ingannare i Destinatari o qualsiasi altra figura aziendale in modo da condizionare o alterare le loro attività o fargli compiere od omettere un atto contrario ai doveri del loro ufficio;

10. promettere, rendere disponibili o diffondere documenti o informazioni riservati della Società;
11. sostenere spese di rappresentanza per finalità diverse da quelle promozionali e di pubbliche relazioni della Società, senza la necessaria documentazione giustificativa e in violazione della normativa che le regolamenta;
12. presentare dichiarazioni o documenti falsi o contraffatti o omettere informazioni dovute ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti, vantaggi di qualsiasi tipo o per evitare di incorrere in sanzioni di qualsiasi natura;
13. assegnare le somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
14. effettuare compensi o prestazioni di qualsiasi tipo in favore di Partners e Consulenti in assenza di adeguata motivazione riconducibile al rapporto contrattuale stipulato con gli stessi ed alle prassi vigenti in ambito locale;
15. eseguire pagamenti in contanti o in natura in favore di Partners e Consulenti;
16. tenere comportamenti o omettere azioni che si è tenuti a compiere in modo da ostacolare eventuali indagini o iniziative di vigilanza e controllo di organi sociali o Autorità finalizzate a rilevare e contrastare le condotte illecite relative ai reati della presente Parte speciale.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nelle altre Parti speciali per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

A.8 Procedure specifiche

Corpo Vigili Giurati SpA si è dotata di specifiche procedure interne relative a:

a) selezione e qualificazione dei Partners, compresi coloro scelti per la costituzione di ATI;
b) esecuzione degli acquisti;
c) gestione delle gare di appalto.

In riferimento alla procedura gare di appalto si evidenzia che:

1. i ruoli e i compiti delle funzioni aziendali coinvolte nella predisposizione della documentazione per la partecipazione a bandi e/o gare di appalto che coinvolgono la P.A., così come la gestione della loro aggiudicazione e stipula del contratto, sono chiaramente definiti nelle varie fasi del rapporto con la P.A.;
2. la documentazione necessaria per la partecipazione a bandi/gare promossi dalla P.A. e ogni atto successivo alla sua eventuale aggiudicazione, compresa l'attività di rendicontazione prodotta dalla Società, è archiviata all'interno di un apposito fascicolo a cura del personale incaricato;

3. in caso di partecipazione ad incontri ufficiali con la P.A. relativi all'aggiudicazione di un appalto pubblico, i soggetti partecipanti della Società sono muniti di apposita delega/procura.

I Destinatari, nei limiti delle attività e mansioni di loro competenza, sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure suindicate.

A.9 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di reati contro Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il sistema delle deleghe e procure aziendali e il rispetto dell'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato elencate negli artt. 24 e 25 del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati negli artt. 24 e 25 del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato, o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "B"

Reati societari

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma:	Firma:
Rev.	Data	Descrizione
0	28.12.2009	Prima emissione
1	06.02.2014	Modificato par. B.1
2	11.04.2016	Modificati paragrafi B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6
3	26.04.2018	Modificati paragrafi B.1, B.4, B.6
4	24.09.2021	Revisione generale di tutta la Parte Speciale
5	15.02.2023	Revisione generale di tutta la Parte Speciale

B.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*ter* del Decreto

Per quanto concerne la presente Parte speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-*ter* del Decreto.

Reati societari (Art. 25-*ter*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n.38/2017]
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 69/2015]
Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 69/2015]
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato da ultimo dalla L n. 69/2015]
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 39/2010]
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 61/2002]
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 61/2002]
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 61/2002]
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 61/2002]
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 303/2006]
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 6/2003]
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 61/2002]
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 3/2019]
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c., comma 1) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 3/2019]
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 61/2002]
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 62/2005]
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 180/2015]

Il D.Lgs. n. 61/2002 ha previsto l'inserimento nel Decreto di specifiche sanzioni a carico dell'ente "*in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse o a vantaggio della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica*".

Nel corso del tempo la normativa, oltre a integrare le originarie fattispecie di reato, in alcuni casi ha previsto un aumento della pena.

I reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza".

B.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente per i reati elencati all'art. 25-*ter* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	DA 200 A 400 QUOTE	Non si applicano sanzioni interdittive
Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)	DA 100 A 200 QUOTE	
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	DA 400 A 600 QUOTE	
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	DA 400 A 800 QUOTE	
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	DA 200 A 360 QUOTE	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	DA 200 A 260 QUOTE	
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	DA 200 A 360 QUOTE	
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	DA 300 A 660 QUOTE	
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	DA 400 A 1000 QUOTE	

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	DA 200 A 360 QUOTE	
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	DA 300 A 660 QUOTE	
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	DA 300 A 660 QUOTE	
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	DA 400 A 1000 QUOTE	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	DA 400 A 800 QUOTE	
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3)	DA 400 A 600 QUOTE	Si applicano tutte le sanzioni interdittive: – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi Durata della sanzione: – da tre mesi a due anni
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c., comma 1)	DA 200 A 400 QUOTE	

Ai sensi dell'art. 25-*ter*, ultimo comma, del Decreto, se, in seguito alla commissione dei reati societari sopra descritti, "*l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo*".

Inoltre, è disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato e, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva, la pubblicazione della sentenza di condanna.

B.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

Tenuto che la Società non ha titoli quotati in un mercato regolamentato o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 T.U.F. nè è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia in conformità al D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), della Consob o dell'Isvap, si ritiene che la Società non possa essere coinvolta nei seguenti reati:

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.).

Di seguito si riportano i reati che potenzialmente possono essere compiuti da soggetti riconducibili alla Società:

<u>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</u>
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

<u>Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)</u>
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

<u>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</u>
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

<u>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</u>

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno

a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c., comma 1)
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

B.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*ter* del Decreto

Sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, le attività di Corpo Vigili Giurati SpA ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente Parte speciale riguardano la:

- predisposizione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla normativa;
- gestione delle operazioni societarie;
- gestione del rapporto con il Collegio Sindacale;
- gestione dei rapporti con i fornitori ed i clienti.

Pertanto, le aree aziendali maggiormente coinvolte sono le seguenti:

- Organo Amministrativo;
- Ufficio amministrazione, finanza e controllo;
- Collegio Sindacale;
- Ufficio legale;
- Credit Manager;
- Controllo organizzazione e procedure;
- Gestione Acquisti;
- Gestione operativa e commerciale di filiale.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Inoltre, le attività di controllo eseguite dalla società di revisione e certificazione del bilancio cui la Società è sottoposta contribuiscono alla prevenzione della commissione dei reati elencati nella presente Parte speciale.

B.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo a coloro che operano nelle aree aziendali indicate in precedenza.

Per quanto concerne gli amministratori, i direttori generali, i procuratori, i responsabili di funzione, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

B.6 Protocolli generali di condotta

La presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo** a carico dei Destinatari di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, al fine di:

1. fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari e ai loro emittenti;
3. tutelare l'integrità ed effettività del capitale;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. rispettare i ruoli ed i compiti assegnati dalla Società nella gestione delle operazioni societarie, nei limiti di eventuali procure/deleghe assegnate;
6. segnalare senza ritardo agli Organi Sociali ogni operazione della Società che coinvolga un interesse proprio o per conto di terzi, specificandone tutti gli elementi che lo identificano;
7. effettuare con tempestività e correttezza l'invio di tutti i documenti, le comunicazioni, le informazioni e le segnalazioni richieste dalle Autorità di Vigilanza o previsti dalla legge o dai regolamenti interni, assicurandone la veridicità ed attendibilità in conformità alla normativa di riferimento;

8. prestare la massima collaborazione e non ostacolare in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità competenti;
9. prevedere la partecipazione di due o più soggetti al momento del compimento di attività a rischio che prevedono il contatto con funzionari della Pubblica Amministrazione o la possibilità di compimento del reato di corruzione tra privati, nonché assicurare la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e l'archiviazione della documentazione prodotta;
10. eseguire riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza, per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del Personale CVG coinvolto;
11. partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;
12. dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:
    i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;
    ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;
13. dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'Ufficio Legale della:
    i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 25-*ter* del Decreto;
    ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;
    iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

Premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*ter* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede, in relazione alle particolari fattispecie di reato elencati in precedenza, i **seguenti divieti**:

<u>Reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.)</u>

È fatto divieto di:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Società. I soggetti incaricati di trasmettere dati e informazioni relativi al bilancio o altre comunicazioni sociali sono tenuti alla veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;

b) omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

c) eseguire le valutazioni di voci di bilancio oggetto di stima discostandosi dai criteri di valutazione normativamente fissati e dai criteri tecnici generalmente accettati;

d) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;

e) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;

f) inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore.

<u>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</u>

<u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</u>

<u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</u>

<u>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</u>

<u>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</u>

<u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</u>

È fatto divieto di:

a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;

b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge;

d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

e) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;

f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

È fatto divieto di:

a) predisporre, da parte dell'Amministratore, una documentazione falsa o comunque alterata ai fini di influenzare la deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

È fatto divieto di:

a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

È fatto divieto di:

a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (price sensitivity);

b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

È fatto divieto di:

a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche (ad es. rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici, mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti etc.).

B.7 Procedure specifiche

B.7.1 Bilanci e altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione è elaborata in conformità alla normativa vigente e secondo criteri aziendali che prevedono:

a) la veridicità e correttezza di tutta la documentazione contabile e di quella necessaria alla redazione del bilancio;

b) la chiarezza dei dati e delle notizie che il Personale CVG ed i Consulenti coinvolti devono fornire in relazione alle comunicazioni prescritte, ai criteri per la loro elaborazione, nonché alla tempistica per la loro consegna;

c) la trasmissione dei dati e delle informazioni all'Ufficio amministrazione, finanza e controllo, attraverso il sistema informatico, in modo da assicurare la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti coinvolti nelle relative attività;

d) la corretta archiviazione della documentazione societaria;

e) la formazione e l'aggiornamento di tutto il Personale CVG ed i Consulenti coinvolti nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;

f) l'obbligo per il Personale CVG ed i Consulenti coinvolti nell'elaborazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;

g) la tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'ODV della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo;

h) almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, inerente all'approvazione del bilancio;

i) la comunicazione all'OdV in ordine al conferimento di incarichi alla società di revisione diversi da quello relativo alla certificazione del bilancio.

B.7.2 Prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi è effettuata sulla base dei seguenti principi:

a) verifica della correttezza dei dati o delle informazioni;

b) ove tale verifica non sia possibile in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne, acquisizione di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;

c) individuazione del responsabile del prospetto informativo;

d) vigilanza sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione all'attività di valutazione del contributo degli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto;

B.7.3 Tutela del capitale sociale
Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente e dei criteri aziendali, che prevedono:

a) il parere obbligatorio dell'Amministratore Delegato, e l'inoltro al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

b) l'integrazione delle procedure e politiche aziendali interne con disposizioni relative all'osservanza della normativa societaria;

B.7.4 Regolare funzionamento della Società
Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli Organi Sociali e della società di revisione sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

a) trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi legge;

b) messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutta la documentazione necessaria per le sue verifiche periodiche in relazione alla gestione della Società.

B.7.5 Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
La Parte speciale A del Modello 231 è dedicata a prevenire eventuali reati compiuti nel corso dei rapporti tenuti con la P.A. (al cui interno hanno un ruolo preminente i reati di corruzione) e Corpo Vigili Giurati SpA adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati di corruttela espresse nel Codice di Condotta vigente.

Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione del compimento da parte dei Destinatari dei reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c., comma 1) è fatto divieto di:

a) imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa possa essere realizzata, esclusivamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice di Condotta o violando le procedure del Modello 231 applicabili e le normative vigenti;

b) ricevere, pretendere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:

   i. eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia - secondo i precetti indicati nella Parte speciale A;

   ii. siano comunque suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso

direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;

c) corrispondere "facilitation payments", ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;

d) utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della presente Parte speciale;

e) sottoscrivere contratti superiori all'eventuale valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dall'Amministratore Delegato.

Inoltre, nella negoziazione e stipula di contratti con i Partners e i Consulenti, in considerazione dell'oggetto del contratto, oltre ad adempiere ai precetti e alle procedure indicati nelle Parti speciali A, D e I, è necessario:

a) stabilire le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato;

b) prevedere clausole contrattuali standardizzate finalizzate all'osservanza del Modello 231, del Codice di condotta e di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle loro attività, e le azioni da eseguire in caso di eventuali violazioni;

c) disporre l'approvazione del contratto esclusivamente da parte dei soggetti provvisti di tale potere o debitamente autorizzati.

I Destinatari, in particolare in occasione di rapporti con soggetti terzi (ad es. società, consorzi, fondazioni, associazioni etc.), nell'esecuzione delle loro attività/mansioni, sono tenuti a:

a) redigere documenti contabili o amministrativi che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione;

b) registrare ogni operazione al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;

c) stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del management;

d) prevedere modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti dei soggetti terzi;

e) segnalare senza ritardo ai superiori gerarchici e all'Organismo di Vigilanza ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti, ricevuta da soggetti terzi ed ogni situazione di conflitto di interessi;

f) conferire incarichi di intermediazione o consulenza (ad es. agenti, procuratori, procacciatori d'affari, consulenti commerciali etc.) in base a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità

I precetti che disciplinano la selezione ed assunzione del personale sono inseriti nella Parte speciale A e H.

B.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di reati societari, in ragione della circostanza che il bilancio di Corpo Vigili Giurati S.p.A. è *certificato da una società di revisione*, sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il sistema delle deleghe e procure aziendali e il rispetto dell'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*ter* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati all'art. 25-*ter* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali, dalla società di revisione o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale;

e) ricevere ed analizzare annualmente, anche in collaborazione con il Collegio Sindacale, i report e i documenti fiscali rilevanti relativi alla presente Parte speciale (ad es. prima bozza di bilancio oggetto di approvazione da parte del CdA/bilancio consolidato, relazione delle gare di appalto in cui partecipa la Società, relazione dell'area crediti, relazione sui contenziosi che coinvolgono la Società, eventuali procedimenti di verifica della situazione economico/finanziaria della Società etc.);

f) vigilare sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Corpo Vigili Giurati S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato, o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "C"

Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma:	Firma:
Rev.	Data	Descrizione
0	28.12.2009	Prima emissione
1	29.09.2011	Modificato cap. C.3
2	06.02.2014	Modificato cap. C.7
3	11.04.2016	Modificati capp. C.1 – C.2 - C.3 – C.4
4	24.09.2021	Modificati capp. C.4 – C.5 - C.6 – C.7 - C.9
5	15.02.2023	Revisione generale di tutta la Parte Speciale

C.1 Premesse

L'entrata in vigore della L. 3 agosto 2007, n. 123, "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" ha determinato notevoli cambiamenti nel nostro sistema normativo.

Infatti, ha sia inserito l'art. 25-*septies* tra i Reati presupposto del Decreto, sia previsto la delega al Governo per l'adozione delle disposizioni necessarie al riordino e alla riforma della materia antinfortunistica all'interno dei luoghi di lavoro.

A seguito di tale delega è stato introdotto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" (di seguito "**TUS**") che, all'art. 300, ha sostituito integralmente l'art. 25-*septies* del Decreto con quello attualmente in vigore, prevedendo la seguente rubrica "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*".

Inoltre, ad ulteriore conferma del legame tra il D. Lgs. 231/01 ed il D. Lgs. 81/08 si segnala l'indicazione presente nell'art. 30 del TUS al contenuto che i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono possedere per essere conformi alle desposizioni del Decreto.

C.2 La tipologia dei reati elencati all'articolo 25-*septies* del Decreto

I reati presupposto richiamati dall'art. 25-*septies* sono i seguenti:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.);

entrambi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

È opportuno registrare come il primo comma dell'art. 25-*septies* del Decreto sanzioni con una pena maggiore l'ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica nei casi elencati all'art. 55, comma 2 del TUS (ad es. centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione o deposito di esplosivi, aziende estrattive, strutture di ricovero e cura, aziende che espongono a richi biologici, cantieri edili temporanei o mobili etc.) che sono caratterizzati da una maggiore pericolosità ma che, chiaramente, non riguardano le attività di impresa eseguite dalla Società.

C.3 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente per i reati elencati all'art. 25-*septies* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);	da 250 a 500 quote	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: • INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' • SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO • DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO • ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI • DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI DURATA DELLE SANZIONI: • DA 3 A 12 MESI IN RELAZIONE ALL'ART. 589 C.P. • NON OLTRE 6 MESI IN RELAZIONE ALL'ART. 590, COMMA 3 C.P.
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 3° co, c.p.).	fino a 250 quote	

C.4 Descrizione dei reati applicabili alla Società

Di seguito si riporta il testo dei reati oggetto di disamina nella presente Parte speciale:

<u>Omicidio colposo (art. 589 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 3/2018]</u>

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato di omicidio colposo inserito all'art. 25-*septies* si configura in presenza di un nesso causale tra la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o l'omissione di una misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori da parte di uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, da un lato, e l'evento della morte di uno o più lavoratori, dall'altro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 3/2018]

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 69/2019]

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Il reato previsto dal combinato disposto delle norme qui sopra riportate si configura nel caso in cui uno dei soggetti preposti all'applicazione e/o all'osservanza delle norme antinfortunistiche, non avendo ottemperato alle prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica o avendo omesso di adottare ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, abbia cagionato lesioni gravi o gravissime a carico di un lavoratore, purché sussista un nesso causale tra la suindicata condotta e l'evento dannoso verificatosi.

Il reato di lesioni personali colpose ricorre sia qualora la lesione riguardi l'integrità fisica, sia nel caso in cui interessi l'integrità psicologica del soggetto passivo, dal momento che, secondo l'interpretazione corrente, per lesione si intende qualunque apprezzabile alterazione, transitoria o permanente, dell'equilibrio psico-fisico di una persona.

C.5 L'elemento soggettivo nei reati colposi dell'art. 25-*septies* del Decreto

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare al lavoratore l'evento della morte o delle lesioni gravi/gravissime, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del TUS, nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

I delitti contemplati dagli artt. 589 c.p. e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella cd. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre al TUS e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di

adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Tale norma non può però intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica previste dal TUS, appare coerente concludere che l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile.

Conseguentemente, l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-*septies* del Decreto, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del TUS), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva), ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

C.6 I concetti di interesse e vantaggio nei reati colposi

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura coordinata degli artt. 5 e 25-*septies* del Decreto per comprendere come i criteri di "interesse" o "vantaggio"

(necessario presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente) possano essere estesi al compimento di reati colposi, quali quelli previsti agli artt. 589 c.p. e 590 c.p., che per loro natura sono fondati sulla mancanza di volontà dell'evento lesivo (la morte o le lesioni).

Se un soggetto compie un reato involontariamente per certo non ha alcun interesse o vantaggio nel prefiggersi e realizzare quell'evento.

Pertanto, al fine di conservare tra i Reati presupposto i delitti di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito in più sentenze i seguenti principi.

In relazione ai delitti colposi, l'interesse o vantaggio previsti dall'art. 5 del Decreto come condizione di responsansabilità dell'Ente, non si misurano sull'evento prodotto (morte o lesioni) bensì si riferiscono esclusivamente alla condotta o all'omissione tenuta dall'autore del reato (Cass. Pen. Sez. Un. 18 settembre 2014, n. 38343).

Le nozioni di "interesse" e "vantaggio", inoltre, sono tra loro differenti. A questo proposito la Cass. Pen. sent. n. 38363/2018 chiarisce come "*L'interesse è criterio soggettivo, da valutare ex ante, consistente nella proiezione finalistica che caratterizza l'agire del reo, il quale spera nel raggiungimento di un qualche profitto per l'ente come conseguenza della commissione del reato, indipendentemente dall'effettivo ottenimento di tale profitto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nell'oggettivo e concreto vantaggio derivato all'ente dall'agire del reo come conseguenza del reato.*"

In particolare, in relazione ai reati colposi di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa antinfortunistica, i due criteri sono tra loro alternativi e concorrenti.

L'interesse "*sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento*", di contro si è in presenza del criterio del vantaggio "*in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio*" (Cass. Pen. sent. n. 38363/2018).

C. 7 Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro

Di seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del TUS:

«**Lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. c.c.; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 19, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

«**Datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

«**Dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«**Preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

«**Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**» (di seguito "**RSPP**"): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

«**Addetto al servizio di prevenzione e protezione**»**:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TUS, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

«Medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del TUS, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1 del TUS, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al TUS;

«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» (di seguito "**RLS**")**:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi» (di seguito "**SPP**")**:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

«Sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

«Valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

C.8 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*septies* del Decreto

Alla luce delle norme qui sopra commentate e degli obblighi cui sia il Datore di lavoro sia i Lavoratori sono soggetti ai sensi del TUS, si è ritenuto opportuno procedere ad un esame dell'organizzazione della Società e delle modalità di gestione della sicurezza, anche avvalendosi dei professionisti che, di tale sistema, fanno parte.

A seguito del predetto esame, le attività della Società più a rischio del compimento dei reati di cui alla presente Parte speciale sono le seguenti:

1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. attività di Valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
3. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei RLS;
4. attività di Sorveglianza sanitaria;
5. attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
6. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei Lavoratori;

7. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
8. periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
9. registrazione di tutte le attività legate alla gestione della sicurezza;
10. predisposizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità al fine di garantire l'attuazione e il funzionamento delle misure stabilite dal Datore di lavoro;
11. predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la mancata attuazione delle misure indicate dal Datore di lavoro e di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione delle stesse (i provvedimenti disciplinari dovranno essere adottati conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori);
12. mantenimento nel tempo dell'idoneità delle misure adottate;
13. aggiornamento delle misure in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

C.9 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo a coloro che eseguono le attività sensibili indicate in precedenza.

Come indicato nell'organigramma aziendale, il Datore di lavoro è un componente del CDA in possesso di legale rappresentanza e delega specifica.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

C.10 Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al Datore di lavoro e ai Lavoratori

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori (che il Datore di lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c., dal TUS e da loro s.m.i.

Il Datore di lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un SPP al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di lavoro l'onere di fornire ai Lavoratori:

1. tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e le informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli Lavoratori;
2. adeguata formazione sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione. Ciò deve avvenire al momento della loro assunzione o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni e, in ogni caso, quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

C.10.1 Obblighi del Datore di lavoro non delegabili

L'art. 17 del TUS statuisce che gli obblighi non derogabili del Datore di lavoro sono:

1. elaborare e aggiornare il documento di valutazione del rischio in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza sulla salute e sicurezza sul lavoro;
2. designare il RSPP.

C.10.2 Obblighi del Datore di lavoro, dei Dirigenti e del RSPP

Gli obblighi del Datore di lavoro e dei Dirigenti sono elencati all'art. 18 del TUS.
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti il SPP prioritariamente all'interno dell'azienda.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di lavoro nell'organizzare il SPP:

1. i Lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;

2. i Lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i Lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il RSPP[1] deve:

1. assistere il Datore di lavoro nella Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori e nell'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
2. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2 del TUS e i sistemi di controllo di tali misure;
3. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
5. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS;
6. fornire ai Lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del TUS.

C.10.3 Obblighi del Preposto

In riferimento alle attività indicate all'art. 3 del TUS, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli Lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
2. verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
3. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

[1] Il RSPP deve possedere i requisiti precisati dall'art. 32 del TUS (attitudini e capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti) e deve aver frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

4. informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
6. segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
7. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del TUS.

C.10.4 Obblighi dei Lavoratori

Ciascun Lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di lavoro.

In particolare, i Lavoratori devono:

1. contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
5. segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai numeri 3 e 4, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal TUS o comunque disposti dal Medico competente.

I Lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

C.11 Protocolli generali di condotta

La presente Parte speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari di:

1. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale in merito alla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
2. evitare di attuare comportamenti che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate all'art. 25-*septies* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo;
3. in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del TUS;
4. dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:
   i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;
   ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;
5. dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV, al CDA, al RSPP, al proprio responsabile ed all'Ufficio Legale della:

i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto;

ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi (a mero titolo esemplificativo rappresentanze sindacali, clienti, fornitori, società partner, ecc.) che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, allegando ogni documentazione relativa.

C.12 L'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, Corpo Vigili Giurati S.p.A. si avvale di un SPP interno composto da un Responsabile (già dipendente della Società), in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TUS.

Il Datore di lavoro si avvale altresì di un consulente esterno, in possesso dei requisiti e delle capacità professionali di cui all'art. 32 del TUS, specializzato in materia di assistenza sui temi della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il consulente è incaricato di curare la preparazione agli audit di sistema nonché di proporre azioni correttive e di miglioramento agli esiti delle attività di verifica.

Il Datore di lavoro ha quindi nominato, data la presenza di più unità produttive, più Medici competenti specializzati in medicina del lavoro per l'adempimento delle prescrizioni di cui agli articoli contenuti nel Titolo I, Capo III, Sezione V, ("Sorveglianza Sanitaria") del TUS. Ai sensi dell'art. 39, comma 6 del TUS, ha quindi provveduto a individuare tra essi un Medico competente con funzioni di coordinamento.

Il Datore di lavoro ha poi nominato gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza in modo da soddisfare le esigenze legate alla molteplicità dei luoghi di lavoro e dei turni di servizio.

Altresì il Datore di lavoro ha individuato e nominato i Preposti alla sicurezza in funzione sempre della molteplicità dei territori dove si effettuano le attività della Società; i Preposti hanno ricevuto la formazione adeguata e i necessari aggiornamenti.

Per ciascuna unità produttiva della Corpo Vigili Giurati SpA sono stati infine eletti/designati i RLS che hanno seguito un corso di formazione specifico in materia di salute e sicurezza la cui modalità, durata e tempi sono stabiliti all'interno del vigente CCNL.

La società applica infine un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

C.13 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Il Datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

a) l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi e dei suoi aggiornamenti;

b) le nomine dei soggetti coinvolti nel SPP e le eventuali modifiche di loro procure e/o deleghe;

c) le procedure di sicurezza adottate nell'ambito del Sistema di Gestione ISO 45001;

d) i verbali delle riunioni periodiche svolte ai sensi dell'art. 35 del TUS;

e) i verbali di non conformità formulati da enti pubblici (ad es. INAIL, ASL etc.) in relazione alle attività di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

f) i verbali/documenti relativi ad infortuni sul luogo di lavoro con prognosi superiore a 30 giorni o che rientrino tra le tipologie di reato elencate all'art. 25-*septies* del Decreto;

g) le relazioni trasmesse dal SPP al CdA relative all'attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

C.14 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, anche mediante la collaborazione con il RSPP, concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di prevenzione dei reati oggetto della presente Parte speciale sono i seguenti:

1. vigilare sul rispetto e l'effettività del sistema delle deleghe e procure aziendali e il rispetto dell'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società, in particolare provvedendo a:

    a) monitorare la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e dei suoi aggiornamenti;

b) monitorare la regolarità della nomina del RSPP, degli Addetti del SPP medesimo nonché del Medico competente e del possesso da parte dei soggetti designati dei requisiti professionali e tecnici di legge;

c) verificare l'attività del RSPP, degli Addetti del SPP medesimo nonché del Medico competente;

d) verificare l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del TUS in caso di lavori in appalto o contratto d'opera;

2. aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati della presente Parte speciale e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;
3. presentare proposte di adeguamento del sistema di organizzazione, gestione e controllo verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione all'interno della Società;
4. esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
5. acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro con cadenza semestrale all'Organo Amministrativo. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato, o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "D"

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma: Gabriella Gamberini	Firma: Gabriella Gamberini
Rev.	Data	Descrizione
0	11.04.2016	Prima emissione
1	24.09.2021	Revisione generale di tutta la Parte Speciale
2	15.02.2023	Revisione generale di tutta la Parte Speciale

D.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*octies* del Decreto

L'art. 25-*octies* del Decreto è stato ha introdotto dal D. Lgs. 21 novembre 2017, n. 231 il quale ha inserito i seguenti reati presupposto.

Le ultime modifiche al D. Lgs. 231/2007 sono state apportate sia dal D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, sia dal D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in tema di adeguata verifica della clientela.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 186/2014]
Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 195/2021] Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 195/2021] Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 195/2021] Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 195/2021]

D.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente per i reati elencati all'art. 25-*octies* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO APPLICABILE	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.)	– DA 200 A 800 QUOTE – DA 400 A 1000 QUOTE SE IL DENARO, I BENI O LE ALTRE UTILITA' PROVENGONO DA UN DELITTO CHE PREVEDE LA RECLUSIONE SUPERIORE NEL MASSIMO A 5 ANNI	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: – INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; – SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)		
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)		

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)		COMMISSIONE DELL'ILLECITO; – DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; – ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; – DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: NON OLTRE 24 MESI

D.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

Di seguito si riporta il testo delle singole fattispecie di reato:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al quale non ha in alcun modo partecipato. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Il presupposto del riciclaggio è che sia stato compiuto un delitto non colposo che abbia fruttato denaro, beni o altre utilità. L'autore del riciclaggio, non avendo partecipato in alcun modo al reato presupposto, sostituisce o trasferisce i proventi del precedente illecito o compie altre azioni al fine di occultare la loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un professionista.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da

delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

L'autore del reato, non incorrendo negli illeciti di ricettazione e riciclaggio, utilizza denaro, beni o altre utilità che provengono da un precedente delitto in attività econimiche o finanziarie. La condotta criminosa prescinde dall'obiettivo o dal risultato che l'autore si è prefissato.

Anche in questo caso la pena è aumentata se commessa da un professionista.

<u>Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.)</u>
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

Il reato è intergrato da colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e sempre che la loro destinazione non sia la mera utilizzazione o il godimento personale. La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

L'autoriciclaggio, pertanto, consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri, destinati ad essere introdotti nel mercato mediante qualsiasi forma di utilizzazione in attività economiche e/o finanziarie.

D.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*octies* del Decreto

Sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, le aree di attività di Corpo Vigili Giurati SpA ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente Parte speciale sono quelle che ineriscono:

- l'utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione (ad es. riscossione delle fatture tramite esazione, gestione della cassa etc.);
- l'esecuzione dei servizi di custodia e trattamento del contante;
- la realizzazione di investimenti;

- la pianificazione, conclusione ed esecuzione di operazioni infragruppo;
- le operazioni societarie realizzate e/o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (ad es. aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

D. 5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo a coloro che operano nelle aree aziendali indicate in precedenza.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

D. 6 Protocolli generali di condotta

La presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo** a carico dei Destinatari di:

a) osservare tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla normativa vigente in ambito contabile e fiscale, in modo da consentire la ricostruzione puntuale di ogni flusso da e verso la Società;

b) amministrare le risorse finanziarie e instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza;

c) garantire che ogni operazione economica, finanziaria o patrimoniale sia adeguatamente registrata mediante idonei supporti, in modo da permettere la successiva verificabilità delle motivazioni del procedimento e di chi lo ha autorizzato ed eseguito;

d) eseguire, in caso di costituzione di rapporti commerciali attivi o passivi, tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente, dalle procedure aziendali e dalla presente Parte speciale sulle controparti negoziali;

e) selezionare Consulenti e Partners in base a:

i. possesso di caratteristiche tecnico-professionali (ad es. autorizzazioni previste dalla normativa per eseguire il servizio), gestionali, solidità economico-finanziaria e rispetto di requisiti di onorabilità e etico/morali (ad es. autocertificazione antimafia, rispetto della disciplina sui diritti umani etc.), rating di legalità, iscrizione nelle white list prefettizie etc.;

ii. acquisizione di una dichiarazione, o sottoscrizione di una clausola contrattuale, con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati elencati nel Decreto, con particolare riferimento a quelli della presente parte speciale;

f) stipulare per iscritto, ove di loro competenza, gli incarichi affidati a Consulenti e Partners, nonché eventuali accordi di associazione, specificando con attenzione tutte le condizioni del contratto o dell'accordo di associazione, con particolare riferimento al compenso pattuito o alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e sottoponendoli, per quanto di loro competenza, alla verifica dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Gare;

g) inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Consulenti, Partners negli accordi di associazione una clausola che li vincoli all'obbligo del rispetto della normativa della presente Parte speciale, del Modello 231 e del Codice di Condotta adottati dalla Società, e delle procedure aziendali, prevedendo la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione o in caso di loro condanna o coinvolgimento in relativi procedimenti penali;

h) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;

i) dare immediata comunicazione all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

i. commissione, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) e di clienti, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

j) dare comunicazione all'OdV, al proprio responsabile ed all'Ufficio Legale della:

i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto;

ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il

relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

a) tenere comportamenti tali che, direttamente o indirettamente, da soli o in concorso con altri, possano integrare le fattispecie di reato elencate all'art. 25-*octies* del Decreto) o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo;

b) eseguire o percepire pagamenti in denaro contante, ad eccezione di somme di modico valore, entro i limiti fissati dalla legge e/o in situazioni indifferibili e non preventivabili;

c) eseguire operazioni di trasferimento del denaro per importi rilevanti mediante strumenti che garantiscono l'anonimità.

In riferimento alla modalità di gestione delle spese di rappresentanza e della distribuzione/ricezione di omaggi e regali si rinvia alle procedure indicate nella Parte speciale A. In riferimento ai rapporti con Partners e Consulenti sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nelle Parti speciali A e I.

D. 7 Procedure specifiche

D. 7.1 Poteri di spesa

I poteri di spesa vengono individuati dal CDA con apposite delibere. Nessuna funzione aziendale deve dare od eseguire disposizioni in contrasto con i poteri conferiti.

È fatto divieto di eseguire disposizioni in assenza dell'autorizzazione dei soggetti dotati di poteri di spesa.

Ogni disposizione generante un flusso finanziario deve essere tracciabile e trasparente.

D. 7.2 Modalità di circolazione delle finanze

Tutti i documenti contabili in entrata ed in uscita giustificativi di tutte le operazioni finanziarie devono essere archiviati, a prescindere dal mezzo di pagamento.

È fatto divieto di eseguire movimenti finanziari in assenza di previo documento contabile giustificativo.

D. 7.3 Controllo della gestione dei flussi finanziari

Le funzioni aziendali coinvolte devono:

a) tenere la prima nota contabile con tutte le operazioni giornaliere, specificante le causali di movimento, i soggetti titolari del rapporto, la modalità di avvenuta circolazione delle finanze;

b) tenere il foglio cassa contati dettagliato e quadrato quotidianamente;

c) tenere l'elenco dei conti correnti riferibili alla Società;

d) richiedere ed ottenere un estratto conto aggiornato degli istituti di credito concernente i conti correnti della Società;

e) effettuare la riconciliazione cassa/banca.

D. 7.4 Flussi relativi ai rapporti di consulenza

È fatto obbligo di predisporre un elenco dei contratti di consulenza, da aggiornare ad ogni variazione; per ciascun contratto devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) il contratto;

b) la modulistica prevista dal Modello 231 riferibile ai Consulenti;

c) le fatture/parcelle;

d) le coordinate di pagamento delle fatture/parcelle.

D. 7.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

In occasione di qualunque lavoro, servizio o fornitura che la Società effettui in qualità di appaltatore, subappaltatore e contraente in esecuzione di contratto pubblico (avente cioè come contraente la P.A.), Corpo Vigili Giurati SpA deve:

a) effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto pubblico su conti correnti dedicati;

b) effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto pubblico con bonifico o altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) effettuare tutti i pagamenti indicando nelle transazioni commerciali e nei pagamenti legati alla filiera il CIG (codice identificativo gara), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e/o il CUP (codice unico progetto, obbligatorio con riguardo a ogni nuovo progetto di investimento pubblico); CIG e CUP non devono necessariamente essere indicati per:

i. pagamenti di stipendi e salari;
ii. pagamenti di spese generali di cancelleria, pubblicità, utenze, affitti etc.
iii. provvista di immobilizzazioni tecniche generiche;
iv. consulenze legali, amministrative e tributarie;
v. imposte e tasse;
vi. contributi previdenziali ed assistenziali, assicurazioni e fidejussioni, gestori e fornitori di pubblici servizi;

d) non reintegrare i conti dedicati versando denaro contante;

e) comunicare alla stazione appaltante o all'impresa subappaltante:

i. gli estremi del conto dedicato;
ii. le generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi (soggetti muniti dei poteri di rappresentanza e di firma);
iii. ogni modifica relativa ai dati comunicati;

f) inserire nei contratti relativi alla commessa apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati;

g) inserire nei contratti relativi alla commessa apposita clausola risolutiva espressa in caso di transazione non avvenuta per tramite di banche o Poste Italiane SpA;

h) inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti;

i) procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale con i privati che siano inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In occasione di qualunque lavoro, servizio o fornitura eseguito dalla Società in favore di soggetti privati o in caso di pagamenti/operazioni infragruppo:

a) si applicano le regole suindicate ove compatibili;

b) nei contratti è inserito in forma scritta l'obbligo del pagamento secondo modalità che ne garantiscano la piena tracciabilità;

c) sono eseguiti controlli sulle modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie, nonchè su riconciliazioni periodiche dei conti correnti

D. 7.6 Gestione delle attività antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/07

La gestione del sistema finanziario, dei servizi di trasporto valori e di sala conta devono avvenire secondo la normativa vigente, prendendo altresì in considerazione i principi dettati dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, in "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*"

Al fine di prevenire i reati elencati all'art. 25-*octies* del Decreto occorre segnatamente adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. 231/07, secondo le modalità indicate all'interno del Regolamento Antiriciclaggio adottato dalla Società, a cui si rimanda integralmente.

D. 7.7 Modalità operative per le operazioni e i contratti infragruppo relativi alla prestazione o acquisto di servizi, prodotti, impianti o cespiti

Tutte le operazioni infragruppo e i contratti conclusi tra Corpo Vigili Giurati SpA e Partners o clienti o altre società del Gruppo CVG aventi ad oggetto la prestazione o ricezione di servizi, prodotti, impianti o cespiti dovranno essere condotti in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate (senza pregiudizio per l'applicazione di altre procedure concorrenti già adottate dalla Società).

L'Amministratore Delegato o la persona dallo stesso incaricata provvede alla valutazione di contratti od operazioni da concludersi tra la Società, Partners o clienti o le altre società del Gruppo CVG.

L'Amministratore Delegato o la persona dallo stesso incaricata procede all'esame delle caratteristiche specifiche dei servizi, prodotti, impianti o cespiti verificando:

a) l'interesse della Società alla conclusione ed esecuzione del contratto in oggetto, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei servizi da prestare o da ricevere, dei prodotti, impianti o cespiti da vendere o acquistare, anche in considerazione di quanto previsto da ogni e qualsiasi disposizione vigente in materia di gruppi societari e direzione e coordinamento di società nonché di quanto previsto dai principi contabili applicabili;

b) le finalità dei contratti o dei servizi da prestare o ricevere, da Partners, clienti e/o da soggetti infragruppo, le quali non dovranno essere né illecite, né elusive, né in contrasto con disposizioni di legge vigenti e applicabili, anche alla luce di quanto previsto dal Decreto.

Ove l'Amministratore Delegato o la persona dallo stesso incaricata dovesse ritenere che il contratto o la prestazione di servizi in esame non sia giustificabile alla luce di quanto sopra previsto e possa comunque prefigurare dei rischi di illeciti sanzionabili ai sensi del Decreto o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile, ne darà informazione al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni del caso.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla conclusione del contratto o dell'operazione di acquisto o di vendita in oggetto e, ove dovesse ritenere che la stessa sia in conflitto con quanto qui previsto, assumerà le conseguenti determinazioni.

Ove l'Amministratore Delegato o la persona dal medesimo incaricata dovesse invece valutare che la conclusione del contratto e/o la prestazione di servizi in oggetto sia giustificabile in rapporto all'interesse della Società e non prefiguri rischi di illeciti, effettuerà una valutazione circa la congruità delle condizioni economiche e/o dei prezzi dei servizi in oggetto, se del caso, previo confronto con il responsabile di funzione interessato.

In caso di servizi prestati/vendita di prodotti, impianti o cespiti a favore di controparti e/o società del Gruppo CVG il prezzo dovrà essere in ogni caso congruo e adeguato rispetto ai servizi prestati nonché remunerativo dei costi sostenuti per la prestazione dei servizi.

Al fine di verificare l'attendibilità commerciale e professionale di Partners e clienti (relativamente ai servizi di trasporto, custodia valori e contazione), i Destinatari interessati a costituire e/o gestire tali rapporti procedono a:

a) identificarli mediante acquisizione di idonee informazioni (ad es. copia dei documenti identificativi, del codice fiscale e/o della P.IVA; dati relativi all'attività economica e commerciale; dati fiscali; dati relativi a condanne penali, reati o a connesse misure di sicurezza, ove previsto);

b) confrontare i dati acquisiti con i dati presenti nelle liste antiriciclaggio e con gli indicatori di anomalia disponibili sul sito istituzionale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF);

c) valutare il rischio del compimento dei reati della presente Parte speciale da parte dei clienti sulla base dei seguenti fattori:

   i. anomalie nei rapporti continuativi o professionali instaurati;

   ii. residenza in aree geografiche ad alto rischio;

   iii. attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante;

   iv. operazioni relative a metalli preziosi o beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale;

d) in caso di contratti stipulati con persone giuridiche, accertare l'assenza di titolari occulti e/o la presenza di poteri di rappresentanza e controllo da parte di titolari effettivi;

e) aggiornare i dati dei clienti in modo da permettere una loro regolare valutazione, anche dal punto di vista giudiziario, economico e finanziario;

f) astenersi dal costituire i rapporti giuridici con i clienti o interromperli quando la Società non può adempiere agli obblighi di verifica dei dati (ad es. in caso di mancato invio di informazioni da parte del cliente);

g) verificare la regolarità dei pagamenti, controllando l'effettiva coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni;

h) segnalare alla Banca d'Italia, ove previsto dalla normativa, attività di riciclaggio compiute, tentante o sospettate di esserlo state.

Una volta che il contratto di vendita o di acquisto sia stato concluso in forma scritta, l'Amministratore Delegato e/o i responsabili di divisione interessati, verificheranno che:

a) le prestazioni oggetto del contratto di servizi siano effettivamente adempiute dalle diverse parti coinvolte secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;

b) sia conservata adeguata traccia documentale dei servizi/prodotti venduti o acquistati, a cura del responsabile della direzione interessata, con archiviazione dei relativi documenti presso la sede della Società;

c) i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo, rispettivamente, ricevuti e resi siano conformi: (i) ai servizi effettivamente resi e/o ai prodotti effettivamente acquistati o ceduti nonché (ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;

d) tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;

e) tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Ove i Destinatari dovessero rilevare che:

a) il contratto non sia adempiuto secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;

b) una o più disposizioni del presente protocollo di condotta siano state violate e/o disattese senza giustificato motivo,

valuteranno se la violazione o inosservanza del protocollo ovvero l'inadempimento del contratto di servizi, al di là dei profili civilistici, contabili o amministrativo, possa configurare un illecito o essere sintomatico di finalità illecite perseguite attraverso la conclusione del contratto di servizi medesimo ovvero attraverso l'operazione infragruppo nel cui contesto tale contratto sia stato concluso e/o eseguito. In tal caso, ne daranno informazione, a seconda dei casi, all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza per le conseguenti valutazioni e determinazioni.

D.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di reati di cui alla presente Parte speciale sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato elencate all'art. 25-*octies* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati all'art. 25-*octies* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale;

e) prendere visione di tutti i documenti concernenti i flussi finanziari e il rispetto della normativa antiriciclaggio, al fine di verificare la corrispondenza, la trasparenza e l'univocità degli stessi (compresi anticipi, sospesi, rimborsi, liberalità etc.);

f) verificare a campione l'adempimento, da parte della Società, dell'obbligo di ricostruire la causale e l'iter seguito da ogni flusso finanziario in entrata e in uscita;

g) visionare i documenti sottostanti i flussi finanziari verso i Consulenti, Partners e da e verso la P.A.;

h) acquisire elementi in ordine ai rapporti sottostanti la fatturazione;

i) visionare i contratti originanti le obbligazioni di pagamento adempiute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato, o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "E"

Reati ambientali

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma:	Firma:
Rev.	Data	Descrizione
0	11.04.2016	Prima emissione
1	24.09.2021	Modificati punti E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7
2	15.02.2023	Revisione generale di tutta la Parte Speciale

E.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*undecies* del Decreto

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01.08.2011) recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni*" ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 i c.d. reati ambientali (art. 25-*undecies*).

Successivamente, la L. 22 maggio 2015, n. 68 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" ha riformato la disciplina fino a quel momento in vigore, introducendo nel Codice penale un nuovo titolo VI-bis rubricato "*Delitti contro l'ambiente*" e apportando modifiche sia al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico Ambientale (di seguito "TUA") sia all'art. 25-*undecies* del Decreto.

Pertanto, le fattispecie di reato (suddivise per macroaree) sono le seguenti:

a) Codice Penale:

- art. 452-*bis* c.p. - "*Inquinamento ambientale*";
- art. 452-*quater* c.p. - "*Disastro ambientale*";
- art. 452-*quinquies* c.p. - "*Delitti colposi contro l'ambiente*";
- art. 452-*sexies* c.p. - "*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*";
- art. 452-*octies* c.p. - "*Circostanze aggravanti*";
- art. 452-*quaterdecies* c.p. - "*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*";
- art. 727-*bis* - "*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*";
- art. 733-*bis* - "*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*";

b) TUA:

- art. 137 - "*Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili*";
- art. 256 - "*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*";
- art. 257 - "*Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee ed omessa bonifica dei siti*";
- art. 258, comma 4 - "*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*";
- art. 259, comma 1 - "*Traffico illecito di rifiuti*";

- art. 260-*bis* - "*False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti*";
- art. 279, comma 5 - "*Sanzioni*";

c) L. 7 febbraio 1992 n. 150 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*":

- art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2, art. 3-*bis*, comma 1, art. 6, comma 4 - "*Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette*";

d) L. 28 dicembre 1993 n. 549 "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*":

- art. 3, comma 6 - "*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*";

e) D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, emesso in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:

- art. 8, comma 1 e 2 - "*Inquinamento doloso*";
- art. 9, comma 1 e 2 - "*Inquinamento colposo*".

E.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente per i reati elencati all'art. 25-*undecies* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)	DA 250 A 600 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE:

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)	DA 400 A 800 QUOTE	●INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; ● SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; ● DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ● ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: NON OLTRE 24 MESI (NON OLTRE UN ANNO PER L'ART. 452-BIS C.P.)
Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)	DA 200 A 500 QUOTE	NON SI APPLICANO SANZIONI INTERDITTIVE
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)	DA 250 A 600 QUOTE	
Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)	DA 300 A 1000 QUOTE	
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)	FINO A 250 QUOTE	
Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)	DA 150 A 250 QUOTE	

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6)	DA 150 A 500 QUOTE (SECONDO LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI REATO)	NON SI APPLICANO SANZIONI INTERDITTIVE
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137, commi 3, 5, primo periodo e 13)	DA 150 A 250 QUOTE	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256, commi 1 lett.a) e 6, primo periodo)	FINO A 250 QUOTE	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256, commi 1 lett. b), 3, primo periodo e 5)	DA 150 A 250 QUOTE	
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257, comma 1)	FINO A 250 QUOTE	
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257, comma 2)	DA 150 A 250 QUOTE	
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259, comma 1)	DA 150 A 250 QUOTE	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258, comma 4, secondo	DA 150 A 250 QUOTE	

periodo)		
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo)	DA 150 A 250 QUOTE	
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*, comma 8, secondo periodo)	DA 200 A 300 QUOTE	
Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5)	FINO A 250 QUOTE	
Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)	DA 150 A 250 QUOTE	
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od	DA 200 A 300 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: ● INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ;

aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137, commi 2, 5, secondo periodo e 11)		● SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; ● DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ● ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: NON OLTRE 6 MESI
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256, comma 3, secondo periodo)	DA 200 A 300 QUOTE	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*, comma 1 c.p.)	DA 300 A 500 QUOTE	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*, comma 2 c.p.)	DA 400 A 800 QUOTE	
Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)	DA 200 A 300 QUOTE	
Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)	FINO A 250 QUOTE	

E.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, si ritiene che tra le fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*undecies* del Decreto le uniche che possono essere commesse da soggetti riconducibili alla Società sono le seguenti:

Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

Il reato, in riferimento all'attività aziendale, potrebbe verificarsi qualora per negligenza, imperizia o imprudenza, nonché per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline si realizzasse una compromissione o un deterioramento significativo dell'aria (ad es. bruciando rifiuti) o di porzioni estese del suolo (ad es. depositando i rifiuti aziendali in zone non autorizzate).

Il rischio del compimento del reato è presente anche nell'ipotesi di cooperazione colposa con i Partners che si occupano del recupero e smaltimento dei rifiuti.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del TUA)

Relativamente a questi reati viene identificato per ciascuna filiale un referente responsabile della gestione dei rifiuti, compresi quelli pericolosi, nonché della

compilazione del registro di carico/scarico dei rifiuti e della documentazione necessaria allo smaltimento dei medesimi. Quest'attività viene svolta con il supporto di una società di consulenza esterna.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* del TUA)
Relativamente a questo reato viene identificato per ciascuna filiale un referente responsabile della gestione del sistema SISTRI. Anche quest'attività sviene svolta con il supporto della medesima società di consulenza esterna di cui al punto precedente.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, D. Lgs. n. 549/1993)
Tutte le unità locali della Società potrebbero essere potenzialmente coinvolte stante la presenza di alcuni impianti di condizionamento di vecchia generazione. In azienda sono presenti, infatti, apparecchiature contenenti gas refrigeranti lesivi per l'ozono, per le quali viene effettuata periodica manutenzione da competenti imprese esterne che rilasciano specifici rapporti di intervento, dai quali ad oggi non sono mai emerse problematicità. La possibilità che si verifichino eventuali emissioni è, dunque, ipotizzabile sono in casi di perdite accidentali dovute a fattori eccezionali e non prevedibili.

Le rimanenti fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*undecies* del Decreto non sono ritenute neppure astrattamente realizzabili.

E.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*undecies* del Decreto

Sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, le aree di attività di Corpo Vigili Giurati SpA ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente Parte speciale sono quelle in cui operano i seguenti soggetti:

- Settore operativo;
- Qualità, certificazioni e sistemi di gestione;
- Gestione fornitori di cui CVG si avvale per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- Gestione fornitori di cui CVG si avvale per attività di pulizia e manutenzione.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

E.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo a coloro che operano nelle aree aziendali indicate in precedenza.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

E.6 Protocolli generali di condotta

Premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*undecies* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo** a loro carico di:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale in materia ambientale;

b) valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente evitando sempre comportamenti imprudenti o estranei alle proprie mansioni/attività;

c) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza;

d) selezionare Consulenti e Partners in base a:

   i. possesso di caratteristiche tecnico-professionali (ad es. autorizzazioni previste dalla normativa per eseguire il servizio), gestionali, solidità economico-finanziaria e rispetto di requisiti etico/morali (ad es. autocertificazione antimafia, rispetto della disciplina sui diritti umani etc.);

   ii. acquisizione di una dichiarazione, o sottoscrizione di una clausola contrattuale, con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati elencati nel Decreto, con particolare riferimento a quelli della presente Parte speciale;

   iii. corrispondenza tra quanto oggetto della fornitura rispetto alle migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente;

e) inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Consulenti e Partners una clausola che li vincoli all'obbligo del rispetto della normativa ambientale, del Modello 231 e del Codice di Condotta adottati dalla Società e delle procedure

aziendali, prevedendo la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione o in caso di loro coinvolgimento in procedimenti penali per reati associativi, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

f) valutare con attenzione le clausole che regolano la responsabilità ambientale della Società inserite nei contratti da questa stipulati;

g) acquisire, mantenere, aggiornare e rinnovare le documentazioni, i formulari e le certificazioni di legge, nell'esecuzione delle mansioni/attività espletate, per garantire la conformità ambientale relativa al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti;

h) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla normativa di settore;

i) eseguire, ove di loro competenza, una puntuale verifica ambientale di siti, immobili, impianti e beni oggetto di compravendita, locazione, affitto, uso, godimento etc.;

j) programmare ed eseguire, ove di loro competenza, le attività di ispezione e manutenzione degli impianti che possono avere un impatto nell'ambiente lungo il loro ciclo di vita (acquisizione, esercizio e dismissione), verificandone l'adeguatezza e l'integrità;

k) astenersi dall'ostacolare eventuali indagini o iniziative di vigilanza e controllo di organi sociali o Autorità finalizzate a rilevare e contrastare le condotte illecite relative ai reati della presente Parte speciale;

l) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale, alla corretta esecuzione della raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti;

m) dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

   i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

   ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

n) dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'Ufficio Legale della:

   i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto;

ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nelle Parti speciali A e I.

Si evidenzia, inoltre che la Società ha adottato un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

E.7 Procedure specifiche

Corpo Vigili Giurati SpA ha stabilito specifiche procedure interne per la:

1. gestione dei rifiuti prodotti e modalità di raccolta e allontanamento;
2. gestione delle manutenzioni e verifiche periodiche degli impianti di climatizzazione.

Relativamente al punto 1, si precisa che l'elenco delle tipologie di rifiuti o prodotti potenzialmente pericolosi per l'ambiente emessi da Corpo Vigili Giurati SpA comprende essenzialmente:

- RAEE (PC fissi e portatili, ecc.);
- Monitor;
- toner;
- carta e cartone;
- plastica;
- batterie di vario genere.

A questi si aggiungono rifiuti legati all'erogazione dei servizi tecnologici, ovvero componenti degli impianti di sicurezza forniti in comodato ai clienti, quali, ad esempio:

- batterie al piombo;
- monitor;
- sensori, centraline, computer, modem etc.;
- batterie nichel – cadmio e alcaline.

Le aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti sono correttamente scelte e identificate all'interno di aree di eclusiva pertinenza della Società, in zone separate rispetto a quelle in cui si svolge la regolare attività lavorativa, limitando, in tal modo, l'accesso da parte del personale incaricato alle sole occasioni in cui si devono depositare i rifiuti.

Dopo aver identificato i rifiuti si procede al loro deposito nell'area identificata, in modo che siano suddivisi per categorie omogenee, avendo cura di separare i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi, apponendo su questi ultimi l'apposita etichetta con l'indicazione del relativo codice CER.

La gestione dell'area adibita al deposito temporaneo dei rifiuti garantisce dal pericolo del verificarsi di incendi o perdite di sostanze inquinanti.

Le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti avvengono periodicamente - in ogni caso prima del superamento dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente (12 mesi) - e sono affidate a Partners in possesso di tutte le autorizzazioni di legge.

Per quanto riguarda il punto 2 è previsto un censimento degli apparati contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

E.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di reati ambientali, sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati elencati all'art. 25-*undecies* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati all'art. 25-*undecies* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative in materia ambientale che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) visionare i contratti stipulati con Consulenti e Partners relativi all'espletamento della normativa ambientale;

e) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione al rispetto della normativa ambientale.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione

di un Reato o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "F"

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma: Gabriella Gamberini	Firma: Gabriella Gamberini
Rev.	Data	Descrizione
0	11.04.2016	Prima emissione
1	26.04.2018	Modificati punti F.1, F.2, F.4
2	24.09.2021	Modificati punti F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, F.7
3	15.02.2023	Revisione generale del documento

F.1 La tipologia di reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto

Il D.Lgs. n. 231/2001, con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008, ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001. A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 è stato inserito l'art. 24-*bis* titolato "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

La Convenzione di Budapest, come confermato dalla Cass. Sez. Pen., 6 febbraio 2007, sent. n. 11689, definisce "*sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati*". Pertanto, sono ricompresi in tale categoria i computer, i server, i modem, i terminali, i data base etc.

Quando una qualsiasi forma o rete di telecomunicazione - pubblica o privata - si avvale di un sistema informatico per la sua trasmissione o organizzazione, in questo caso può parlarsi di "*sistema telematico*". Si tratta, come è evidente, del sistema di comunicazione tramite internet o la posta elettronica etc.

Successivamente il D.L. 21 settembre 2019, n. 105 - convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 - recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza stragetica*" ha da ultimo introdotto il reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, commi 11 e 11-*bis* del D. L. n. 105/2019).

I reati elencati all'art. 24-*bis* del Decreto sono i seguenti:

- art. 491-*bis* c.p. - "*Documenti informatici*" [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 7/2016];
- art. 615-*ter* c.p. - "*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*" [articolo introdotto dalla L. n. 547/1993];
- art. 615-*quater* c.p. - "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*" [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 238/2021];
- art. 615-*quinquies* c.p. - "*Detenzione*, *diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*" [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 238/2021];
- art. 617-*quater* c.p. - "*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche telematiche*" [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 238/2021];

- art. 617-*quinquies* c.p. - "Detenzione, diffusione e *installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*" [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 238/2021];
- art. 635-*bis* c.p. - "*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*" [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 7/2016];
- art. 635-*ter* c.p. - "*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*" [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 7/2016];
- art. 635-*quater* c.p. - "*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*" [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 7/2016];
- art. 635-*quinquies* c.p. - "*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*" [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 7/2016];
- art. 640-*quinquies* c.p. - "*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*" [articolo introdotto dalla L. n. 48/2008];
- art. 1, comma 11 del D. L. n. 105/2019 - "*Ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza*"

F.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 24-*bis* del Decreto:

<table>
<tr><th>REATO PRESUPPOSTO</th><th>SANZIONE PECUNIARIA</th><th>SANZIONI INTERDITTIVE</th></tr>
<tr><td>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</td><td rowspan="3">DA 100 A 500 QUOTE</td><td rowspan="3">SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI INTERDITTIVE:

●INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ;

●SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE</td></tr>
<tr><td>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)</td></tr>
<tr><td>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere</td></tr>
</table>

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)		DELL'ILLECITO; ●DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLE SANZIONI: DA 3 A 24 MESI
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)		
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)		
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)	FINO A 300 QUOTE	SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI INTERDITTIVE: ● SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLE SANZIONI: DA 3 A 24 MESI
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)		
Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)	FINO A 400 QUOTE	SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI INTERDITTIVE: ● DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)		

Ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11 del D. L. n. 105/2019)		PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ●ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLE SANZIONI: DA 3 A 24 MESI

F.3 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 24-*bis* del Decreto

Le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati acquisiti dalla Società sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizzi le tecnologie dell'informazione.

Tenuto conto, quindi, della possibilità trasversale delle diverse funzioni aziendali di essere coinvolte nei reati elencati all'art. 24-*bis* del Decreto, rimane tuttavia maggiomente esposta la funzione Information Technology (CED) in ragione delle sue competenze nella gestione dei sistemi aziendali.

Pertanto, in riferimento a Corpo Vigili Giurati S.p.A., le attività aziendali che comportano il maggior rischio nella commissione dei reati della presente Parte speciale sono:

- utilizzo e gestione degli strumenti informatici;
- utilizzo e gestione delle banche dati;
- utilizzo e gestione di internet, della rete aziendale e della posta elettronica;
- accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla P.A. (ad es. in caso di: partecipazione a procedure di gara che prevedono una gestione informatica; presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto; rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati etc.);
- creazione e trasmissione telematica di documentazione da inviare a soggetti pubblici o privati.

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, si ritiene che Corpo Vigili Giurati S.p.A. possa in astratto essere coinvolta in tutti i reati elencati all'art. 24-*bis* del Decreto ad esclusione dei seguenti:

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11 del D. L. n. 105/2019).

Pertanto, le attività e/o i comportamenti che possono determinare una responsabilità della Società nell'ambito del D. Lgs. 231/01 in relazione ai reati di seguito elencati, consistono in:

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici

Falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività.

Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso).

Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'ente alla PA nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA (es. riduzione degli importi) o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all'ente.

Falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti).

Alterazione o copia simulata di certificati o autorizzazioni amministrative in formato digitale.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire a scopo di spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti.

Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela, utili per esempio per l'elaborazione di strategie di marketing (es. portafoglio clienti, anagrafiche, aree geografiche di riferimento, ecc.)

Accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (es. amministrazione giudiziaria o finanziaria).

Accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi.

Accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

Accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito.

Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate.

Detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, anche in violazione delle leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori.

Detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda.

Diffusione abusiva di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine della clonazione degli apparecchi.

Installazione di apparati, strumenti o loro parti finalizzata ad accedere illegalmente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Art. 615-quinquies - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Detenzione o elaborazione di un sistema, apparecchiatura, dispositivo o programma idoneo a danneggiare informazioni, dati e programmi aziendali di un concorrente.

Introduzione di virus finalizzati a distruggere dati o documenti della Società che possono fornire prova del compimento di attività illecite, in vista di un possibile controllo o ispezione da parte delle Autorità.

Art. 617-quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (e-marketplace) per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente.

Impedimento o interruzione di una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

Intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate (ad es. per danneggiare l'immagine di un concorrente).

Intercettazione delle comunicazioni telematiche della clientela al fine di analizzarne le abitudini di consumo.

617-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Detenzione, vendita o installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessa dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale.

Installazione di una telecamera non autorizzata o di altri apparecchi capaci di copiare o acquisire i codici dei soggetti che accedono ad un sistema informatico.

635-bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza.

Distruzioni di dati e/o informazioni che possano compromettere la Società in caso di ispezioni dell'Autorità o in occasione di pretese avanzate da creditori o clienti.

635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della P.A.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo.

F.4 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), coinvolti nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti all'art. 24-*bis* del Decreto.

F.5 Protocolli generali di condotta

Nell'esecuzione delle attività e delle mansioni di competenza, i **Destinatari sono obbligati** a:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale in materia di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e trattamento dei dati personali;

b) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza;

c) utilizzare gli strumenti informatici e telematici esclusivamente per il perseguimento di fini strettamente connessi agli incarichi lavorativi secondo criteri di diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto dell'attività svolta ed in linea con le disposizioni normative vigenti;

d) custodire con cura e diligenza gli strumenti informatici e telematici forniti dalla Società, segnalando tempestivamente eventuali furti, smarrimenti danneggiamenti o utilizzo non autorizzato;

e) evitare qualsiasi modifica di software o hardware degli strumenti informatici aziendali e delle periferiche connesse e/o direttamente collegate alla rete aziendale;

f) astenersi da qualsiasi installazione e/o utilizzo, anche temporaneo, di software non forniti e autorizzati dalla Società;

g) tenere aggiornate, ove di loro competenza, le licenze d'uso dei software e dei programmi utilizzati dalla Società;

h) rispettare le procedure per l'assegnazione e la gestione delle credenziali di autenticazione personale e l'accesso agli strumenti informatici;

i) utilizzare i dati personali acquisiti in ragione dell'attività lavorativa esclusivamente da soggetti autorizzati, per finalità aziendale e nel rispetto della normativa sulla privacy e delle procedure interne;

j) selezionare Consulenti e Partners in base a:

   i. possesso di caratteristiche tecnico-professionali (ad es. autorizzazioni previste dalla normativa per eseguire il servizio), gestionali, solidità economico-finanziaria e rispetto di requisiti di onorabilità e etico/morali (ad es. autocertificazione antimafia, rispetto della disciplina sui diritti umani etc.);

   ii. acquisizione di una dichiarazione, o sottoscrizione di una clausola contrattuale, con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati elencati nel Decreto, con particolare riferimento a quelli della presente Parte speciale;

k) inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Consulenti e Partners una clausola che li vincoli all'obbligo del rispetto della normativa in materia informatica e di trattamento dei dati personali, del Modello 231 e del Codice di Condotta adottati dalla Società e delle procedure aziendali, prevedendo la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione o in caso di loro coinvolgimento in relativi procedimenti penali;

l) valutare con attenzione le clausole che regolano la responsabilità in materia informatica e di trattamento dei dati personali della Società inserite nei contratti da questa stipulati;

m) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;

n) dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

o) dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV, al CED, al proprio responsabile ed al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della violazione dei dati personali o della rete aziendale;

p) dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'ufficio legale della:

i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto;

ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

Pertanto, premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate nell'art. 24-*bis* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede l'**espresso divieto** a loro carico di:

a) introdursi abusivamente o mantenersi in un sistema informatico o telematico della Società o di terzi protetto da misure di sicurezza;

b) intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi della Società o di terzi;

c) rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi della Società o di terzi;

d) installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi della Società o di terzi;

e) utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi della Società o di terzi;

f) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Società se non espressamente autorizzati;

g) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Società o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;

h) distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui o della Società ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;

i) distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;

j) procurarsi, riprodurre, diffondere comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico della Società o di terzi protetto da misure di sicurezza o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

k) accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società o di terzi, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi o altri soggetti abilitati;

l) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico della Società o di terzi, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti;

m) formare un documento informatico falso ovvero alterare un documento informatico vero;

n) alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;

o) produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

F.6 Tutela del trattamento dei dati personali e Regolamento Privacy

Corpo Vigili Giurati S.p.A., in attuazione del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha predisposto tutta la documentazione necessaria (ad es. informative, atti di nomina dei soggetti coinvolti, registro dei trattamenti etc.) e i presidi organizzativi opportuni per assicurare la protezione dei dati personali trattati dalla Società.

Tra i documenti elaborati dalla Società, ciò che risulta avere una notevole rilevanza in relazione alla presente Parte speciale è il "Regolamento aziendale per la sicurezza dei dati e l'utilizzo degli strumenti informatici" (di seguito "Regolamento Privacy").

Il Regolamento Privacy ha lo scopo di salvaguardare i dati personali trattati dalla Società e i relativi sistemi informativi, implementando sia le misure di sicurezza tecniche ed organizzative, sia garantendo un'attiva partecipazione del personale della Società coinvolto nel trattamento dei dati.

Oltre a delineare i principi generali di comportamento che devono essere seguiti, i compiti da osservare e le relative responsabilità in caso di loro violazione, il Regolamento Privacy espone nel dettaglio, a mero titolo esemplificativo:

a) gli obblighi di sicurezza da seguire per l'installazione, la manutenzione degli strumenti informatici o telematici e dei dispositivi elettronici forniti dalla Società (ad es. personal computer, PC portatile, tablet, palmari, smartphone etc.);

b) le regole da osservare per il corretto utilizzo e la gestione degli strumenti informatici o telematici (ad es. protezione dello strumento informatico e della postazione di lavoro; gestione dei supporti di memoria etc.);

c) le prescrizioni da rispettare in relazione all'utilizzo di internet, posta elettronica, rete aziendale, software gestionali utilizzati dalla Società etc.;

d) le istruzioni da seguire in adempimento ai sistemi di sicurezza adottati dalla Società (ad es. composizione delle credenziali di accesso e delle parole chiave, e loro riservatezza e custodia; disabilitazione delle autorizzazioni di un utente; utilizzo di software antivirus etc.);

e) le indicazioni per proteggere le sedi ed i locali tecnici da accessi a personale non autorizzato;

f) l'obbligo di formazione del personale sulla sicurezza delle informazioni e sull'uso della strumentazione assegnata dalla Società.

Pertanto, poiché i principi, le prescrizioni e le procedure contenute nel Regolamento Privacy si riflettono e incidono sulla accurata prevenzione dei reati elencati all'art. 24-*bis* del Decreto, i **Destinatari sono obbligati** al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento Privacy.

F.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati informatici, sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati elencati all'art. 24-*bis* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati all'art. 24-*bis* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative in materia di delitti informatici e tutela dei dati personali che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) visionare i contratti stipulati con Consulenti e Partners relativi all'espletamento della normativa in materia informatica e del trattamento di dati personali;

e) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione al rispetto della normativa in materia informatica e del trattamento di dati personali;

f) acquisire, con cadenza semestrale, la relazione del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato dall'azienda;

g) richiedere al Responsabile della funzione Information Technology - che a sua volta è tenuto a comunicarli senza ritardo - i seguenti dati:

   i. ogni informazione relativa ai sistemi informatici e telematici adottati dalla Società (ad es. manutenzioni, elenco e tipologie di licenze di software, modifiche nella nomina ad amministratori di sistema, modifiche alle procedure di back-up etc.), in particolare in caso di loro violazione o modifica;

   ii. i Partners che sono coinvolti nella gestione dei sitemi informatici e telematici, in particolare in caso di loro modifica;

   iii. i danni o incidenti di qualsiasi tipo al sistema informatico;

   iv. la violazione dei dati personali conservati nelle banche dati della Società;

   v. l'inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti

svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "G"

Delitti contro l'industria e il commercio

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma: Gabriella Gamberini	Firma: Gabriella Gamberini
Rev.	Data	Descrizione
0	26.04.2018	Prima emissione
1	24.09.2021	Revisione generale di tutta la Parte Speciale
2	15.02.2023	Revisione generale di tutta la Parte Speciale

G.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*bis.1* del Decreto

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ("*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia*"), in vigore dal 15 agosto 2009, ha apportato un'ampia integrazione del D.Lgs. 231/2001, disciplinando numerose fattispecie di reato che possono originare la responsabilità dell'ente.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 99/2009]
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 159/2011] Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 99/2009] Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 99/2009] Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 99/2009]

G.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*bis.1* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	FINO A 500 QUOTE	NON SI APPLICANO SANZIONI INTERDITTIVE

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)		
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)		
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)		
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)		
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)		
Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-*bis* c.p.)	FINO A 800 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: ●INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; ●SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; ●DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ●ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)		

		EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; ●DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: DA 3 A 24 MESI

G.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment:

1. in riferimento all'esecuzione dei servizi di vigilanza ed alle altre prestazioni offerte in favore dei clienti, i reati che, con una bassa probabilità di realizzazione, possono essere commessi da soggetti riconducibili alla Società sono i seguenti:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

L'attentato all'iniziativa economica avviene, in alternativa, mediante una delle seguenti condotte:

a) uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;

b) ricorso a mezzi fraudolenti quali artifici, raggiri, espedienti o, in generale, "*qualunque azione insidiosa, ingannevole o improntata ad astuzia, idonea a turbare o impedire il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale*" (Cass. Pen. sent. n. 54185/2018).

La condotta criminosa è finalizzata ad impedire o turbare un'industria o un commercio a prescindere dalla sua effettiva realizzazione.

L'impedimento - temporaneo o parziale - si può verificare quando l'attività d'impresa sia in via di realizzazione ma non sia ancora avviata.

La turbativa, di contro, si rivolge ad un'attività già avviata e consiste nella modifica del suo regolare svolgimento.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato previsto dall'art. 513-*bis* c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore.

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 513-*bis* c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.);

2. in riferimento all'acquisto dai Partners e alla seguente fornitura ai clienti di prodotti tecnologici finalizzati, ad esempio, all'erogazione dei servizi di collegamento allarme, videosorveglianza etc., i reati che, con una bassa probabilità di realizzazione, possono essere commessi da soggetti riconducibili alla Società sono i seguenti:

<u>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</u>
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'autore del reato deve essere consapevole di consegnare un bene diverso rispetto a quello pattuito, e non rilevano ulteriori fini perseguiti dal colpevole.

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio);
- consegna di una cosa che per origine o provenienza (ad es. luogo di produzione e/o fabbricazione della cosa), qualità (ad es. per prezzo o utilizzabilità) o quantità (ad es. peso, misura etc.), è diversa da quella dichiarata o pattuita.

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Per "*segno distintivo*" deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente.

Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto. Non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

Infine, per integrare la fattispecie in esame, è necessario che il prodotto imitato abbia attitudine ad ingannare un consumatore di media diligenza, anche se poi in concreto non si sia realizzato alcun danno nei suoi confronti.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)
Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Essendo un reato comune non è richiesto che l'autore sia un imprenditore o un produttore di beni.

In tale ipotesi di reato è punito chi, consapevole dell'avvenuta registrazione di un marchio, in alternativa:

- fabbrica o utilizza i beni usando illecitamente il marchio;
- introduce nello Stato, detiene per la vendita, vende o mette in circolazione beni realizzati usurpando un marchio.

La fattispecie tutela, pertanto, i diritti di proprietà industriale acquisiti con il brevetto, la registrazione o negli altri modi previsti dalla legge.

G.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*bis.1* del Decreto

Sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, le aree di Corpo Vigili Giurati SpA ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente Parte speciale sono le seguenti:

- Organo Amministrativo;
- Settore commerciale;
- Settore operativo;
- Responsabile acquisti.

G.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo alle funzioni coinvolte nella gestione ed attuazione dei processi commerciali e nelle forniture finalizzate all'erogazione di servizi tecnologici.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

G.6 Protocolli generali di condotta

Nell'esecuzione delle attività e delle mansioni di loro competenza, i **Destinatari sono obbligati** a:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale in materia di corretta esecuzione dell'attività commerciale e della fornitura dei servizi prestati dalla Società;

b) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza;

c) selezionare Consulenti e Partners in base a:

   i. possesso di caratteristiche tecnico-professionali (ad es. autorizzazioni previste dalla normativa per eseguire il servizio), gestionali, solidità economico-finanziaria e rispetto di requisiti di onorabilità e etico/morali (ad es. autocertificazione antimafia, rispetto della disciplina sui diritti umani etc.);

   ii. acquisizione di una dichiarazione, o sottoscrizione di una clausola contrattuale, con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati elencati nel Decreto, con particolare riferimento a quelli della presente Parte speciale;

d) inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Consulenti e Partners una clausola che li vincoli all'obbligo del rispetto della normativa della presente Parte speciale, del Modello 231 e del Codice di Condotta adottati dalla Società, e delle procedure aziendali, prevedendo la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione o in caso di loro coinvolgimento in relativi procedimenti penali;

e) inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui i Partners attestino:

   i. la legittimità dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

   ii. la liceità della cessione o concessione in uso dei marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto dell'accordo, in quanto non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;

   iii. l'assunzione dell'impegno a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;

f) valutare con attenzione le clausole che regolano la responsabilità commerciale della Società inserite nei contratti da questa stipulati;

g) verificare, ove di loro competenza, che il contenuto delle informazioni commerciali relative ai servizi offerti dalla Società - inseriti nei contratti, nel sito internet ed in ogni altra comunicazione verso terzi - sia completo e corrispondente al vero;

h) verificare, ove di loro competenza, l'eventuale presenza di diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati e che non vengano violati i diritti di terzi;

i) archiviare tutta la documentazione relativa ai prodotti acquistati;

j) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevenzione dei reati della presente Parte speciale;

k) dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

   i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

   ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

l) dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'ufficio legale della:

   i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 25-*bis.1* del Decreto;

   ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

   iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

In riferimento al rapporto con Consulenti e Partners, si rinvia ai precetti e procedure indicati nelle Parti speciali A, B e I.

Inoltre, premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*bis.1* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede l'**espresso divieto** a loro carico di:

a) intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti o tenere comportamenti tali da integrare ipotesi di concorrenza sleale;

b) utilizzare segreti aziendali altrui;

c) esercitare attività o comportamenti di qualsiasi tipo finalizzati a ostacolare o precludere il regolare svolgimento di una gara d'appalto;

d) accordarsi in modo collusivo con le altre imprese per aggiudicarsi gare d'appalto a danno di concorrenti;

e) porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti;

f) realizzare attività intimidatorie o vessatorie nei confronti di propri concorrenti commerciali;

g) riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;

h) fare uso, nell'ambito della progettazione ed erogazione dei servizi e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;

i) introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

G.7 Procedure specifiche

Corpo Vigili Giurati SpA si è dotata di specifiche procedure interne relative a:

- riesame del contratto/definizione delle offerte;
- qualificazione dei fornitori e acquisti;
- gestione dei reclami.

I Destinatari, nei limiti delle attività e mansioni di loro competenza, sono tenuti al rigoroso rispetto di tali procedure.

G.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di delitti contro l'industria e il commercio, sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati elencati all'art. 25-*bis.1* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati all'art. 25-*bis.1* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative in materia commerciale e dei servizi forniti dalla Società che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) visionare i contratti stipulati con Consulenti e Partners relativi all'espletamento dei compiti commerciali loro attribuiti;

e) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "H"

Delitti contro la personalità individuale. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma: Gabriella Gamberini	Firma: Gabriella Gamberini
Rev.	Data	Descrizione
0	26.04.2018	Prima emissione
1	24.09.2021	Revisione generale di tutta la Parte Speciale
2	15.02.2023	Revisione generale di tutta la Parte Speciale

H.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*quinquies* del Decreto

La L. 11 agosto 2003, n. 228, "*Misure contro la tratta di persone*", ha introdotto l'art. 25-*quinquies* del Decreto, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-*quinquies* è stato successivamente integrato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38 contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di ulteriori modifiche, tra le quali si segnala la L. 1 ottobre 2012, n. 172, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*, che ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*) che, in seguito, il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-*quinquies* del Decreto.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies* del Decreto) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 199/2016]
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 24/2014] Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 172/2012] Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 172/2012] Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 238/2021] Pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 38/2006] Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies*

c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 269/1998]

Tratta di persone (art. 601 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 21/2018]

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 159/2011]

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 199/2016]

Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 238/2021]

H.2 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*duodecies* del Decreto

Il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, "*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", ha ampliato l'elenco dei reati presupposto del Decreto introducendo l'art. 25-*duodecies* del Decreto e inserendo la fattispecie indicata all'art. 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("*Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto*").

La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha successivamente previsto l'introduzione dei delitti indicati all'art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'interno dell'art. 25-*duodecies* del Decreto con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies* del Decreto) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 161/2017]
Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 22, comma 12-*bis* del D.Lgs. 286/1998) [comma introdotto dal D. Lgs. n. 109/2012] Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto illecito di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del D.Lgs. 286/1998) [commi modificati da ultimo dalla L. n. 94/2009] Favoreggiamento della permanenza illecita dello straniero nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5 del D.Lgs. 286/1998) [comma modificato da ultimo dal D. L. n. 92/2008]

H.3 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dagli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto:

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE		
REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	DA 400 A 1000 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: ● INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; ● SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; ● DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ● ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: NON INFERIORE AD UN ANNO SE L'ENTE E' UTILIZZATO ALLO SCOPO UNICO O PREVALENTE DI CONSENTIRE O AGEVOLARE LA COMMISSIONE DEI REATI SI APPLICA LA SANZIONE DELL'INTERDIZIONE DEFINITIVA DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Tratta di persone (art. 601 c.p.)		
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)		
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)		
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p., comma 1)	DA 300 A 800 QUOTE	
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., comma 1 e 2)		
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)		
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p., comma 2)	DA 300 A 800 QUOTE	NON SI APPLICANO SANZIONI INTERDITTIVE
Pornografia minorile (art.		

600-ter c.p., comma 3 e 4)		
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)		
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)		
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)		

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto illecito di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998)	DA 400 A 1000 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: ● INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; ● SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; ● DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ● ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O
Favoreggiamento della permanenza illecita dello straniero nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5 del D.Lgs. 286/1998)	DA 100 A 200 QUOTE	

		SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: NON INFERIORE A 12 MESI
Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998)	DA 100 A 200 QUOTE ENTRO IL LIMITE DI 150.000 EURO	NON SI APPLICANO SANZIONI INTERDITTIVE

H.4 Descrizione dei reati applicabili alla Società

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, si ritiene che tra le fattispecie di reato elencate negli artt. 25-*quinquies e* 25-*duodecies* del Decreto le uniche che in astratto possono essere commesse da soggetti riconducibili alla Società sono le seguenti:

<u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)</u>

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

L'interesse o vantaggio perseguito dall'azienda - anche in concorso in caso di appalto con la terza parte datrice del personale utilizzato - consiste nella riduzione di costi collegati alla gestione delle risorse umane e di erogazione dei servizi in genere.

Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 22, comma 12-*bis* del D.Lgs. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Si ritiene che i rimanenti reati elencati agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto non possono essere compiuti da Corpo Vigili Giurati S.p.A.

H.5 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto

In riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.), le attività aziendali nelle quali può realizzarsi tale condotta illecita sono le seguenti:

- selezione e assunzione del personale;

- definizione dell'orario lavorativo;
- definizione delle condizioni retributive;
- selezione e gestione di contratti di appalto, somministrazione, distacco o altre tipologie per l'erogazione dei servizi forniti dalla Società che possano determinare la presenza di personale di terzi in ambito aziendale;
- selezione di Partners e Consulenti;
- valutazione dei rischi in ambito della salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

Pertanto, le aree aziendali maggiormente coinvolte sono le seguenti:

- Organo Amministrativo;
- Ufficio legale;
- Responsabile/Ufficio risorse umane;
- Settore operativo.

In riferimento al reato di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998), le attività aziendali nelle quali può realizzarsi tale condotta illecita sono le seguenti:

- selezione, assunzione e gestione del personale dipendente, incluso il personale dipendente extracomunitario (con riferimento, ad esempio, al rispetto dei limiti di età e della definizione delle condizioni di lavoro e al monitoraggio dei permessi di soggiorno);
- rapporto con Partners, Consulenti e sub-appaltatori/sub-fornitori che, nella assunzione e gestione del loro personale, possono utilizzare manodopera straniera non autorizzata.

Pertanto, le aree aziendali maggiormente coinvolte sono le seguenti:

- Organo Amministrativo;
- Ufficio legale;
- Responsabile/Ufficio risorse umane;

- Settore operativo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

H.6 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo alle funzioni coinvolte nella gestione ed attuazione dei processi di gestione delle risorse umane, dei servizi offerti dalla Società e della gestione dei subappaltatori incaricati dell'erogazione di servizi per conto della Società.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

H.7 Protocolli generali di condotta

Nell'esecuzione delle attività e delle mansioni di loro competenza, i **Destinatari sono obbligati** a:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale in materia di assunzione e gestione del personale e sul lavoro (ad es. corretta corresponsione delle retribuzioni; rispetto degli adempimenti previdenziali e fiscali; osservanza dell'orario di lavoro, ferie, permessi, riposi etc.; rispetto della normativa sulla sicurezza nel luogo di lavoro; rispetto delle regole di correttezza e buon comportamento sul posto di lavoro etc.);

b) instaurare e mantenere sul luogo di lavoro qualsiasi rapporto con colleghi, superiori o terzi sulla base dei diritti inviolabili della persona, del rispetto dell'integrità psico-fisica della persona e dei criteri di correttezza e trasparenza;

c) selezionare Consulenti e Partners, anche in caso di subappalti, in base a:

   i. possesso di caratteristiche tecnico-professionali (ad es. autorizzazioni previste dalla normativa per eseguire il servizio), gestionali, solidità economico-finanziaria e rispetto di requisiti di onorabilità e etico/morali (ad es. autocertificazione antimafia, rispetto della disciplina sui diritti umani etc.), *rating* di legalità, iscrizione nelle *white list* prefettizie etc.;

   ii. acquisizione di una dichiarazione, o sottoscrizione di una clausola contrattuale, con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati elencati

nel Decreto, con particolare riferimento a quelli della presente Parte speciale;

d) inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Consulenti e Partners una clausola che li vincoli all'obbligo del rispetto della normativa della presente Parte speciale, del Modello 231 e del Codice di Condotta adottati dalla Società, e delle procedure aziendali, prevedendo la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione o in caso di loro coinvolgimento in relativi procedimenti penali;

e) assicurarsi, ove di loro competenza, che le eventuali agenzie interinali di lavoro utilizzate dalla Società, mediante loro espressa dichiarazione scritta, si impegnino ad avvalersi di lavoratori conformi alla normativa in tema di permesso di soggiorno e non violino le disposizioni relative alla intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, con assunzione a loro carico di ogni responsabilità in caso di loro violazione;

f) acquisire copia di un valido permesso di soggiorno in caso di assunzione cittadini extracomunitari e monitorare la loro validità nel tempo;

g) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevenzione dei reati della presente Parte speciale;

h) dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

   i. commissione, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti, Partners e sub-appaltatori/sub-fornitori), di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

   ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

i) dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'ufficio legale della:

   i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto;

   ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

Pertanto, premesso il generale divieto **per i Destinatari** di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede l'**espresso divieto** a loro carico di:

a) assumere, ove di loro competenze, personale dipendente a condizioni contrattuali inferiori rispetto a quanto contenuto nei CCNL di categoria;

b) stipulare contratti di appalto o forme di collaborazione o associazione di imprese con soggetti che non rispettano la normativa sul lavoro e/o i diritti dei lavoratori;

c) instaurare e/o proseguire rapporti con Partners che utilizzano manodopera in condizioni sfruttamento. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

   i. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali applicabili o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

   ii. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

   iii. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

   iv. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

d) assumere o tenere in organico dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;

e) instaurare e/o proseguire rapporti con Partners che abbiano in organico dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

H.8 Procedure specifiche

Corpo Vigili Giurati SpA si è dotata di specifiche procedure interne relative a:

- ricerca e selezione del personale;
- pianificazione dei turni di servizio;

- qualificazione dei fornitori e acquisti.

I Destinatari, nei limiti delle attività e mansioni di loro competenza, sono tenuti al rigoroso rispetto di tali procedure.

H.9 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di delitti contro la personalità individuale e divieto di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto dell'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato elencate agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "I"

Delitti di criminalità organizzata

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma:	Firma:
Rev.	Data	Descrizione
0	26.04.2018	Prima emissione
1	24.09.2021	Revisione generale di tutta la Parte Speciale
2	15.02.2023	Revisione generale di tutta la Parte Speciale

I.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 24-*ter* del Decreto

La presente Parte speciale si riferisce agli illeciti richiamati dall'art. 24-*ter*, introdotti tra i reati presupposto del Decreto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" e già previsti in ambito transnazionale dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*".

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009]
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 236/2016] Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 69/2015] Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 43/2019] Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 202/2016] Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

I.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*bis* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7)	DA 300 A 800 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: ● INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; ● SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; ● DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ● ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: NON INFERIORE AD UN ANNO SE L'ENTE E' UTILIZZATO ALLO SCOPO UNICO O PREVALENTE DI CONSENTIRE O AGEVOLARE LA COMMISSIONE DEI REATI SI APPLICA LA SANZIONE DELL'INTERDIZIONE DEFINITIVA DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)		
Associazione per delinquere (art. 416 c.p., comma 6)	DA 400 A 1000 QUOTE	
Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)		
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)		
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)		
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)		
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo		

I.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, i reati presupposto che in astratto e con una bassa probabilità di esecuzione possono essere compiuti da soggetti riconducibili alla Società sono i seguenti:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (solo in riferimento ai commi 1, 2, 3 e 5)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "*tre o più persone*" (interne o esterne all'ente), in modo tendenzialmente stabile, si siano effettivamente associate per commettere più delitti.

L'"*associazione*" che caratterizza il reato dell'art. 416 c.p., e lo differenzia dal concorso di persone nel reato, è costituita da un programma criminoso indeterminato cioè nella

volontà di compiere una pluralità di delitti programmati. Di contro, nel concorso di persone l'accordo tra i soggetti è di natura occasionale e finalizzato a compiere reati determinati.

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

La configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex Decreto a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-*bis* c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

A differenza del semplice reato di associazione (art. 416 c.p.), nel reato di associazione di tipo mafioso:

- il sistema utilizzato (metodo mafioso) per conseguire il fine ultimo si distingue per la forza intimidatrice del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento e omertà in cui permane il soggetto passivo del reato;
- gli autori del reato possono proporsi e realizzare finalità lecite ma servendosi del mezzo illecito della forza intimidatrice.

Il reato di cui all'art. 416-*bis* si realizza a prescindere dal concreto ed effettivo raggiungimento dello scopo prefissato dai partecipanti all'associazione.

<u>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)</u>
1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condotta punita è quella del soggetto che, in cambio di attribuire o promettere un vantaggio economico o un interesse o altre utilità in favore di un'associazione mafiosa, acconsente a riceve voti elettorali da tale associazione criminale o voti procurati mediante il metodo mafioso.

Ugualmente punito è il soggetto che compie la promessa di procurare voti.

Il reato si perfeziona già al momento della promessa.

Delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa

Le rimanenti fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*ter* del Decreto non sono ritenute neppure astrattamente realizzabili.

I.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 24-*ter* del Decreto

In relazione ai reati applicabili alla Società, indicati nel precedente paragrafo, si ritiene che ogni area aziendale può, in via astratta e potenziale, essere interessata dal rischio del loro compimento, anche mediante la figura del concorso esterno di persone, unica forma di realizzazione del reato di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.), vale a dire quando il soggetto agente, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale (Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16), inteso anche come mero concorso morale.

I.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I.6 Protocolli generali di condotta

Premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate nell'art. 24-*ter* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo** a loro carico di:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale;

b) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza;

c) aderire, ove di loro competenza, a protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno o le Prefetture territorialmente competenti e rispettarne i relativi impegni;

d) selezionare Consulenti e Partners in base a:

i. possesso di caratteristiche tecnico-professionali (ad es. autorizzazioni previste dalla normativa per eseguire il servizio), gestionali, solidità economico-finanziaria e rispetto di requisiti di onorabilità e etico/morali (ad es. autocertificazione antimafia, rispetto della disciplina sui diritti umani etc.), *rating* di legalità, iscrizione nelle *white list* prefettizie etc.;

ii. acquisizione di una dichiarazione, o sottoscrizione di una clausola contrattuale, con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di aver ricevuto una comunicazione/informativa antimafia interdittiva, di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati elencati nel Decreto, con particolare riferimento a quelli di associazione a delinquere o di associazione mafiosa;

e) inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Consulenti e Partners una clausola che li vincoli all'obbligo del rispetto della normativa della presente Parte speciale, del Modello 231 e del Codice di Condotta adottati dalla Società, e delle procedure aziendali, prevedendo la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione, in caso di loro condanna o coinvolgimento in relativi procedimenti penali o in caso ricevano una comunicazione/informativa antimafia interdittiva;

f) non assegnare compensi a terzi che non siano giustificati rispetto al tipo di incarico da svolgere o alle prassi vigenti;

g) non ricevere compensi per servizi inesistenti o estranei all'attività d'impresa esercitata dalla Società;

h) eseguire, ove di loro competenza, controlli sulla regolarità dei pagamenti compiuti e dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso Partners, Consulenti, terzi e in occasione di operazioni infragruppo;

i) garantire la tracciabilità dei processi decisionali, anche mediante l'archiviazione di documenti o verbali relativi alle attività eseguite;

j) astenersi da qualsiasi tipologia di azione o omissione che sia di ostacolo ad eventuali indagini o iniziative di Organi Sociali o Autorità finalizzate a rilevare e contrastare le condotte illecite relative ai reati della presente Parte speciale;

k) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;

l) dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini

della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

m) dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'ufficio legale della:

i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 24-*ter* del Decreto;

ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

Si rinvia ai protocolli elencati nelle Parti speciali A, B, D, E, G, H, J, L e M per ulteriori prescrizioni relative a:

- rapporto con Consulenti e Partners;
- erogazione di contributi e liberalità;
- selezione e assunzione del personale;
- fornitura dei servizi;
- tracciabilità e gestione delle transazioni economiche e dei flussi finanziari;
- utilizzo del denaro contante.

I.7 Procedure specifiche

Corpo Vigili Giurati SpA si è dotata di specifiche procedure interne relative a:

a) selezione e qualificazione dei Partners, compresi coloro scelti per la costituzione di ATI;

b) esecuzione degli acquisti;

c) gestione delle gare di appalto.

La funzione amministrazione e contabilità garantisce il controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari.

Periodicamente l'Ufficio Legale e la funzione Compliance della Società richiedono ad amministratori, sindaci, componenti dell'OdV e procuratori di sottoscrivere una dichiarazione, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal TULPS e dal Regolamento di esecuzione del TULPS e la circostanza di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Relativamente ai servizi di trasporto valori e trattamento del denaro, il Responsabile Antiriciclaggio assicura l'esecuzione delle procedure di identificazione e adeguata verifica della clientela previste dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 con particolare riferimento a:

- insussistenza di procedimenti penali a carico di amministratori o soci;
- svolgimento della prestazione in aree notoriamente caratterizzate dalla presenza di organizzazioni criminali;
- svolgimento della prestazione verso l'estero o verso paesi o territori a rischio riciclaggio o terrorismo o verso aeree doganali e/o aeroportuali.

I Destinatari, nei limiti delle attività e mansioni di loro competenza, sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure suindicate.

I.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato elencate all'art. 24-*ter* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati all'art. 24-*ter* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "J"

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma:	Firma:
Rev.	Data	Descrizione
0	26.04.2018	Prima emissione
1	24.09.2021	Modificati capp. J.3-J.4-J.5-J.6
2	15.02.2023	Revisione generale di tutta la Parte Speciale

J.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*bis* del Decreto

L'art. 25-*bis* del Decreto, rubricato "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*", è stato inserito tra i Reati presupposto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 99/2009]
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 125/2016] Alterazione di monete (art. 454 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. L. n. 350/2001] Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. L. n. 350/2001] Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. L. n. 350/2001] Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. L. n. 350/2001] Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. L. n. 350/2001] Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 125/2016] Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D. L. n. 350/2001] Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 99/2009] Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 99/2009]

J.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/01:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	– DA 300 A 800 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: ● INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; ● SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; ● DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ● ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: NON SUPERIORE AD UN ANNO
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	– FINO A 500 QUOTE	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	– DA 300 A 800 QUOTE (IN RELAZIONE ALL'ART. 453 C.P.) – FINO A 500 QUOTE (IN RELAZIONE ALL'ART. 454 C.P.). RIDOTTE DA UN TERZO ALLA META'	

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	– DA 300 A 800 QUOTE (IN RELAZIONE ALL'ART. 453 C.P.) – FINO A 500 QUOTE (IN RELAZIONE ALL'ART. 455 C.P.) – FINO A 200 QUOTE (IN RELAZIONA ALL'ART. 457 C.P.) RIDOTTE DA UN TERZO ALLA META'	
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	– FINO A 500 QUOTE	
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	– FINO A 500 QUOTE	
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	– FINO A 500 QUOTE	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	– FINO A 500 QUOTE	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	– FINO A 200 QUOTE	NON SI APPLICANO SANZIONI INTERDITTIVE
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p., comma 1)	– FINO A 300 QUOTE	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p., comma 2)	– FINO A 200 QUOTE	

J.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, si ritiene che tra le fattispecie di reato elencate all'art. 25-*bis* del Decreto le uniche che in astratto possono essere commesse da soggetti riconducibili alla Società sono le seguenti:

<u>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</u>

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
2. *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
3. *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
4. *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

<u>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</u>

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Per "*contraffazione*" generalmente s'intende la formazione integrale della cosa imitata con notevole grado di fedeltà. Caratteristica principale della contraffazione è, pertanto, l'imitazione della cosa reale, l'apparenza di genuinità.

L'"*alterazione*" ha, invece, come presupposto l'esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale costante e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore.

Sia nella fattispecie di cui all'art. 453 c.p. che in quella di cui all'art. 454 c.p. il legislatore ha inteso punire sia il soggetto che pone in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate o presso un suo intermediario.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

La finalità della condotta criminosa è di mettere in circolazione consapevolmente la falsa moneta, ricevuta in mala fede e il dolo può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota.

Tra gli elementi da valorizzare, in particolare, vi sono: a) il numero ed il valore delle false monete detenute; b) il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse; c) lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

A differenza dell'art. 455 c.p., in questo caso il soggetto agente ha ricevuto le monete contraffatte in buona fede, salvo poi rendersi conto della loro non originalità e consapevolmente metterle successivamente in circolazione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p. (in piena coincidenza con quello dell'art. 474 c.p.) è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. Nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., inoltre, non è neppure necessario per la ricorrenza del reato che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore individuale, in quanto la condotta sanzionata consiste nella contraffazione o alterazione, ovvero nell'uso del marchio o del segno distintivo contraffatto o alterato da altri, e detto uso non necessariamente si identifica con la cessione al consumatore potendo realizzarsi in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.

L'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

A seguito della valutazione effettuata nel corso del risk-assessment le rimanenti fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*bis* del Decreto non sono ritenute neppure astrattamente ipotizzabili.

J.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*bis* del Decreto

In riferimento ai reati di:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

le attività aziendali nelle quali può realizzarsi tali condotte illecite sono le seguenti:

a) gestione della riscossione diretta delle fatture attive e del recupero dei crediti;
b) gestione della cassa e degli esattori;
c) servizi di custodia e trattamento denaro.

In riferimento al reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) l'attività aziendale che può essere coinvolta da tale reato riguarda l'acquisto e la fornitura ai clienti di software e prodotti tecnologici per l'esecuzione di servizi in favore dei clienti (ad es. erogazione dei servizi di collegamento allarme, videosorveglianza etc.).

Pertanto, le funzioni aziendali maggiormente coinvolte in tali reati sono le seguenti:

- Organo Amministrativo;
- Legale rappresentante con deleghe relative al trattamento del contante;
- Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette;
- Responsabile funzione antirciclaggio;

- Responsabile segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
- Responsabile Ufficio antiriciclaggio;
- Responsabile sala conta;
- Operatori di sala conta;
- Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Reparto Amministrativo;
- Assistente Direzione Commerciale Supervisore Servizi zonali;
- Responsabili commerciali di filiale;
- Settore commerciale di filiale.

J.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo a coloro che operano nelle aree aziendali indicate in precedenza.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

J.6 Protocolli generali di condotta

La presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo** a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni, le circolari ed i provvedimenti della Banca d'Italia e le procedure, anche interne;
2. prestare la massima attenzione in occasione di operazioni relative alla acquisizione o contazione di denaro incluse quelle eseguite con soggetti terzi (ad es. clienti, Partners etc.);
3. impedire e segnalare al proprio responsabile qualsiasi tentativo di messa in circolazione di monete/banconote sospette di contraffazione, falsificazione o alterazione da parte di clienti e/o Partners che coinvolga la Società;
4. eseguire, avvalendosi ove richiesto della strumentazione in uso presso la Società, un'accurata verifica in relazione alle somme ricevute oggetto di contazione al fine di identificare quelle sospette di falsità;

5. inserire, ove di loro competenza, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui i Partners attestino:
    i. la legittimità dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
    ii. la liceità della cessione o concessione in uso dei marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto dell'accordo, in quanto non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
    iii. l'assunzione dell'impegno a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;
6. verificare, ove di loro competenza, l'eventuale presenza di diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati e che non vengano violati i diritti di terzi;
7. archiviare tutta la documentazione relativa ai prodotti acquistati;
8. partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;
9. dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:
    i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;
    ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;
10. dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'Ufficio Legale della:
    i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 25-*bis* del Decreto;
    ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

In riferimento al rapporto con Consulenti e Partners, si rinvia ai precetti e procedure indicati nelle Parti speciali A, B e I.

Premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*bis* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede i **seguenti divieti**:

1. contraffare, falsificare o alterare monete o banconote;
2. detenere monete/banconote contraffatte, alterate o in sospetto di essere state falsificate. Relativamente ai servizi di sala conta, esse possono essere conservate esclusivamente entro il tempo necessario ad attuare le procedure di trasmissione alla Banca d'Italia (20 giorni lavorativi);
3. detenere valori di bollo falsificati;
4. spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, nonché valori di bollo falsificati, anche se ricevuti in buona fede;
5. riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
6. fare uso, nell'ambito della progettazione ed erogazione dei servizi e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
7. introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi;
8. utilizzare segreti aziendali altrui;
9. intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti.

J.7 Procedure specifiche

La Società si è dotata di specifiche procedure interne relative a:

- gestione dei servizi di custodia e trattamento denaro (con particolare riferimento alle prescrizioni di Prefetture, Questure e Banca d'Italia);
- gestione degli esattori e del recupero crediti;

- gestione della cassa;
- qualificazione dei fornitori e acquisti.

J.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di reati relativi alla presente Parte speciale sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*bis* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati nell'art. 25-*bis* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale;

e) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne relative ai processi commerciali e di approvvigionamento.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato, o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "K"

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma:	Firma:
Rev.	Data	Descrizione
0	24.09.2021	Prima emissione
1	15.02.2023	Revisione generale del documento

K.1 La tipologia di reato elencato all'art. 25-*decies* del Decreto

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*" ha introdotto tra i reati presupposto del Decreto l'art. 377-*bis* c.p., "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*".

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 116/2009, come sostituito dal D. Lgs. n. 121/2011]
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 63/2001]

K.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per il suddetto reato

Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*decies* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)	FINO A 500 QUOTE	NON SI APPLICANO SANZIONI INTERDITTIVE

K.3 Descrizione del reato applicabile alla Società

Di seguito si riporta il reato trattato nella presente Parte speciale:

<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)</u>

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La condotta presuppone la presenza di soggetti (apicali, dipendenti o terzi rispetto all'ente) chiamati a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni che possano essere utilizzate in un procedimento penale (anche in relazione a reati non previsti dal Decreto), i quali abbiano per legge la facoltà di non rispondere, ad es. l'indagato, l'imputato - anche in un procedimento connesso o in un reato collegato - o il testimone che abbiano tale facoltà.

La condotta si realizza inducendo tali soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere, esercitando un'influenza sulla loro psiche in alternativa secondo i seguenti mezzi tassativamente indicati dalla norma:

a) violenza o minaccia (ad es. mancato rinnovo di una fornitura in mancanza di ragioni commerciali e/o economiche; minaccia al dipendente di licenziamento, mancata corresponsione della retribuzione o attrribuzione continua di condizioni di lavoro difficoltose etc.);

b) promessa o offerta di denaro (ad es. registrazioni e liquidazioni di fatture per importi superiori a quelli normalmente previsti; registrazioni e incassi di fatture per importi inferiori a quelli normalmente previsti; promessa al dipendente di incentivi extra rispetto alla normale retribuzione etc.);

c) promessa o offerta di altra utilità (ad es. assunzione di una persona tra i dipendenti dell'ente; stipulazione di contratti di vendita con condizioni anomale e favorevoli in favore dei clienti etc.).

K.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione del reato elencato all'art. 25-*decies* del Decreto

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, ogni area aziendale può essere coinvolta nel compimento del reato di cui all'art 377-*bis* c.p., fermo restando una maggiore probabilità nelle seguenti aree:

- gestione di indagini e/o del contenzioso relativo all'attività d'impresa della Società;
- stipula di transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali in sede ordinaria, speciale e amministrativa;
- rilascio di testimonianze in favore dell'Autorità giudiziaria, da parte dei Destinatari (come di seguito definiti), aventi ad oggetto l'attività d'impresa della Società.

K.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di

attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

K.6 Protocolli generali di condotta

Premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare la fattispecie di reato prevista all'art. 25-*decies* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirla, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo** a loro carico di:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale;

b) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione e all'Autorità giudiziaria, sulla base di criteri di correttezza, integrità e trasparenza;

c) rilasciare, qualora richiesto in sede di testimonianza giudiziale, dichiarazioni vere, esaurienti, precise e limitate ai fatti oggetto del contenzioso, con esclusione di considerazioni personali e fatti estranei o aggiuntivi;

d) astenersi dal tenere condotte illecite e ingannevoli o omettere informazioni dovute al fine di alterare, in qualsiasi modo, il corretto svolgimento del contraddittorio in sede di procedimento penale e i relativi risultati probatori;

e) astenersi dall'assumere personale con precedenti penali per il reato relativo alla presente Parte speciale;

f) non assegnare compensi a terzi che non siano giustificati rispetto al tipo di incarico da svolgere o alle prassi vigenti;

g) non riconoscere, ove di loro competenza, aumenti di stipendio o promozioni a dipendenti chiamati a testimoniare in un contenzioso in cui è coinvolta la Società;

h) non intimorire mediante l'avvertimento di un possibile licenziamento, demansionamento, riduzione dello stipendio o altra forma di illecita sanzione disciplinare i dipendenti chiamati a testimoniare in un contenzioso in cui è coinvolta la Società;

i) non ricevere compensi per servizi inesistenti o estranei all'attività d'impresa esercitata dalla Società;

j) eseguire, ove di loro competenza, controlli sulla regolarità dei pagamenti compiuti e dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso Partners, Consulenti, terzi e in occasione di operazioni infragruppo;

k) astenersi da qualsiasi tipologia di azione che sia di ostacolo ad eventuali indagini o iniziative degli Organi Sociali o delle Autorità finalizzate a rilevare e contrastare le condotte illecite relative ai reati della presente Parte speciale;

l) astenersi dal dare o promettere denaro o altre utilità ai legali delle controparti giudiziali per ottenere illeciti vantaggi nel contenzioso;

m) selezionare, ove di loro competenza, i legali esterni in base a criteri predefiniti, quali, ad esempio, storicità del rapporto, grado di fiducia acquisito e materia d'esperienza;

n) formalizzare, ove di loro competenza, il mandato di affido ai legali esterni mediante specifico contratto scritto;

o) gestire, ove di loro competenza, eventuali interventi stragiudiziali in base ai poteri di firma vigenti e su autorizzazione dell'Amministratore Delegato;

p) archiviare, ove di loro competenza, tutti i verbali e la documentazione relativa a contenziosi o transazioni che coinvolgano i Destinatari e la Società;

q) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione del reato della presente Parte speciale;

r) comunicare per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'ufficio legale, entro 24 ore dalla sua conoscenza o ricevimento, il possibile verificarsi o la ricezione di una notizia o notifica di un'indagine o la citazione a testimoniare a loro carico o di un altro Destinatario, per fatti attinenti alle attività/mansioni esercitate in favore della Società;

s) comunicare senza ritardo per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

   i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

   ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

t) comunicare per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'ufficio legale della:

   i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto;

ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste nella Parte speciale A del Modello 231.

K.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di prevenzione del reato di cui alla presente Parte speciale sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione della fattispecie di reato elencata all'art. 25-*decies* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione del reato elencato all'art. 25-*decies* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) acquisire la relazione semestrale presentata all'Organo Amministrativo relativa all'attività giudiziale e stragiudiziale eseguita dall'Ufficio legale e dai legali esterni;

d) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

e) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione al reato oggetto della presente Parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "L"

Reati tributari

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma: Gabriella Gamberini	Firma: Gabriella Gamberini
Rev.	Data	Descrizione
0	24.09.2021	Prima emissione
1	15.02.2023	Revisione generale del documento

L.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto

I reati tributari sono stati inseriti tra i reati presupposto del Decreto dall'art. 39, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. Successivamente l'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto è stato modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Per quanto concerne la presente Parte speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

Reati Tributari (Art. 25-*quinquiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2020]
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, comma 1 e 2-bis) [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 124/2019]
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 124/2019]
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 157/2019]
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 157/2019]
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis D.Lgs. n. 74/2000) [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 124/2019]
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 124/2019]
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 158/2015]
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo modificato da ultimo dal D.L. n. 78/2010]

L.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente per i reati elencati all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000)	FINO A 500 QUOTE	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: – divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-*bis*, D. Lgs. n. 74/2000)	FINO A 400 QUOTE	che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi Durata della sanzione: – da tre mesi a due anni
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	FINO A 500 QUOTE	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 D.Lgs. n. 74/2000)	FINO A 500 QUOTE	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-*bis* D.Lgs. n. 74/2000)	FINO A 400 QUOTE	
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	FINO A 400 QUOTE	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	FINO A 400 QUOTE	
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	FINO A 300 QUOTE	
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	FINO A 400 QUOTE	
Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro	FINO A 400 QUOTE	

Ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies*, comma 2 del Decreto, se, in seguito alla commissione dei reati tributari sopra descritti, "*l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo*".

Inoltre, è disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato e, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva, la pubblicazione della sentenza di condanna.

L.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

Tenuto conto che la Società esegue la propria attività d'impresa esclusivamente all'interno del territorio nazionale e che non intrattiene commerciali e/o imprenditoriali con soggetti che hanno sede all'estero, si ritiene che la Società non possa essere coinvolta nei seguenti reati:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Ai fini della responsabilità amministrativa, infatti, tali reati rilevano solo se commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'U.E. al fine di evadere l'IVA, elemento che, come spiegato, non si realizza nel caso della Società.

Di seguito si riporta il testo dei reati elencati all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto che potenzialmente possono essere compiuti da soggetti riconducibili alla Società:

<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, comma 1 e 2-*bis*)</u>

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

<u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000</u>

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

> *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
>
> *b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture

contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-*bis* D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto

Le aree della Società coinvolte dal rischio del compimento dei reati tributari elencati art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto riguardano i settori interessati all'emissione di fatture o altri documenti relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e la tenuta delle scritture contabili (ad es. area direttiva; area amministrazione, finanza e controllo; area acquisti; area commerciale).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o "attività sensibili" potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Inoltre, le attività di controllo eseguite dalla società di revisione e certificazione del bilancio cui la Società è sottoposta contribuiscono alla prevenzione della commissione dei reati elencati nella presente Parte speciale.

L.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo a coloro che operano nelle aree aziendali indicate in precedenza.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

L.6 Protocolli generali di condotta

La presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari di:

1. osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne della Società che disciplinano gli obblighi in materia tributaria, gli adempimenti relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la tenuta delle scritture contabili e dei documenti fiscali correlati, l'alienazione o cessione di beni aziendali e transazioni fiscali nonché le operazioni straordinarie della Società;

2. instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima integrità, correttezza e trasparenza;

3. astenersi dal realizzare atti qualificabili come evasivi o elusivi dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto;

4. non consentire o agevolare terzi nel compiere tali illeciti;

5. non emettere fatture e/o documenti fiscali falsi o eseguire operazioni simulate o fraudolente;

6. conservare la documentazione amministrativa e contabile in modo accurato ed esatto, garantendone la tracciabilità;

7. eseguire, ove di loro competenza ed in particolare da parte di coloro che svolgono una funzione di supervisione, controlli sulla regolarità dei pagamenti compiuti e dei flussi finanziari aziendali (ad es, corrispondenza tra pagamenti eseguiti e prestazioni ricevute dai Partners e Consulenti, pagamenti a titolo di imposte o in favore di enti previdenziali, pagamenti di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, operazioni economiche infragruppo etc.) e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

8. effettuare con tempestività e correttezza l'invio di tutti i documenti, le comunicazioni, le informazioni e le segnalazioni richieste dalle Autorità di Vigilanza o previsti dalla legge o dai regolamenti interni, assicurandone la veridicità ed attendibilità in conformità alla normativa di riferimento;

9. prestare la massima collaborazione e non ostacolare in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle Autorità competenti;

10. partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;

11. dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'Ufficio Legale dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

    i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

    ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

12. dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'Ufficio Legale della:

    i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui alla presente Parte speciale;

    ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

    iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

La presente Parte speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

1. tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo;

2. realizzare condotte che determinano situazioni di conflitto di interessi nei confronti di terzi o della P.A.

3. emettere fatture nei confronti di soggetti diversi dai reali destinatari;

4. indicare elementi passivi inesistenti o elementi attivi per un importo inferiore a quello reale in dichiarazioni annuali, fatture o altri documenti relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

5. nascondere o eliminare in tutto o in parte scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;

6. cedere beni simulatamente o compiere atti fraudolenti al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

7. produrre false indicazioni nell'ambito delle transazioni fiscali;

8. ostacolare o indurre in errore in qualsiasi modo l'attività di vigilanza e controllo dei soggetti autorizzati e dell'Autorità pubblica, in particolare in occasione di ispezioni o accertamenti.

L.7 Procedure specifiche

La Società, per alcune particolari aree di rischio, ha fissato i seguenti protocolli.

A. Rapporto con i Partners:

Si rinvia ai protocolli elencati nelle Parti speciali A, B, D e I. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. eseguire ed aggiornare l'anagrafica dei Partners per garantire il loro accreditamento sulla base di caratteristiche tecnico professionali, gestionali, onorabilità, aspetti etici, sostenibilità, compliance, solidità economico finanziaria, anche tenendo conto della loro eventuale inclusione nelle liste della Banca d'Italia relative ai soggetti destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche;

2. attribuire a funzioni aziendali diverse il compito di gestire l'anagrafica dei Partners, eseguire le attività di registrazione delle fatture e predisporre i pagamenti;

3. fissare le modalità di selezione dei Partners (ad es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta etc.);

4. giustificare i casi di selezione dei Partners in deroga alle modalità previste e l'accettazione di offerte anormalmente basse;

5. prevedere la rotazione dei Partners in caso di loro scelta tramite assegnazione diretta;

6. valutare le offerte ricevute in conformità ai criteri di veridicità e trasparenza, tenendo conto dell'oggetto del contratto, della congruità del valore economico, dei costi del lavoro e della sicurezza e limitando per quanto possibile le valutazioni soggettive;

7. accertare la corretta autorizzazione alla stipula del contratto - ponendo attenzione a termini, condizioni e modalità di pagamento - e al pagamento della fattura da parte delle funzioni cui è attribuito tale potere;

8. verificare, da parte delle funzioni competenti, il corretto ed esatto adempimento dell'oggetto del contratto rispetto al compenso versato, in particolare in caso di acquisti urgenti o extra-budget.

B. Rapporto con i Consulenti:

Si rinvia ai protocolli elencati nelle Parti speciali A, B, D e I. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. verificare le caretteristiche tecnico-professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici e di sostenibilità richieste per l'adempimento del contratto;

2. fissare le modalità di selezione dei Consulenti (ad es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta etc.), motivando i casi di deroga dalle modalità stabilite;

3. predisporre contratti/clausole standard per vincolare i Consulenti al rispetto del Modello 231, del Codice di condotta e di ulteriori principi di controllo/regole etiche eventualmente allegati, prevedendo l'automatica risoluzione del contratto in caso di loro violazione o al sorgere di eventuali criticità;

4. verificare la corrispondenza e correttezza tra l'oggetto del contratto, la prestazione eseguita dal Consulente ed il compenso da versare;

5. accertare la corretta autorizzazione alla stipula del contratto - ponendo attenzione a termini, condizioni e modalità di pagamento - e al pagamento della fattura da parte delle funzioni cui è attribuito tale potere.

C. <u>Partecipazione a bandi di gara/Stipula di contratti attivi da parte della Società:</u>

Si rinvia ai protocolli elencati nelle Parti speciali A, D e I. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. eseguire ed aggiornare l'anagrafica-clienti per garantire il loro accreditamento in base a caratteristiche di onorabilità, ordine morale, solidità economico finanziaria e attendibilità commerciale (es. tramite verifica delle visure camerali o database specializzati), tenendo conto anche di eventuali situazioni di conflitto di interessi con i Destinatari;

2. attribuire a funzioni aziendali diverse il compito di gestire l'anagrafica-clienti, eseguire le attività di fatturazione e monitorare gli incassi;

3. verificare che i soggetti che autorizzano le offerte/prezzi di vendita ai clienti siano legittimati ed eseguano tale attività in base ad aspetti tecnici, commerciali e all'analisi economico-finanziaria della commessa, giustificando eventuali deroghe;

4. coinvolgere, ove necessario, la struttura fiscale aziendale sia in fase di definizione contrattuale, sia in fase di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale, in particolare in caso di valutazione di politiche commerciali nuove o nuovi contesti di business;

5. monitorare periodicamente la corretta fatturazione (comprese le eventuali rettifiche richieste) e ricezione dei pagamenti a fronte dell'esecuzione delle prestazioni richieste e secondo i termini e le modalità fissate nel contratto;

6. richiedere alla clientela l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili;

7. attuare, sotto la supervisione dell'Ufficio Legale, la gestione dei reclami ricevuti per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

D. <u>Gestione degli adempimenti fiscali da parte delle funzioni competenti:</u>

Si rinvia ai protocolli elencati nella Parte speciale D. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. monitorare la normativa fiscale e le relative scadenze per il rispetto delle tempistiche stabilite dalla P.A.;
2. verificare le attività necessarie all'elaborazione delle dichiarazioni fiscali;
3. prevedere che le funzioni competenti eseguano attestazioni verso i propri responsabili in ordine a:
   i. completa, corretta e tempestiva informazione dei fatti riguardanti la Società;
   ii. rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione delle rilevazioni contabili eseguite;
   iii. assenza di altre informazioni e dati che possano avere rilevanza ai fini della corretta e completa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della Società;
4. controllare la completezza e la correttezza di:
   i. dati necessari al calcolo delle imposte;
   ii. risultato del calcolo delle imposte;
   iii. compilazione dei relativi Modelli dichiarativi e di versamento;
   iv. registrazione contabile;
5. accertare le situazioni anomale e analizzare successivamente gli eventuali scostamenti significativi;
6. verificare la corrispondenza degli importi IVA con i relativi conti di contabilità generale;
7. archiviare la documentazione rilevante ai fini IVA fornita da Partners e Consulenti;
8. rispettare i requisiti normativi relativamente alle eventuali somme portate in compensazione IVA;
9. verificare la veridicità e la correttezza delle certificazioni a supporto dei crediti d'imposta e la corretta contabilizzazione delle imposte;
10. controllare la corretta autorizzazione da parte delle funzioni competenti del:
    i. contenuto dei Modelli dichiarativi e di versamento;
    ii. invio degli stessi alla P.A. competente;
    iii. pagamento delle imposte.

E. Gestione del personale:

Si rinvia ai protocolli elencati nelle Parti speciali A e H. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. verificare, da parte delle funzioni competenti, la completezza ed accuratezza dei prospetti riepilogativi delle presenze rispetto alla normativa, ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento ed alla qualità e quantità del lavoro prestato;

2. accertare che il pagamento delle retribuzioni sia approvato dalle funzioni autorizzate;

3. verificare la sottoscrizione, la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati in relazione alle comunicazioni, denunce e adempimenti da trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti, nonché il rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate dalla normativa per il corretto invio;

4. rispettare le tipologie di spese rimborsabili, gli eventuali limiti di importo e le modalità di rendicontazione indicate dalla Società, nonché di autorizzazione di eventuali deroghe;

5. verificare il corretto riconoscimento del rimborso delle spese di trasferta da parte del soggetto debitamente autorizzato e la coerenza tra le spese sostenute, le attività lavorative svolte e la documentazione di supporto (ad es. rendicontazione dei giustificativi);

6. eseguire le operazioni di rimborso mediante strumenti tracciabili con espresso divieto di effettuare le operazioni su conti cifrati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente;

7. comunicare senza ritardo all'Ufficio Legale e all'Organismo di Vigilanza la presenza di eventuali situazioni anomale.

F. Gestione dell'emissione e conservazione delle scritture contabili e dei documenti fiscali:

Si rinvia ai protocolli elencati nelle Parti speciali B e D. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. verificare la completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nonché della documentazione da trasmettere agli istituti bancari, sottoscritta dai soggetti abilitati a effettuare le operazioni;

2. controllare la coerenza tra la disposizione di pagamento e la fattura/altro documento contabile;

3. verificare e segnalare al proprio responsabile di riferimento le anomalie nei pagamenti (ad es. coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio etc.) e negli incassi (ad es. coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie etc.);

4. eseguire tempestivamente e correttamente la liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni

presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;

5. monitorare la coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti;
6. aggiornare tempestivamente le coordinate bancarie non corrette e/o incomplete;
7. monitorare le spese di cassa.

G. <u>Gestione spese di omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni:</u>

Si rinvia ai protocolli elencati nella Parte speciale A. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. verificare il rispetto della rendicontazione e la coerenza tra le spese di rappresentanza sostenute e la documentazione di supporto;
2. monitorare le spese relative a omaggi, rappresentanza e sponsorizzazioni al fine di individuare eventuali situazioni di concentrazioni o anomalie;
3. garantire la tracciabilità degli omaggi ricevuti/offerti;
4. verificare in riferimento alle attività di sponsorizzazione/contributi:
   i. la presenza di requisiti di onorabilità della controparte ai fini dell'accreditamento;
   ii. la correttezza e la coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'iniziativa;
   iii. la coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione resa o ricevuta/benefici attesi (in caso di sponsorizzazioni);
   iv. la corretta approvazione del contratto o dell'atto che dispone il contributo da parte dei soggetti autorizzati;
   v. l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o l'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati (in caso di contributi) della controparte;
   vi. il corretto rilascio del benestare al pagamento della fattura (in caso di sponsorizzazioni) previa verifica della stessa rispetto alla prestazione ricevuta, assicurando la tracciabilità del pagamento eseguito;
   vii. l'esatto regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni;
   viii. la coerenza tra soggetto destinatario della sponsorizzazione/contributo, soggetto indicato nel contratto e soggetto che ha emesso la fattura;
   ix. la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto;

x. la presenza di eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti, da comunicare all'Ufficio Legale e all'Organismo di Vigilanza.

H. Gestione adempimenti relativi al bilancio:

Si rinvia ai protocolli elencati nella Parte speciale B. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. verificare la completa e accurata registrazione e contabilizzazione delle fatture o degli altri documenti/fatti rilevanti ai fini fiscali;

2. gestire con accuratezza e tempestività le registrazioni correttive e le eventuali scritture di rettifica/integrazione/assestamento;

3. assicurarsi che le eventuali modifiche ai dati contabili siano eseguite solo da parte della funzione aziendale che li ha generati;

4. controllare la corretta archiviazione della documentazione, ivi incluse le scritture contabili, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo;

5. verificare l'esattezza, completezza ed accuratezza delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni amministrative competenti.

I. Gestione dei rapporti infragruppo:

Si rinvia ai protocolli elencati nella Parte speciale D. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. verificare il rispetto della normativa di riferimento per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni infragruppo;

2. verificare con riferimento al trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo sia tra conti correnti della Società:

   i. la correttezza della documentazione e approvazione delle esigenze del trasferimento;

   ii. il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore nelle operazioni di trasferimento di fondi;

3. controllare periodicamente la riconciliazione delle partite tra la Società e le altre società del gruppo.

J. Attività di archiviazione dei documenti contabili:

Si rinvia ai protocolli elencati nelle Parti speciali B e D. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. eseguire la corretta archiviazione dei documenti/scritture contabili di qualsiasi formato (cartaceo o digitale) al fine di:

    i. impedire l'occultamento o la distruzione non autorizzata;

    ii. assicurare la tracciabilità del processo;

    iii. garantire l'immediata disponibilità delle informazioni contabili;

2. limitare l'accesso alla documentazione fiscale ai soli soggetti autorizzati;

3. monitorare le eventuali attività in outsourcing mediante una specifica funzione aziendale che analizzi i report prodotti dalla società esterna, al fine di garantire l'implementazione degli standard di controllo.

K. <u>Gestione del magazzino:</u>

1. garantire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita;

2. eseguire verifiche periodiche sulla corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza, segnalando alle funzioni competenti eventuali disallineamenti;

3. annotare le rettifiche inventariali, la relativa documentazione ed i soggetti che le hanno autorizzate;

4. registrare i materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento.

L. <u>Gestione del parco auto e delle schede carburante:</u>

1. garantire il corretto monitoraggio della movimentazione e assegnazione dei mezzi aziendali secondo le procedure e le policy impartite dalla Società;

2. assicurare il pagamento del bollo auto relativo ai mezzi aziendali;

3. garantire il corretto monitoraggio della movimentazione e assegnazione delle schede carburante secondo le procedure e le policy impartite dalla Società.

M. <u>Gestione delle operazioni di finanziamento:</u>

Si rinvia ai protocolli elencati nelle Parti speciali B e D. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. selezionare le controparti finanziarie in base alle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento ed alle indicazioni della Banca d'Italia;

2. coinvolgere il Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) della Società sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione;

3. se del caso, interpellare su questioni specifiche i Consulenti della Società competenti negli ambiti delle operazioni da eseguire (materia fiscale, contabile, contrattualistica, ecc.)

4. assicurare che l'individuazione delle operazioni di interesse, la loro valutazione e approvazione siano eseguite da parte delle funzioni fornite di adeguati poteri autorizzativi;

5. garantire la piena tracciabilità delle operazioni eseguite;

6. verificare prima dell'approvazione delle operazioni di finanziamento la corretta applicazione dei tassi di interesse;

N. <u>Gestione cespiti aziendali:</u>

Si rinvia ai protocolli elencati nelle Parti speciali B e D. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. indicazione, da parte delle funzioni competenti, dei presupposti e valutazioni di carattere strategico, tecnico, economico e finanziario, nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione del cespite;

2. assicurare la corretta tenuta e aggiornamento del Libro Cespiti;

3. eseguire una corretta rilevazione ai fini fiscali in ordine a:

   i. raffronto tra i dati relativi al patrimonio immobilizzato e le evidenze contabili;

   ii. rilevazione contabile degli ammortamenti;

   iii. corretta dismissione ed eliminazione dei cespiti.

O. <u>Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie:</u>

Si rinvia ai protocolli elencati nella Parte speciale B. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. verificare che, al fine di garantire la conformità alla normativa fiscale di riferimento, i Destinatari appositamente autorizzati, col supporto - ove richiesto - delle competenti funzioni fiscali, eseguano:

   i. la valutazione e la selezione delle controparti;

   ii. l'analisi preliminare sulla fattibilità, coerenza strategica e opportunità dell'iniziativa;

   iii. la verifica e validazione della documentazione e delle clausole contrattuali vincolanti;

   iv. l'autorizzazione all'avvio della negoziazione;

   v. la tempestiva e adeguata comunicazione in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse;

   vi. l'approvazione dell'operazione in conformità alle procedure aziendali;

vii. l'adeguata verifica riguardo l'avvenuto completamento dell'operazione.

P. Gestione del credito:

Si prescrivono le seguenti misure:

1. monitorare periodicamente le esposizioni dei clienti verso la Società e anzianità dei crediti;
2. eseguire, da parte delle funzioni competenti:
   i. azioni di sollecito al pagamento del credito;
   ii. ricorso al fondo svalutazione crediti;
   iii. registrazione dei crediti come inesigibili o in sofferenza.

Q. Gestione del contenzioso tributario:

In riferimento alla individuazione e gestione del legale, si rimanda ai protocolli elencati alla lett. B) - Rapporto con i Consulenti e nella Parte speciale K. Inoltre, si prescrivono le seguenti misure:

1. verificare la corretta approvazione da parte delle funzioni competenti in riferimento alle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa;
2. eseguire da parte del Consulente specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza.

L.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello 231 in materia di reati tributari sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il sistema delle deleghe e procure aziendali e il rispetto dell'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato elencate all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti da dagli Organi Sociali, dalla società di revisione o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale;

e) ricevere ed analizzare annualmente, anche in collaborazione con il Collegio Sindacale, i report e i documenti fiscali rilevanti relativi alla presente Parte speciale (ad es. prima bozza di bilancio oggetto di approvazione da parte del CdA/bilancio consolidato, relazione delle gare di appalto in cui partecipa la Società, relazione dell'area crediti, relazione sui

contenziosi che coinvolgono la Società, eventuali procedimenti di verifica della situazione economico/finanziaria della Società etc.);

f) esaminare periodicamente in riferimento alle attività a rischio reato:

   i. il sistema di procure, deleghe e poteri autorizzativi adotatto dalla Società;

   ii. il rispetto del principio di separazione delle funzioni ed il conseguente assetto organizzativo della Società;

   iii. il rispetto delle procedure operative.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato, o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "M"

Delitti di contrabbando

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma:	Firma:
Rev.	Data	Descrizione
0	24.09.2021	Prima emissione
1	15.02.2023	Revisione generale del documento

M.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha recepito la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), ha introdotto tra i reati presupposto del Decreto i reati di contrabbando doganale previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (c.d. TULD).

La condotta criminosa che caratterizza questa tipologia di reati consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato di merci sottoposte al diritto di confine sottraendole dolosamente al pagamento dei relativi dazi doganali, vale a dire a tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in esecuzione delle operazioni doganali (art. 34 del TULD).

L'art. 34 del TULD conclude specificando che "*Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine" i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.*".

Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto) [articolo inserito dal D. Lgs. n. 75/2020]
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del TULD) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del TULD) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del TULD) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del TULD) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del TULD) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del TULD) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del TULD) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del TULD) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 del

TULD)

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 del TULD)

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* del TULD) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 92/2001]

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* del TULD) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 92/2001]

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del TULD) [articolo modificato da ultimo dalla L. n. 92/2001]

Altri casi di contrabbando (art. 292 del TULD)

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 del TULD) [articolo modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 75/2020]

M.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del TULD)	FINO A 200 QUOTE. SE I DIRITTI DI CONFINE DOVUTI SUPERANO 100.000 EURO FINO A 400	SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI INTERDITTIVE: • DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; • ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del TULD)		
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del TULD)		
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del TULD)		

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del TULD)	QUOTE	CONCESSI; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: DA 3 A 24 MESI
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del TULD)		
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del TULD)		
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del TULD)		
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 del TULD)		
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 del TULD)		
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* del TULD)		
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* del TULD)		
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del TULD)		
Altri casi di contrabbando (art. 292 del TULD)		
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 del TULD)		

M.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, i reati che, con una bassa probabilità di esecuzione anche in forma concorsuale, possono essere compiuti da soggetti riconducibili alla Società sono i seguenti:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del TULD)

1. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) *detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto dicontrabbando.*

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* del TULD)

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* del TULD)

1. Se i fatti previsti dall'art. 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'art. 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'art. 62-bis c.p., se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del TULD)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 del TULD)

1. *Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.*

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 del TULD)

1. *Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:*

   a) *quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*

   b) *quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*

   c) *quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*

   d) *quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*

   d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

M.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto

Le attività aziendali che si ritiene essere più a rischio in relazione ai reati applicabili alla Società sono le seguenti:

a) servizi di vigilanza da parte del personale della Società presso luoghi in cui sono situate dogane;

b) acquisto di merci provenienti dalla zona extra-UE.

Pertanto, le aree di Corpo Vigili Giurati SpA ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente Parte speciale sono le seguenti:

- Organo Amministrativo;
- Responsabile acquisti;
- Responsabili e referenti operativi;
- Area operativa unità locale;
- Armatore servizi marittimi.

M.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

M.6 Protocolli generali di condotta

Premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate nell'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo** a loro carico di:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale;

b) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza;

c) selezionare Consulenti e Partners in base a:

   i. possesso di caratteristiche tecnico-professionali (ad es. autorizzazioni previste dalla normativa per eseguire il servizio, certificazioni AEO etc.), gestionali, solidità economico-finanziaria e rispetto di requisiti di onorabilità e etico/morali (ad es. autocertificazione antimafia, non presenza nelle Liste

dei soggetti destinatari delle misure di congelamento dei fondi e risorse economiche consultabili presso la Banca d'Italia), *rating* di legalità, iscrizione nelle *white list* prefettizie etc.;

ii. acquisizione di una dichiarazione, o sottoscrizione di una clausola contrattuale, con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati elencati nel Decreto, con particolare riferimento a quelli della presente Parte speciale;

d) inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Consulenti e Partners una clausola che li vincoli all'obbligo del rispetto della normativa della presente Parte speciale, del Modello 231 e del Codice di Condotta adottati dalla Società, e delle procedure aziendali, prevedendo la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione o in caso di loro coinvolgimento in relativi procedimenti;

e) astenersi dall'assumere personale con precedenti penali o carichi pendenti per reati relativi alla presente Parte speciale;

f) pianificare la rotazione periodica del personale che esegue servizi di vigilanza presso dogane;

g) segnalare al proprio responsabile di riferimento e all'ufficio legale qualsiasi situazione di conflitto d'interesse/relazione privilegiata con soggetti che prestano la loro attività presso dogane e astenersi dall'esecuzione dell'attività lavorativa;

h) astenersi da qualsiasi tipologia di azione che sia di ostacolo ad eventuali indagini o iniziative di organi sociali o Autorità finalizzate a rilevare e contrastare le condotte illecite relative ai reati della presente Parte speciale;

i) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;

j) dare immediata comunicazione per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

k) dare comunicazione per iscritto all'OdV, al proprio Responsabile ed all'Ufficio Legale della:

i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto;

ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste nella Parte speciale A del Modello 231, in particolare per la disciplina dei rapporti con soggetti apparteneti alla P.A. e la selezione e assunzione del personale dipendente.

M.7 Procedure specifiche

Corpo Vigili Giurati SpA si è dotata di specifiche procedure interne relative a:

a) selezione e qualificazione dei Partners, compresi coloro scelti per la costituzione di ATI;

b) esecuzione degli acquisti.

Periodicamente la Società richiede ad amministratori, sindaci, componenti dell'OdV e procuratori di sottoscrivere una dichiarazione, in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal TULPS e dal Regolamento di esecuzione del TULPS e la circostanza di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Relativamente ai servizi di trasporto valori e trattamento del denaro, il Responsabile Antiriciclaggio assicura l'esecuzione delle procedure di identificazione e adeguata verifica della clientela previste dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 con particolare riferimento a:

- insussistenza di procedimenti penali a carico di amministratori o soci;
- svolgimento della prestazione in aree notoriamente caratterizzate dalla presenza di organizzazioni criminali;
- svolgimento della prestazione verso l'estero o verso paesi o territori a rischio riciclaggio o terrorismo o verso aeree doganali e/o aeroportuali.

I Destinatari, nei limiti delle attività e mansioni di loro competenza, sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure suindicate.

M.8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di delitti di contrabbando sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato elencate all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "N"

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma:	Firma:
Rev.	Data	Descrizione
0	15.02.2023	Prima emissione

N.1 La tipologia dei reati elencati all'art. 25-*octies.1* del Decreto

L'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 8 nobembre 2021, n. 184 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*" ha introdotto tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il provvedimento legislativo si colloca in un contesto in cui il progresso tecnologico, il ruolo del mercato unico digitale e le crescenti esigenze di sicurezza, hanno reso necessario un aggiornamento della disciplina comunitaria in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* del Decreto) [articolo inserito dal D. Lgs. n. 184/2021]
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. 184/2021] Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. 184/2021] Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) [articolo modificato da ultimo dal D.Lgs. 150/2022] Ogni altro delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (quando il fatto non integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente)

Al fine di chiarire il contenuto dei reati presupposto della presente Parte di speciale, di seguito si riportano le definizioni contenute nel D. Lgs. n. 184/2021:

<u>Strumento di pagamento diverso dai contanti</u>: un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;

Dispositivo, oggetto o record protetto: un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

Mezzo di scambio digitale: qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h-*ter*), del D. Lgs. n. 385/1993 e la valuta virtuale;

Valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

N.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-*octies.1* del Decreto:

REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	DA 300 A 800 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: ● INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; ● SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; ● DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ● ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	FINO A 500 QUOTE	
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)		

Ogni delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni (quando il fatto non integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente)	FINO A 500 QUOTE	EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; ● DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: NON OLTRE 24 MESI
Ogni delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, punito con la pena della reclusione non inferiore ai dieci anni (quando il fatto non integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente)	DA 300 A 800 QUOTE	

N.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

Di seguito si riporta il testo dei reati che, in via astratta, possono essere compiuti da soggetti riconducibili alla Società:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti

o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Il fatto che l'indebito utilizzo ricomprenda i mezzi di pagamento immateriali consente di sanzionare anche le condotte aventi ad oggetto account di mezzi di pagamento digitali aventi una diffusione sempre più ampia (ad es. Satispay, Paypal etc.), a prescindere dall'esistenza di un documento fisico.

La ratio della fattispecie è tutelare il patrimonio e il mercato finanziario oltre che la corretta circolazione del credito.

Il bene giuridico tutelato è la fede pubblica, termine con cui si intende la fiducia riposta dalla collettività in un determinato simbolo, atto giuridico o oggetto su cui si ripone affidamento per ipotizzare la certezza, sicurezza e rapidità dei traffici giuridici.

Il momento di consumazione del reato si realizza quando vengono utilizzate le carte o quando le carte vengono falsificate/cedute a terzi. Non è richiesto l'effettivo conseguimento di un profitto.

<u>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)</u>
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640,

ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Questa fattispecie di reato, già inclusa tra i reati presupposto elencati nella Parte speciale A, consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza alcuna legittimazione su dati, informazioni o programmi in essi contenuti, conseguendo un profitto illecito.

La circostanza aggravante che il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale determina la responsabilità dell'Ente anche se il soggetto passivo non sia lo Stato, la Pubblica Amministrazione o l'Unione Europea.

Ogni delitto previsto dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

N.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati all'art. 25-*octies.1* del Decreto

In relazione a tutte le fattispecie di reato suindicate, si ritiene che non sia facilmente accertabile il requisito dell'interesse o vantaggio della Società necessario per far valere la responsabilità dell'Ente.

Infatti, la condotta criminosa dell'autore del reato (ad es. dipendente che utilizza codici di accesso o carte aziendali per acquisti personali; dipendente che dispone bonifici verso il proprio conto corrente o in favore di un terzo connivente; dipendente che dietro compenso cede a terzi i codici di accesso all'online banking acquisiti illecitamente etc.) si perfezione per perseguire esclusivamente un interesse proprio o di terzi.

Tuttavia, è opportuno rilevare che, qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal Decreto, per determinare la responsabilità della Società sarebbe sufficiente ricollegare la provenienza della condotta criminosa ad un qualsiasi soggetto appartenente a CVG, a prescindere dalla sua effettiva identificazione, a norma dell'art. 8 del Decreto.

Questa circostanza può accedere con maggiore frequenza nel campo della criminalità informatica, in considerazione della complessità dei mezzi utilizzati per realizzare la condotta criminosa e della non facile individuazione del luogo della consumazione del reato.

Ciò premesso, il rischio di commissione dei reati suindicati coinvolge tutti i processi aziendali interessati dalla movimentazione di flussi finanziari, in relazione alle differenti tipologie di strumenti di pagamento diverse dai contanti e che, più in generale, utilizzano le tecnologie dell'informazione.

In particolare, sono sensibili tutte le funzioni che:

- accedono a dati identificativi, credenziali etc., funzionali all'eventuale utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- gestiscono incassi e pagamenti;
- gestiscono o utilizzano carte di credito aziendali, carte prepagate, buoni pasto, carte di servizio per autovetture aziendali rilasciate al Personale CVG e Consulenti.

Pertanto, le principali aree in cui si eseguono attività a rischio di reato sono le seguenti:

- Organo Amministrativo;
- CED/Information Technology
- Gestione acquisti
- Ufficio amministrazione, finanza e controllo;
- Gestione operativa e commerciale di filiale.

Si rinvia, inoltre, al par. F.4 della Parte speciale F.

N.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

N.6 Protocolli generali di condotta

Premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato previste all'art. 25-*octies.1* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo** a loro carico di:

a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale;

b) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione e all'Autorità giudiziaria, sulla base di criteri di correttezza, integrità e trasparenza;

c) rispettare le prescrizioni indicate nel "Regolamento Privacy" adottato dalla Società;

d) eseguire, ove di loro competenza, controlli sulla regolarità dei pagamenti compiuti e dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso Partners, Consulenti, terzi e in occasione di operazioni infragruppo;

e) archiviare e conservare la documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica relativa all'esecuzione dei loro adempimenti;

f) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;

g) comunicare senza ritardo per iscritto all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

   i. commissione o dell'interesse a commettere, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) o di terzi, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

   ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

h) comunicare per iscritto all'OdV, al proprio responsabile ed all'ufficio legale della:

   i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui all'art. 25-*octies.1* del Decreto;

   ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

Inoltre sono previsti a carico dei Destinatari i seguenti divieti:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate;
- utilizzare indebitamente e/o favorire l'utilizzo indebito da parte di terzi che non ne sono titolari di carte di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- possedere, cedere o acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- utilizzare, per acquisti e pagamenti a nome della Società, qualsiasi strumento di pagamento materiale e immateriale (ad es. dispositivi, carte di pagamento, programmi informatici etc.) di tipo personale o che comunque non faccia parte dei sistemi di pagamento gestiti e autorizzati dalla Società.

N.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di prevenzione del reato di cui alla presente Parte speciale sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione della fattispecie di reato elencata all'art. 25-*octies.1* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione del reato elencato all'art. 25-*octies.1* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione al reato oggetto della presente Parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE "O"

Delitti contro il patrimonio culturale. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

EMISSIONE AD	APPROVAZIONE PRESIDENTE CDA	AUTORIZZAZIONE PRESIDENTE CDA
Firma:	Firma: Gabriella Gamberini	Firma: Gabriella Gamberini
Rev.	Data	Descrizione
0	15.02.2023	Prima emissione

O.1 La tipologia dei reati elencati agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto

La L. 9 marzo 2022, n. 22, "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", ha introdotto l'art. 25-*septiesdecies* e l'art. 25-*duodevicies* nel Decreto, includendo tra i Reati presupposto diverse fattispecie che coinvolgono il c.d. mercato dell'arte.

In particolare la normativa ha sia modificato il Codice Penale, inserendo tra i delitti il Titolo VIII-*bis*, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", composto da 17 nuovi articoli (dal 518-*bis* al 518-*undevicies*), sia esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti a taluni delitti contro il patrimonio culturale, anche in conformità con le previsioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali, firmata a Nicosia nel 2017 e recentemente ratificata dall'Italia.

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022]
Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022] Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022] Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022] Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022] Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022] Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022] Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022] Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022] Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022]

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022]
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022] Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.) [articolo inserito dalla L. n. 22/2022]

Al fine di individuare correttamente le fattispecie elencate, di seguito si riporta la definizione di "beni culturali" utilizzata dal legislatore nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*":

Patrimonio culturale (art. 2, comma 2)
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Beni culturali (art. 10)
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale)*:*

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (art. 11)

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;

c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;

e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

O.2 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente per i suddetti reati

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente per i reati elencati agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto:

ART. 25-*SEPTIESDECIES* - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE		
REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)	DA 100 A 400 QUOTE	SI APPLICANO TUTTE LE SANZIONI INTERDITTIVE: – INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; – SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; – DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; – ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; – DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI
Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)	DA 200 A 500 QUOTE	
Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)		
Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)		
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)	DA 300 A 700 QUOTE	
Contraffazione di opere d'arte (art.		

518-*quaterdecies* c.p.)		O SERVIZI. DURATA DELLA SANZIONE: NON OLTRE 24 MESI
Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)	DA 400 A 900 QUOTE	
Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)		
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)		

ART. 25-*DUODEVICIES* - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		
REATO PRESUPPOSTO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONI INTERDITTIVE
Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)	DA 500 A 1000 QUOTE	SE L'ENTE O UNA SUA UNITA' ORGANIZZATIVA E' STABILMENTE UTILIZZATO ALLO SCOPO UNICO O PREVALENTE DI CONSENTIRE O AGEVOLARE LA COMMISSIONE DI QUESTI DELITTI ALLORA SARA' APPLICATA LA SANZIONE DELL'INTERDIZIONE DEFINITIVA DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)		

O.3 Descrizione dei reati applicabili alla Società

In considerazione della tipologia di attività eseguita dalla Società, sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, si ritiene che tra le fattispecie di reato elencate agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto le uniche che, con una bassa probabilità di esecuzione anche in forma concorsuale, possono essere commesse da soggetti riconducibili alla Società sono le seguenti:

<u>Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)</u>

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Le rimanenti fattispecie di reato elencate agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto non sono ritenute neppure astrattamente realizzabili.

O.4 Attività sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati elencati agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto

L'unica attività eseguita da CVG S.p.A. che in astratto può comportare un rischio, seppure di minima entità, nel compimento dei reati suindicati consiste nel servizio di vigilanza nel trasporto, scorta e custodia di beni richiesto dai clienti della Società all'interno del territorio dello Stato, in occasione del trasferimento di oggetti qualificabili come "beni culturali", attività di cui si occupa l'area aziendale della "Gestione operativa e commerciale di filiale".

O.5 Destinatari della presente Parte speciale

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai soci, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di Corpo Vigili Giurati S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Consulenti e Partners, già definiti nella Parte generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari"), con particolare riguardo a coloro che operano nelle aree aziendali indicate in precedenza.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

O.6 Protocolli generali di condotta

Premesso il generale divieto per i Destinatari di tenere comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, possano integrare le fattispecie di reato elencate agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto o che, sebbene risultino tali da non costituirle, possano potenzialmente diventarlo, la presente Parte speciale prevede l'**espresso obbligo** a loro carico di:

a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, anche interne, che disciplinano l'attività aziendale e l'alienazione e la circolazione dei beni culturali;

b) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con soggetti terzi, anche appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza;

c) eseguire, in caso di costituzione di rapporti commerciali attivi o passivi, tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente, dalle procedure aziendali e dalla presente Parte speciale sulle controparti negoziali;

d) selezionare Consulenti e Partners in base a:

   i. possesso di caratteristiche tecnico-professionali (ad es. autorizzazioni previste dalla normativa per eseguire il servizio), gestionali, solidità economico-finanziaria e rispetto di requisiti di onorabilità e etico/morali (ad es. autocertificazione antimafia, rispetto della disciplina sui diritti umani etc.), rating di legalità, iscrizione nelle white list prefettizie etc.;

   ii. acquisizione di una dichiarazione, o sottoscrizione di una clausola contrattuale, con cui si obbligano a comunicare senza ritardo alla Società di essere sottoposti a procedimenti penali o condannati per i reati elencati nel Decreto, con particolare riferimento a quelli della presente Parte speciale;

e) stipulare per iscritto, ove di loro competenza, gli incarichi affidati a Consulenti e Partners, nonché eventuali accordi di associazione, specificando con attenzione tutte le condizioni del contratto o dell'accordo di associazione, con particolare riferimento al compenso pattuito o alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e sottoponendoli, per quanto di loro competenza, alla verifica dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Gare;

f) inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Consulenti, Partners e con i clienti una clausola che li vincoli all'obbligo di rispettare la normativa della presente Parte speciale (Titolo VIII-bis del Codice Penale, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale"), del Modello 231 e del Codice di Condotta adottati

dalla Società, prevedendo la risoluzione espressa del contratto ex art. 1456 cod. civ. in caso di loro violazione o in caso di loro condanna o coinvolgimento in relativi procedimenti penali;

g) inserire, ove di loro competenza, nei contratti stipulati con Partners e clienti una clausola che vincoli questi ultimi all'obbligo di:

   i. notificare e/o richiedere all'Autorità competente tutta la documentazione (ad es. dichiarazioni della Sovrintendenza, autorizzazioni del Ministero competente etc.) necessaria a garantire la conformità alla legge del trasporto e della circolazione dei beni culturali oggetto del contratto, nonché fornire alla Società tale documentazione qualora la richieda;

   ii. assicurare la collaborazione e tutte le condizioni necessarie ad eseguire un servizio di vigilanza che limiti il rischio di distruzione o deterioramento del bene culturale oggetto del contratto;

   iii. fornire una perizia redatta da un esperto indipendente che attesti la corretta conservazione o la presenza di eventuali difetti, la legittima provenienza, autenticità e appartenza del bene oggetto del contratto di vigilanza al patrimonio culturale, ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

   iv. garantire di essere legittimi proprietari, possessori o detentori del bene, esonerando espressamente la Società da qualsiasi circostanza che possa coinvolgerla nei reati elencati nella presente Parte speciale;

h) astenersi da qualsiasi comportamento o atto che possa ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza del bene culturale;

i) partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società in ordine alla prevezione dei reati della presente Parte speciale;

j) dare immediata comunicazione all'OdV dell'accertamento o del fondato e provato sospetto della:

   i. commissione, da parte dei Destinatari (compresi Consulenti e Partners) e di clienti, di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte speciale;

   ii. violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte speciale;

k) dare comunicazione all'OdV, al proprio responsabile ed all'Ufficio Legale della:

   i. inadeguatezza o insufficienza della presente Parte speciale di prevenire i reati di cui agli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto;

ii. esecuzione di ispezioni/verifiche da parte della P.A., attendendo eventuali istruzioni. Al termine dell'ispezione/verifica procederanno a redigere il relativo verbale, comunicandolo al responsabile di riferimento e all'Ufficio Legale. Qualora dall'ispezione/verifica risultassero violazioni di legge, contestazioni dell'Autorità o criticità di altro tipo il verbale dovrà essere comunicato senza ritardo al CdA e all'Organismo di Vigilanza;

iii. ricezione di contestazioni, ricorsi o qualsiasi altro conflitto provenienti dalla P.A. o da terzi che riguardi i reati elencati nella presente Parte speciale, dandone immediata comunicazione anche al CdA.

Per quanto non espressamente indicato, si riporta ai protocolli elencati nelle Parti speciali A, D e I.

O.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti il controllo sull'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di reati di cui alla presente Parte speciale sono i seguenti:

a) monitorare periodicamente il rispetto e l'efficacia dei principi e dei protocolli adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato elencate agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto;

b) aggiornare periodicamente i principi e i protocolli per la prevenzione dei reati elencati agli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto e in ogni caso di nuove disposizioni normative relative alle aree sensibili che possano incidere sull'attività aziendale;

c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi Sociali o da qualsiasi Destinatario e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

d) acquisire ogni informazione in merito a procedimenti, ispezioni o verifiche avviati dall'Autorità in relazione ai reati oggetto della presente Parte speciale;

e) acquisire elementi in ordine ai rapporti sottostanti la fatturazione con i clienti;

f) visionare i contratti originanti le obbligazioni di pagamento adempiute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo agli Organi Sociali, con cadenza periodica semestrale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno presumere la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte speciale, la commissione di un Reato, o il tentativo di commissione di un Reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà

riferire direttamente agli Organi Sociali, ai quali compete l'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.